# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

# 513ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

**(Pomeridiana)**

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente PERA

**INDICE GENERALE**


*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . *Pag.* VII-XXVI

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-74

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 75-131

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 133-166


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

# INDICE

*RESOCONTO SOMMARIO*

*RESOCONTO STENOGRAFICO*

**CONGEDI E MISSIONI** . . . . . *Pag.* 1

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** . . . . . 1

**DISEGNI DI LEGGE, TRASMISSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ASSEGNAZIONE. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE**

PRESIDENTE . . . . . 2

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4
BORDON *(Mar-DL-U)* . . . . . 2, 3
* PASSIGLI *(DS-U)* . . . . . 3, 4

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione:**

**(1296)** ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità***

**(1050)** ***MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità***

**(1226)** ***FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti***

**(1258)** ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere***

**(1259)** ***COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali***

**(1260)** ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***

**(1261)** ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità***

**(1367)** ***FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità***

**(1426)** ***CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi***

**(1536)** ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati***

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 5, 10, 11 e *passim*
ZANDA *(Mar-DL-U)* . . . . . .6, 13, 16 e *passim*
FASSONE *(DS-U)* . . . . . .7, 14, 15 e *passim*
ZANCAN *(Verdi-U)* . . . . . .9, 17, 18 e *passim*
BOBBIO Luigi *(AN), relatore* . . . .9, 12, 14 e *passim*

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . *Pag.* 10
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* . . . . 11, 19, 25 e *passim*
CALVI *(DS-U)* . . . . . 13, 15, 32 e *passim*
CASTELLI, *ministro della giustizia* 14, 32, 48 e *passim*
CENTARO *(FI)* . . . . . 17, 22, 46
CARUSO Antonino *(AN)* . . . . . 19
SEMERARO *(AN)* . . . . . 22, 23
MANZIONE *(Mar-DL-U)* . . . . . 23, 33, 36
AYALA *(DS-U)* . . . . . 29, 47, 50 e *passim*
ALBERTI CASELLATI *(FI)* . . . . . 31, 41
TIRELLI *(LP)* . . . . . 33
PELLICINI *(AN)* . . . . . 34, 35
AZZOLLINI *(FI)* . . . . . 40, 50, 52 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 15, 18, 24 e *passim*

Verifica del numero legale . . . . . 36

**Approvazione:**

**(2092) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994*** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 57

**Approvazione:**

**(2093) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 58

**Approvazione:**

**(2376) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 58

**Approvazione:**

**(2490) *Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000*** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 59

**Approvazione:**

**(2550) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998*** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . *Pag.* 60

**Approvazione:**

**(2460) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000:***

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 60

**Discussione e approvazione:**

**(2372) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PROVERA *(LP), relatore* . . . . . 61
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 62

**Discussione e approvazione:**

**(2373) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PROVERA *(LP), relatore* . . . . . 63
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 63

**Discussione e approvazione:**

**(2487) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PROVERA *(LP), relatore* . . . . . 64
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 64

**Discussione e approvazione:**

**(2488)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

SODANO Calogero *(UDC), relatore* . . . . . *Pag.* 65
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 65

**Discussione e approvazione:**

**(2489)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PROVERA *(LP), relatore* . . . . . 66
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 66

**Discussione e approvazione:**

**(2547)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

SODANO Calogero *(UDC), relatore* . . . . . 67
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 67

**Discussione e approvazione:**

**(2549)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PROVERA *(LP), f.f. relatore* . . . . . 68
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 68

**Discussione e approvazione:**

**(2612)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

MARTONE *(Verdi-U), relatore* . . . . . 69
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 69

**Discussione e approvazione:**

**(2613)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PIANETTA *(FI), relatore* . . . . . *Pag.* 70
BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 70

**Discussione e approvazione:**

**(2614)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

SODANO Calogero *(UDC), relatore* . . . . . 71
BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 72

**Discussione e approvazione:**

**(2486)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PROVERA *(LP), relatore* . . . . . 72
BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 72
PELLICINI *(AN)* . . . . . 73

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2003** . . . . . 74

*ALLEGATO A*

**DISEGNO DI LEGGE N. 1296:**

Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno 75
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 . . . . . 88
Articolo 4 ed emendamenti . . . . . 89
Articolo 1 ed emendamento 1.101 . . . . . 98
Articolo 2 ed emendamenti 2.511, 2.512 e 2.197 . . . . . 100
Articolo 5 . . . . . 111
Articolo 6 . . . . . 112

**RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI**

**Disegno di legge n. 2092:**
Articoli 1, 2 e 3 . . . . . *Pag.* 113

**Disegno di legge n. 2093:**
Articoli 1, 2 e 3 . . . . . 114

**Disegno di legge n. 2376:**
Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . . 115

**Disegno di legge n. 2490:**
Articoli 1, 2 e 3 . . . . . 116

**Disegno di legge n. 2550:**
Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . . 117

**Disegno di legge n. 2460:**
Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . . 118

**Disegno di legge n. 2372:**
Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . . 120

**Disegno di legge n. 2373:**
Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . . 121

**Disegno di legge n. 2487:**
Articoli 1, 2 e 3 . . . . . 122

**Disegno di legge n. 2488:**
Articoli 1, 2 e 3 . . . . . 123

**Disegno di legge n. 2489:**
Articoli 1, 2 e 3 . . . . . 124

**Disegno di legge n. 2547:**
Articoli 1, 2 e 3 . . . . . 125

**Disegno di legge n. 2549:**
Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . . 126

**Disegno di legge n. 2612:**
Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . . 127

**Disegno di legge n. 2613:**
Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . . 128

**Disegno di legge n. 2614:**
Articoli 1, 2 e 3 . . . . . 129

**Disegno di legge n. 2486:**
Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . . 130

*ALLEGATO B*

**INTERVENTI**

Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2372 . . . . . 133

Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2373 . . . . . *Pag.* 134

Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2487 . . . . . 135

Relazione orale del senatore Sodano Calogero sul disegno di legge n. 2488 . . . . . 137

Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2489 . . . . . 139

Relazione orale del senatore Sodano Calogero sul disegno di legge n. 2547 . . . . . 140

Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2549 . . . . . 142

Relazione orale del senatore Martone sul disegno di legge n. 2612 . . . . . 143

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 2613 . . . . . 144

Relazione orale del senatore Sodano Calogero sul disegno di legge n. 2614 . . . . . 145

Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2486 . . . . . 147

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** . 148

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . 157

Annunzio di presentazione . . . . . 157

Assegnazione . . . . . 157

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . . 158

**CORTE COSTITUZIONALE**

Composizione . . . . . 158

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di documentazione . . . . . 158

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 73

Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni . . . . . 159

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti . . . . . 159

Mozioni . . . . . 159

Interrogazioni . . . . . 160

*ERRATA CORRIGE* . . . . . 166

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

# RESOCONTO SOMMARIO

## Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*La seduta inizia alle ore 15,03.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,06 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione. Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica che la Camera dei deputati ha trasmesso i disegni di legge di bilancio e finanziaria (atti Senato nn. 2513-B e 2512-B), che sono stati assegnati in sede referente alla Commissione bilancio ed in sede consultiva alle Commissioni permanenti ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, fin d'ora autorizzate a convocarsi.

### Sull'ordine dei lavori

BORDON *(Mar-DL-U)*. Sollecita la Presidenza a far sì che il disegno di legge n. 1206-B in tema di conflitti di interesse sia discusso dal Senato. Infatti, dopo aver più volte ribadito la necessità di esaminarlo subito dopo

l'approvazione della legge Gasparri, ora sembra che la maggioranza abbia meno fretta, probabilmente per i problemi che, dal combinato disposto delle due normative, verrebbero a gravare sulla situazione personale del Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Il disegno di legge è all'ordine del giorno della seduta odierna, come stabilito all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

PASSIGLI *(DS-U)*. La maggioranza voleva posporre l'approvazione del disegno di legge sul conflitto di interessi alla legge Gasparri poiché nella prima viene configurato come conflitto il caso in cui il Governo adotti misure recanti vantaggi specifici patrimoniali per il titolare di una carica di Governo o di un suo familiare. Ora, è auspicabile che il calendario venga rispettato, ma qualora così non fosse, sarebbe opportuno che il Governo modificasse, oltre alla legge Gasparri, anche quella sul conflitto di interessi, alla prima intimamente connessa.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1296)** ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità***

**(1050)** ***MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità***

**(1226)** ***FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti***

**(1258)** ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere***

**(1259)** ***COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali***

**(1260)** ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***

**(1261)** ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità***

**(1367)** ***FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità***

**(1426)** ***CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi***

**(1536)** ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati***

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è iniziata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

ZANDA *(Mar-DL-U)*. L'articolo 3, concernente il tirocinio e la formazione degli uditori giudiziari e l'aggiornamento professionale dei magistrati è uno dei più importanti del provvedimento. Tra gli emendamenti presentati, il 3.102 sopprime la configurazione della Scuola superiore della magistratura come ente autonomo, dal momento che essa avrebbe tutto da guadagnare da un completo incardinamento nell'apparato giudiziario; l'emendamento 3.108 ha lo scopo di impedire ulteriori sottrazioni di magistrati a compiti di istituto per impiegarli in funzioni di tipo amministrativo; l'emendamento 3.112 prevede che il tirocinio si svolga in misura maggiore presso gli uffici giudiziari che non presso la Scuola.

FASSONE *(DS-U)*. L'istituzione della Scuola superiore della magistratura è una iniziativa meritoria del Governo, che adegua l'Italia alle esperienze maturate in tutti i Paesi più avanzati dell'Europa. E' necessario che tale scuola, come richiesto dall'emendamento 3.104 (testo 2), impronti la sua attività alla formazione degli uditori e dei magistrati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico e che, come richiesto dall'emendamento 3.109, abbia un respiro ed una dimensione europei.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Con l'emendamento 3.300 si dispone che nel corso del tirocinio debbano in ogni caso essere previsti dei periodi di formazione in strutture esterne alla scuola.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Il parere è favorevole, oltre che ovviamente sugli emendamenti a propria firma che illustra sommariamente, anche sugli emendamenti 3.104 (testo 2), 3.106 (in un testo riformulato), 3.108 (anch'esso in un testo riformulato) e 3.114. Invita invece i presentatori a ritirare l'emendamento 3.113. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore, esprimendo particolare apprezzamento per l'emendamento 3.104 (testo 2).

*Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.101 e 3.102 identico al 3.103. L'emendamento 3.100 è improcedibile.*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.104 (testo 2), rilevando tuttavia la sua stretta connessione con il 3.103, tendente a sopprimere l'autonomia della Scuola superiore della magistratura per sottolineare invece lo stretto rapporto con un organo di rilievo costituzionale come il CSM. La formazione professionale del magistrato nei suoi vari aspetti, compresi quelli relativi alla trasmissione di specifici valori, non può essere assicurata da un ente autonomo.

*Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 3.104 (testo 2) e respinge il 3.105.*

BOBBIO Luigi, *relatore*. Propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 3.106 (testo 2) *(v. Allegato A)*.

CALVI *(DS-U)*. Concorda con la modifica proposta dal relatore, che contribuisce ad aprire la scuola alla cultura giuridica del Paese e quindi anche all'università. Ritira quindi l'emendamento 3.110.

*Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 3.106 (testo 2) e respinge l'emendamento 3.107.*

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Accetta la riformulazione dell'emendamento 3.108 proposto dal relatore, cui dà atto di aver colto il senso dell'emendamento.

*Il Senato approva emendamento 3.108 (testo 2). (v. Allegato A).*

FASSONE *(DS-U)*. Invita il relatore a modificare il parere contrario sull'emendamento 3.109, che assicura alla scuola un respiro europeo ed internazionale e favorisce maggiormente la reciprocità degli scambi culturali.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Accogliendo l'invito del senatore Fassone, esprime parere favorevole sul 3.109.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva l'emendamento 3.109.*

FASSONE *(DS-U)*. L'emendamento 3.111 è rilevante in quanto l'aumento delle funzioni monocratiche richiede l'estensione del periodo di tirocinio.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CALVI (DS-U) ai sensi dell'articolo 102-*bis *del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 3.111.*

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.112, che tende ad incrementare le sessioni svolte presso gli uffici giudiziari.

*Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 3.112, 3.300 e 3.115 ed approva gli emendamenti 3.500 e 3.114.*

PRESIDENTE. L'emendamento 3.113 si intende ritirato.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.501, in quanto la valutazione sull'idoneità all'assunzione delle funzioni è formulata in modo indeterminato ed atecnico.

CENTARO *(FI)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo, che ritiene opportuno che a conclusione del tirocinio sia prevista una valutazione di idoneità allo svolgimento delle funzioni.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 3.501.*

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.502 (testo 2), in attesa del parere della 5ª Commissione. Dichiara altresì improcedibili gli emendamenti 3.116 e 3.117.

*Il Senato approva l'emendamento 3.503.*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 3.118 propone che nella programmazione dell'attività didattica la Scuola tenga conto degli indirizzi formulati dal Consiglio superiore della magistratura e che possa avvalersi delle sue proposte. Si assicura in tal modo un forte raccordo tra la Scuola e il CSM, evitando di considerarlo alla stregua di altri organi ed organizzazioni, cosa che incrinerebbe il profilo costituzionale dell'organo di autogoverno della magistratura.

FASSONE *(DS-U)*. L'emendamento 3.118 pone l'accento sulla necessità di mantenere uno stretto collegamento tra la Scuola e il Consiglio superiore della magistratura, secondo quanto avviene nei Paesi europei in cui esiste un organo di autogoverno della magistratura. Peraltro, il CSM svolge funzioni di formazione in alcuni settori e lo stesso Presidente della

Repubblica ha posto l'accento sulla rilevanza di tale compito. *(Applausi del senatore Maritati).*

CENTARO *(FI)*. Forza Italia voterà contro l'emendamento in quanto la formazione non è tra le competenze del Consiglio superiore della magistratura. Nel momento in cui si istituisce una Scuola superiore della magistratura viene meno quel compito di formazione che il CSM meritoriamente finora ha svolto ed appare positivo che tale funzione assuma piena autonomia, aperta al contributo anche di altri profili professionali.

SEMERARO *(AN)*. Dichiara il voto contrario del Gruppo sull'emendamento in quanto la disposizione delinea un sistema innovativo di formazione e aggiornamento professionale, profondamente diverso rispetto a quello oggi esistente, cui occorre assicurare una propria autonomia.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Dichiara il voto favorevole dei Verdi all'emendamento che offre una formulazione più precisa della norma, individuando l'organo competente a fornire gli indirizzi che l'attività di formazione deve seguire, che altro non può essere che il Consiglio superiore della magistratura.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 3.118. Sono quindi respinti gli emendamenti 3.119 e 3.301.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.120 e 3.123 sono improcedibili.

*Il Senato approva il 3.504 (con la conseguente preclusione del successivo 3.121) e respinge gli emendamenti dal 3.122 al 3.126.*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 3.127 è volto ad assicurare che tutti i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado siano sottoposti alle valutazioni periodiche di professionalità.

*Il Senato respinge l'emendamento 3.127.*

PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non viene posto in votazione. È quindi accantonato l'articolo 3 nonché l'emendamento aggiuntivo 3.0.100, anch'esso all'esame della 5ª Commissione.

Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.103, 4.107, 4.108, 4.113, 4.121, 4.123 (testo 2), 4.124 e 4.125.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Gli emendamenti riferiti all'articolo 4 riguardanti i consigli giudiziari ne propongono in primo luogo una diversa composizione, rimodulando le diverse componenti in considerazioni del fatto che l'introduzione di due rappresentanti regionali, vantata dal ministro Castelli quale apertura alla società civile, appare quanto meno inutile, considerato che, essendo privi di competenza tecnica, non possono offrire alcun apporto positivo a tali organismi, che svolgono prevalentemente attività di organizzazione. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U)*.

FASSONE *(DS-U)*. Nel sottolineare che la riformulazione dell'articolo 2, con la previsione di una progressione di carriera per concorsi, ha di fatto svuotato i consigli giudiziari dei compiti fondamentali relativi alla valutazione, gli emendamenti presentati sono volti quanto meno ad evitare che al loro interno prevalga una maggioranza di componenti esterni alla magistratura.

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Gli emendamenti presentati all'articolo 4 hanno lo scopo di riequilibrare la composizione dei consigli giudiziari per mantenere la maggioranza ai giudici togati.

AYALA *(DS-U)*. E' giusto che i consigli giudiziari siano aperti al rapporto con il mondo dell'avvocatura ed anche ad apporti esterni al mondo togato, come avviene per il Consiglio superiore della magistratura, ma non si comprende perché nella nuova composizione essi dovrebbero includere un numero pari di membri togati e non togati. Per quanto riguarda poi la presenza di componenti eletti dai Consigli regionali, è necessario che la nomina avvenga con votazione a maggioranza qualificata ed interessi persone estranee al Consiglio regionale interessato.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Con l'emendamento 4.121 i membri non togati dei consigli giudiziari potranno svolgere tutte le funzioni dei membri togati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Auspicando l'approvazione degli emendamenti 4.500 e 4.501, propone una diversa formulazione dell'emendamento 4.121, con la soppressione dei numeri *2)* e *3)*, invitando a ritirare l'emendamento 4.125. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorda con il relatore, in particolare per quanto riguarda la riformulazione del 4.121.

CALVI *(DS-U)*. Voterà a favore della soppressione dell'articolo proposta con l'emendamento 4.100, in quanto il testo in esame stravolge il sistema dei consigli giudiziari che ha fin qui dato buoni risultati e che potrebbe ancora darne, nonostante i meccanismi concorsuali previsti dalla

legge abbiano sottratto loro numerose prerogative nella valutazione della condotta dei singoli magistrati. Infatti i consigli vengono mantenuti, ma con funzioni apparenti. *(Applausi del senatore Fassone).*

MANZIONE *(Mar-DL-U).* Nella seduta pomeridiana l'articolo 3 è stato accantonato in attesa di un parere della Commissione bilancio e problemi analoghi si pongono anche per l'articolo 4. Propone pertanto di sospendere l'esame del disegno di legge, anche nella considerazione che è necessario iniziare la sessione di bilancio e i prossimi articoli sono fonte di disaccordo totale tra maggioranza e opposizione.

PRESIDENTE. La decisione può essere assunta soltanto all'unanimità.

TIRELLI *(LP).* La maggioranza valuti, prima di prendere questa decisione. E' infatti evidente che la sinistra non vuole approvare la riforma: non lo ha fatto nella scorsa legislatura ed oggi, dopo molti mesi di esame in Commissione, cerca di rinviare ancora il momento decisionale. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Carrara).*

PELLICINI *(AN).* E' all'esame del Senato una riforma fondamentale, che investe la vita di una componente essenziale dello Stato. Poiché tutti sottolineano l'esigenza di innovazione, è necessario che il Parlamento nel suo insieme, senza divisioni di parte, lavori per il bene della Repubblica. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

*Il Senato respinge l'emendamento 4.100.*

MANZIONE *(Mar-DL-U).* Chiede che la votazione dell'emendamento 4.101 sia preceduta dalla verifica numero legale. *(Applausi ironici dal Gruppo LP e del senatore Carrara).*

PRESIDENTE. Dispone la verifica, avvertendo che alla luce di tale richiesta verranno assunte le determinazioni preannunciate in tema di rispetto dei tempi della discussione indicati dalla Conferenza dei Capigruppo, ormai ampiamente esauriti. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 17,01, è ripresa alle ore 17,22.*

## Presidenza del presidente PERA

*Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.101, 4.102, 4.106, 4.104 (testo 2), 4.105 (testo corretto), 4.109 e 4.110.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.103, 4.107 e 4.108 sono improcedibili.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Dichiara il voto favorevole all'emendamento 4.111, che modifica il testo nella parte in cui prevede l'impossibilità per gli avvocati che hanno svolto attività nel distretto di essere chiamati dal Consiglio regionale a far parte del consiglio giudiziario.

*Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.111, 4.112, 4.114, 4.115 e 4.116. Il Senato approva l'emendamento 4.500.*

PRESIDENTE. L'emendamento 4.113 è improcedibile.

CALVI *(DS-U)*. L'emendamento 4.117 restituisce ai consigli giudiziari le competenze sottratte dall'articolo 2, in quanto si ritiene opportuno potenziare un istituto che esalta i poteri delle strutture locali rispetto a quelle centrali. L'emendamento prevede che il consiglio giudiziario possa valutare, oltre all'attività giudiziaria e scientifica del magistrato, anche l'equilibrio, il rapporto con i soggetti processuali e la deontologia professionale.

*Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.117, 4.118 e 4.119. Il Senato approva l'emendamento 4.501.*

AZZOLLINI *(FI)*. Motiva il parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 4.121.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Ne prende atto e ritira gli emendamenti 4.121 e 4.125.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.123 (testo 2) è improcedibile.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 4.124.*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Annuncia il voto convintamente contrario sull'articolo 4, nel quale le buone intenzioni non si sono tradotte in fatti concreti, visto che i rappresentanti della società civile all'interno dei consigli

giudiziari vengono esclusi dalla valutazione della professionalità dei magistrati. Inoltre, non vengono disciplinate le competenze del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. L'articolo 4 evidenzia le profonde contraddizioni tra gli obiettivi del disegno di legge e la loro effettiva realizzazione. Si proclama l'efficienza, ma si istituisce il consiglio direttivo della Cassazione senza specifiche competenze, determinando così un principio di inefficienza, oltre all'ulteriore indebolimento del CSM, che è il principale obiettivo del provvedimento; il fine proclamato di spoliticizzare la magistratura viene smentito dalla previsione che i componenti dei consigli giudiziari siano nominati da organi politici quali i Consigli regionali. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U)*.

PRESIDENTE. Segnala che alcuni Gruppi hanno abbondantemente superato i tempi stabiliti, per cui invita ad una maggiore ragionevolezza nell'impiego del tempo.

CALVI *(DS-U)*. Il Gruppo voterà contro in quanto l'articolo 4 sancisce l'inutilità dei consigli giudiziari, il cui ruolo è svuotato dall'eccessivo peso dei concorsi e le cui deliberazioni sull'attività dei magistrati saranno prive di effetti significativi. Al contrario, l'istituto andrebbe potenziato esaltandone la componente territoriale, che risponde all'originaria missione dell'organismo, che è quella di svolgere a livello locale un controllo sull'andamento dell'amministrazione della giustizia, sulle capacità e la deontologia professionale dei magistrati.

CENTARO *(FI)*. Il Gruppo voterà a favore dell'articolo 4, che realizza un decentramento delle attività del CSM, rilevando che la legge definisce precisamente le competenze del consiglio direttivo della Cassazione. È inoltre condivisibile la disposizione che preclude agli avvocati che abbiano esercitato negli ultimi cinque anni nel distretto di essere nominati dai Consigli regionali, per impedire di trasferire nei consigli giudiziari eventuali rapporti esacerbati nei confronti dei magistrati.

*Il Senato approva l'articolo 4, nel testo emendato.*

BOBBIO Luigi, *relatore*. Ritiene vi siano le condizioni per esaminare gli emendamenti accantonati agli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa pertanto all'esame degli articoli precedentemente accantonati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.101.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorda con il relatore.

AYALA *(DS-U)*. Prende atto con soddisfazione del parere espresso e propone una nuova formulazione del 2.197 (testo 2) *(v. Allegato A)*. Inoltre, in considerazione del rilevante lavoro svolto sui primi quattro articoli del disegno di legge e della complessità dell'articolo 5, propone che la discussione di tale articolo venga rinviata dopo la votazione degli articoli accantonati.

*Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 1.101 e l'articolo 1 nel testo emendato. Sono inoltre approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.511 (testo 2) e 2.512.*

BOBBIO Luigi, *relatore*. In ordine all'emendamento 2.197, chiede ai presentatori se abbiano proceduto alla riformulazione.

AZZOLLINI *(FI)*. A prescindere dalla riformulazione, ai fini dell'espressione del parere della 5ª Commissione occorrono assicurazioni circa l'esclusione dall'ipotesi relativa alla possibilità di condurre a conclusione alcuni processi nel caso di cessazione dal servizio del magistrato per pensionamento.

AYALA *(DS-U)*. Propone una riformulazione dell'emendamento *(v. Allegato A)* onde precisare che la possibilità di portare a conclusione eventuali processi debba riguardare solo quelli di particolare complessità (anziché «rilevanza»), che appare una terminologia più corretta dal punto di vista tecnico. Assicura il senatore Azzollini circa il fatto che tale possibilità sia consentita soltanto al magistrato che debba cessare dal servizio per il superamento del termine di dieci anni e dell'ulteriore proroga di due anni. *(Applausi del senatore Salvi).*

BOBBIO Luigi, *relatore*. È favorevole all'accoglimento dell'emendamento nel testo riformulato, in quanto la complessità del processo appare un riferimento di carattere tecnico che attiene al tipo di imputazione e alla quantità di imputati.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Non concorda con il parere del relatore in quanto i concetti di rilevanza e di complessità appaiono analoghi ed attengono ad una sfera di ordine qualitativo, che rischia di dare luogo a disparità di trattamento in considerazione del fatto che la decisione viene necessariamente rimessa al Consiglio superiore della magistratura. Peraltro, sussistono già nell'ordinamento giudiziario molte ipotesi in cui il processo deve ricominciare.

AZZOLLINI *(FI)*. Alla luce dei chiarimenti effettuati circa il fatto che la fattispecie non si applica in caso di cessazione dal servizio del magistrato per pensionamento, modifica il parere contrario precedentemente espresso in parere di nulla osta.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Invita il Ministro a riconsiderare il parere contrario in quanto il concetto di complessità è prettamente tecnico e ben poco si presta a interpretazioni. Peraltro, in sede di predisposizione dei decreti delegati sarà cura prevedere una configurazione più articolata.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Nell'intento di operare un'opportuna mediazione, si rimette all'Aula. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

*È quindi approvato l'emendamento 2.197 (testo 2).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. La reiezione degli emendamenti dell'opposizione volti a garantire un'effettiva autonomia della magistratura dalla politica, mediante l'incompatibilità tra l'assunzione di incarichi nei partiti e istituzionali e la permanenza nell'esercizio della funzione di magistrato, rende evidente la contraddittoria posizione del Governo e della maggioranza sulla giustizia che asserisce di muoversi al fine di assicurare un'effettiva autonomia della magistratura dalla politica ma nei fatti tende a limitare i poteri della magistratura stessa.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Dichiara il voto contrario dei Verdi all'articolo 2, che evidenzia la mancanza di univocità nella linea del Governo laddove ha acconsentito allo stravolgimento del testo originario mediante l'approvazione in Commissione del maxiemendamento riguardante l'ingresso in magistratura e la progressione della carriera, con il rischio di determinare gravi ritardi e ulteriori inefficienze nell'amministrazione della giustizia. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta).*

FASSONE *(DS-U)*. Dichiara il voto contrario dei Democratici di sinistra all'articolo 2, nonostante le modifiche intervenute in fase di esame da parte dell'Aula, in quanto il sistema di progressione di carriera delineato limita la valutazione del magistrato ad un mero profilo tecnico, senza considerare il profilo professionale complessivo del magistrato. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Bedin e Soliani).*

*Il Senato approva l'articolo 2, nel testo emendato.*

BOBBIO Luigi, *relatore*. Propone di accantonare l'articolo 5 e di passare alla votazione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*Il Senato approva l'articolo 6.*

PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta della 5ª Commissione sull'emendamento 3.502 (testo 2) *(v. Resoconto stenografico).*

AZZOLLINI *(FI)*. La riformulazione dell'emendamento ha consentito l'espressione di un parere di nulla osta.

*È quindi approvato l'emendamento 3.502 (testo 2) nonché l'articolo 3, nel testo emendato.*

BOBBIO Luigi, *relatore*. Propone di rinviare il prosieguo dell'esame del disegno di legge.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorda e coglie l'occasione per rivolgere all'Assemblea l'augurio di buone feste. *(Applausi)*.

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2092)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 2092 nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2093)** ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 2093 nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2376)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché il disegno di legge n. 2376 nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2490)** ***Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3 nonché il disegno di legge n. 2490 nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2550)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzioni PROVERA si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché il disegno di legge n. 2550 nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2460)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000***

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché il disegno di legge n. 2460 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2372)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Provera a svolgere la relazione orale.

PROVERA, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, dopo aver dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 2372 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2373)** ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Provera a svolgere la relazione orale.

PROVERA, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, dopo aver dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 2373 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2487)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patri-***

***monio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Provera a svolgere la relazione orale.

PROVERA, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, dopo aver dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 2487 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2488)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Calogero Sodano a svolgere la relazione orale.

SODANO Calogero, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, dopo aver dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 2488 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2489)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Provera a svolgere la relazione orale.

PROVERA, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, dopo aver dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 2489 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2547)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Calogero Sodano a svolgere la relazione orale.

SODANO Calogero, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, dopo aver dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 2547 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2549)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Provera a svolgere la relazione orale.

PROVERA, *f. f. relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire,

dopo aver dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 2549 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2612)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Martone a svolgere la relazione orale.

MARTONE, *relatore*. Nel consegnare il testo scritto della relazione, sollecita il Governo a depositare lo strumento di ratifica in tempo utile per consentire all'Italia di partecipare all'incontro di febbraio a Kuala Lumpur. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Assicura che gli adempimenti saranno computi con tempestività.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico).*

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 2612 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2613)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Pianetta a svolgere la relazione orale.

PIANETTA, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, dopo aver dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 2613 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2614)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Calogero Sodano a svolgere la relazione orale.

SODANO Calogero, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario BONIVER rinunciato ad intervenire, dopo aver dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 2614 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2486)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Provera a svolgere la relazione orale.

PROVERA, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario BONIVER rinunciato ad intervenire, dopo aver dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

PELLICINI *(AN)*. Richiamando l'importanza del bacino mediterraneo, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Fasolino).*

*Il Senato approva il disegno di legge n. 2486 nel suo complesso.*

PRESIDENTE. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno della seduta del 22 dicembre.

*La seduta termina alle ore 18,38.*

# RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15,03).*
Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cambursano, Chincarini, Cursi, D'Alì, Degennaro, Mantica, Moncada Lo Giudice, Pasinato, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Tunis, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brutti Paolo, Dentamaro e Fisichella, per presiedere una commissione di concorso; Amato, per attività della Conferenza intergovernativa.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 15,06).*

## Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

## Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Camera dei deputati ha trasmesso i disegni di legge finanziaria e di bilancio per l'anno 2004 (Atti Senato nn. 2512-B e 2513-B).

Tali provvedimenti sono stati deferiti alla 5ª Commissione permanente, in sede referente, con i pareri di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. In conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni medesime sono autorizzate a convocarsi a conclusione della seduta pomeridiana odierna.

## Sull'ordine dei lavori

BORDON *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, come lei sa, giacché come Vice Presidente del Senato partecipa alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, nella penultima riunione di quest'ultima fu inserito nel calendario dei lavori il disegno di legge di iniziativa dell'allora ministro della funzione pubblica Frattini, meglio conosciuto come disegno di legge sul conflitto di interessi.

Ricordo che in quell'occasione avanzai alcune obiezioni, perché mi sembrava necessario che all'esame di quell'argomento si dedicasse più tempo, per riflettere meglio, anche se eravamo alla terza o quarta lettura.

Su quel tema, come è noto, abbiamo sollevato problematiche piuttosto ampie e incisive, manifestando opinioni non convergenti con quelle della maggioranza e del Governo e affermando che quel provvedimento tutto faceva tranne che evitare radicalmente il conflitto di interessi, era poco più che borotalco.

Mi venne risposto che era invece urgente esaminarlo e che si trattava di un passaggio rapidissimo, puramente tecnico (considerazione invero assai singolare, che fa il paio con quella sui tecnici del Quirinale). Fu quindi approvato il calendario, nel quale si prevedeva che quel disegno di legge venisse definitivamente licenziato subito dopo l'approvazione della legge Gasparri.

Non sarà sfuggito a nessuno (fra l'altro, ne parla oggi un giornale non contestabile, cioè quello di proprietà del fratello dell'onorevole Berlusconi) che improvvisamente questo provvedimento non è più ritenuto urgente, non si capisce se da parte della Presidenza o della maggioranza.

A questo punto, ci si pone un interrogativo: cosa è successo nel frattempo? Come dice un nostro autorevolissimo collega, ricordando le Sacre Scritture: a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Sono quindi andato a rileggermi il combinato disposto del disegno di legge sul conflitto di interessi e della legge Gasparri, che – come sapete – è stata rinviata alle Camere per un nuovo esame (naturalmente tutto ciò non si poteva prevedere, quando secondo la maggioranza c'era l'urgenza di approvare il provvedimento sul conflitto di interessi). Ho così potuto constatare che perfino il disegno di legge da noi considerato poco meno che inoffensivo, quasi borotalco, se approvato prima del varo definitivo della legge Gasparri, porrebbe qualche problema all'attuale Presidente del Consiglio.

Ora, pare di capire che anche il calendario dei lavori, o meglio l'ordine del giorno, in questo caso, del Senato della Repubblica sia in stretta relazione con faccende che dovrebbero esulare totalmente dalla nostra disposizione nell'attività legislativa. La pregherei, quindi, di riconsiderare tale questione e di valutare se non sia il caso di affrontare (ovviamente, a questo punto, a gennaio, me ne rendo perfettamente conto) per davvero questa discussione.

Un'ultima notazione. Il Presidente del Consiglio quando entrò in carica disse che entro cento giorni avrebbe risolto questo problema. Quando ne discuteremo, a gennaio, saranno passati esattamente mille giorni. Mi permetto di ricordare e di suggerire al Presidente del Consiglio che se in aritmetica gli zeri non contano, ma devono essere scritti dopo le virgole, nei giorni purtroppo contano. Quindi, probabilmente è venuto il momento di affrontare più seriamente la questione. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Bordon, lei formalmente chiede di rinviare la discussione del disegno di legge sul conflitto d'interessi?

BORDON *(Mar-DL-U).* No, Presidente, io chiedo di farla, a questo punto. Ma temo – torno a dire – che saranno altri, oggi, ad avere l'intenzione di rinviarla.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Bordon, ma l'ordine del giorno e la sequenza della discussione dei provvedimenti al nostro esame sono stati definiti dalla Conferenza dei Capigruppo, con decisione assunta all'unanimità, lei presente. Pertanto, ulteriori discussioni a tal proposito si potranno tenere in quella sede.

* PASSIGLI *(DS-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo anch'io sull'ordine dei lavori, dato che il senatore Bordon ha toccato il punto relativo alla legge sul conflitto di interessi, che era stata inizialmente calendarizzata per oggi.

Non era casuale che si fosse stabilito che il disegno di legge sul conflitto d'interessi dovesse seguire l'approvazione della legge Gasparri, perché nel disegno di legge sul conflitto d'interessi – ancorché si tratti di una legge che certo non risolve il problema – vi era un articolo che qualificava come situazione di conflitto di interessi quella in cui il Governo avesse adottato misure che portassero ad un vantaggio specifico e patrimoniale del titolare di cariche del Governo o di sue imprese.

È difficile pensare ad una legge che porti un vantaggio specifico e patrimoniale più evidente ad un'impresa di proprietà di un titolare di cariche di Governo della legge Gasparri, almeno per quanto concerne Rete 4; così come sarebbe difficile pensare che un decreto-legge che riguardasse Rete 4 non porti un vantaggio specifico e patrimoniale per il Presidente del Consiglio. Quindi, non a caso l'approvazione della legge sul conflitto di interessi era posposta a quella sulla Gasparri.

E allora, i casi sono due: o si decide di rispettare il calendario, e in questo senso non avrei obiezioni ad una immediata trattazione; oppure, se il disegno di legge deve seguire la scadenza in calendario che prevedeva l'approvazione preventiva della legge Gasparri, allora se sulla legge Gasparri torneremo (e ci dovremo tornare comunque, quale che sia la decisione del Governo, se modificarla o ripresentarla tale e quale all'approvazione delle Camere) vi è l'occasione per rivedere anche la legge sul conflitto d'interessi.

Quindi, la mia richiesta è o di rispettare il calendario nelle sue date, e quindi che si discuta prima di Natale anche del disegno di legge sul conflitto di interessi; oppure di rispettare la logica che presiedeva a quella decisione della Conferenza dei Capigruppo, allora la richiesta diviene politica, e cioè che il Governo valuti anche, insieme alle modifiche da apportare alla legge Gasparri, quali sono le modifiche da apportare al disegno di legge sul conflitto di interessi che alla Gasparri è intimamente connesso.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, come lei ha ricordato, il disegno di legge sul conflitto di interessi segue immediatamente quello sull'ordinamento giudiziario e pertanto, concluso questa sera l'esame del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario, potremo affrontare anche il tema del conflitto di interessi.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1296)** ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità***

**(1050)** ***MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità***

**(1226)** ***FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti***

**(1258)** ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere***

**(1259)** ***COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali***

**(1260)** ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***

**(1261)** ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità***

**(1367)** ***FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità***

**(1426)** ***CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi***

**(1536)** ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati***

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che ora riprendiamo.

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'articolo 3 di cui oggi discutiamo e riguardo al quale ho presentato alcuni emendamenti è, a mio parere, uno degli articoli più importanti di questo disegno di legge, perché è quello che riguarda il tirocinio e la formazione degli uditori giudiziari e l'aggiornamento professionale dei magistrati. È pertanto un articolo che va esaminato con molta attenzione in ogni suo dettaglio.

Io, riferendomi anche agli emendamenti già illustrati ieri sera, proseguo con l'illustrazione di alcuni particolari la cui modifica potrebbe, a mio avviso, aumentare in modo consistente la qualità del disegno di legge.

Mi riferisco intanto all'emendamento 3.102, concernente la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, lettera che, come voi sapete, prevede l'istituzione della Scuola superiore della magistratura.

Si tratta di una decisione evidentemente rilevante, di un istituto di nuova creazione, che il nostro ordinamento non conosce. Il testo del disegno di legge prevede che la Scuola superiore venga istituita come ente autonomo, mentre l'emendamento 3.102 prevede la soppressione della dizione «ente autonomo».

Signor relatore, la Scuola superiore della magistratura è l'istituto delegato alla formazione dei magistrati in tutte le fasi della loro carriera. Si tratta di un istituto interno all'ordine giudiziario così com'è stato disegnato dal disegno di legge che stiamo discutendo.

Io francamente non capisco perché si debba pensare, per la Scuola superiore, ad un ente autonomo; quale vantaggio mi chiedo possiamo in qualche modo immaginare per il tirocinio e la formazione dei magistrati da un istituto di cui venga formalmente dichiarata l'autonomia.

Non capisco francamente quale obiettivo vogliamo raggiungere dichiarando ente autonomo una Scuola la quale viceversa mi sembra, ove la si voglia istituire, avrebbe tutto da guadagnare da una completa immedesimazione con l'ordine giudiziario. È come se noi pensassimo a un'accademia militare ente autonomo e non posta all'interno delle Forze armate o ad un'accademia di un'azienda al di fuori delle strutture tradizionali della stessa.

Permetta, signor relatore, permettetemi, onorevoli colleghi, anche due parole sull'emendamento 3.108, che definisce l'autonomia contabile e organizzativa della Scuola superiore.

L'emendamento 3.108 si riferisce ad una previsione normativa, secondo la quale la Scuola potrà utilizzare personale del Ministero della giustizia, non precisando di quale personale si tratti. Si suggerisce che sia specificato che si deve trattare di personale amministrativo.

L'inserimento di questa specifica indicazione circa un utilizzo del personale amministrativo all'interno della Scuola superiore è, a mio parere, assolutamente indispensabile. Richiamo su questo punto l'attenzione del relatore, soprattutto al fine di evitare che la Scuola superiore diventi l'ennesimo luogo dove vengano impiegati anche per funzioni organizzative ed amministrative magistrati, in questo modo sottraendoli ai loro compiti di istituto.

L'emendamento 3.112 cerca di equilibrare in un modo funzionale l'utilizzo del personale inviato nella Scuola superiore per tirocinio correggendo la dizione del disegno di legge che prevede un'uguale durata dell'impiego del personale giudiziario nella Scuola e presso gli uffici giudiziari.

I due impieghi, l'uno presso la Scuola superiore, l'altro presso gli uffici giudiziari, sono previsti nel provvedimento di per eguale durata. L'emendamento suggerisce, viceversa, che il magistrato svolga il tirocinio per due terzi presso gli uffici giudiziari e soltanto per un terzo presso la Scuola superiore.

Come vede, onorevole relatore, anche questo emendamento ha come obiettivo quello di cercare di impiegare il più possibile il personale giudiziario in compiti d'istituto, facendo svolgere le attività di tirocinio principalmente all'interno degli uffici giudiziari.

Infine, l'emendamento 3.119, che si riferisce alla lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 3, prevede che le parole: «possa avvalersi» siano sostituite con le altre: «si avvalga» al fine di evitare che venga ripetuta in un testo di legge una dizione puramente discrezionale che non si adatta all'obiettivo che si vuole raggiungere.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.104 (testo 2), il primo della serie di cui sono primo firmatario, ha valore di simbolo. Io penso però che la politica sia anche costruzione di un universo simbolico. Quindi, confido che esso sarà accolto proprio per il valore che ha.

Si parla di Scuola superiore della magistratura, in Italia, da almeno vent'anni. Dico in Italia perché nel resto d'Europa se ne parla da parecchi decenni, anzi, da alcuni decenni è già stata istituita, se pensiamo che la Spagna è la sede della più antica scuola europea sin dal 1944 e che l'*École nationale de la magistrature* di Bordeaux è stata istituita nientemeno che nel 1958. Se ne parla in tutta Europa ed è stata istituita in tutta Europa: ho già menzionato la Spagna e la Francia; in Germania si annovera la *Richterakademie*; esiste in Olanda, in Svizzera, in Norvegia, in Portogallo e forse in altri Paesi.

Solo l'Italia, tra i Paesi più avanzati, ancora non ha provveduto all'istituzione della Scuola e se questo Governo lo farà, sebbene senatore dell'opposizione, debbo riconoscere che questo ne costituirà un notevole merito. Il punto critico è quale Scuola uscirà da questo disegno del Governo.

L'emendamento si propone semplicemente di aggiungere, tra i contenuti e gli obiettivi della Scuola, la cura che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico e credo valga la pena di insistere su questo, onorevoli colleghi.

Perché da tanto tempo si parla di Scuola della magistratura, in Italia, e non la si è ancora realizzata? Perché c'è un nodo costituzionale non facilmente risolvibile. Scuola significa trasmissione di conoscenze e la trasmissione di conoscenze, in qualche modo, modella il destinatario della trasmissione. La Scuola, quindi, può essere un veicolo di indottrinamento e la magistratura non può essere indottrinata. Questo è il nodo che siamo

chiamati insieme a sciogliere e dico insieme perché, se davvero c'è un punto che esige una convergenza *bipartisan*, è proprio questo.

Qual è la difficoltà grossa? Una Scuola dovrebbe – deve – insegnare principalmente come si interpreta l'ordinamento giudiziario, ma ai magistrati non si può insegnare l'interpretazione, perché insegnare vuoi dire plasmarli, vuoi dire modellarli, vuol dire esercitare sulla magistratura quella influenza debole contro la quale noi siamo avvertiti e oppositori.

Allora, qual è il punto possibile di convergenza di questo nodo che involge delicate strutture costituzionali? Il punto possibile, a mio giudizio, è che una Scuola della magistratura deve insegnare le tre accezioni fondamentali del sapere, che sono il sapere vero e proprio, il saper fare e il saper essere.

Sapere come somma di conoscenze tecniche di cui il magistrato deve essere investito con altissimo grado di professionalità che l'Università e il concorso non assicurano perché egli deve costantemente aggiornarsi non solo sulle innovazioni normative, ma anche sulla sensibilità sociale che presiede all'uso delle proposizioni normative via via varate. Saper fare, perché il magistrato deve essere in grado di applicare le categorie giuridiche secondo le aspettative che la società rivolge alla magistratura nell'esercizio della giurisdizione. Saper essere è consapevolezza del proprio ruolo, consapevolezza della propria funzione, consapevolezza degli effetti sociali che le proprie decisioni in ogni caso proiettano assai al di là del caso deciso. Sapere, saper fare e saper essere sono tre componenti fondamentali di questa trasmissione di conoscenze di cui la Scuola vuol essere protagonista.

Allora, se le cose stanno così, la Scuola deve essere, per quanto possibile, rispettosa di questa eccezione rappresentata dal fatto che, mentre in altre scuole la committenza è diversa dai fruitori, in questo caso committenti e fruitori coincidono.

Sono i bisogni espressi dalla magistratura che devono trovare nella Scuola illuminazione e risposte.

Ecco perché insistiamo molto su un punto che, purtroppo, ci ha visti contrapposti in forza di pregiudizi difficili da sradicare. Noi riteniamo che la Scuola non può e non deve essere veicolo di indottrinamento; la Scuola deve essere essenzialmente espressione della magistratura, non nel senso di consolidare il concetto di corporazione e di *turris eburnea*, ma nel senso di essere l'espressione vera dei bisogni che nascono all'interno della magistratura stessa.

Pertanto, riteniamo molto importante che il preambolo, la targa di ingresso della Scuola sia la declinazione di questi tre profili fondamentali – tecnico, operativo e deontologico – ai quali essa deve ispirarsi.

Reputiamo importante che la Scuola – con questo passo ad illustrare l'emendamento 3.109 – abbia un respiro ed una dimensione europea. Chi lo dovesse negare in forza di preconcetti è invitato a verificare che il Consiglio superiore della magistratura, proprio in questi giorni, ha licenziato quattro poderosi volumi che attestano la dimensione europea ed internazionale dei corsi di formazione da esso attualmente gestiti.

Il tempo mi impedisce di illustrare gli altri emendamenti presentati, sui quali, signor Presidente, le chiedo sin d'ora di potermi esprimere in sede di dichiarazione di voto.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, colleghi, illustro l'emendamento 3.300, che prevede di eliminare la discrezionalità sulle esperienze non strettamente collegate all'ambito giudiziario. Mi riferisco agli *stage* negli studi di avvocati, nelle banche, nelle assicurazioni, nelle industrie, che mi sembrano assolutamente indispensabili e che anzi devono essere resi obbligatori rispetto alla disposta discrezionalità.

Perché insisto sulla obbligatorietà di tali esperienze? Non solo per riguardo al signor Ministro, che giustamente le apprezza al di fuori del mondo giudiziario, ma anche perché nella benedetta Scuola superiore della magistratura che si va delineando e costruendo è difficile capire chi comanderà, chi darà gli indirizzi indispensabili.

Il consiglio direttivo della Scuola superiore dovrà – mi scuso per l'elencazione – sentire il parere del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei componenti dei Consigli universitari.

Si tratta di pareri di cui non si capisce significato rispetto al decidere, che è importante non soltanto sul piano dell'insegnamento ma anche rispetto alla carriera del magistrato. La Scuola superiore della magistratura dovrà, infatti, dare un parere che contenga elementi di verifica attitudinale.

Quindi, in sostanza, andrà in rotta di collisione con il dettato dell'articolo 105 della Costituzione, il quale prevede che sia il Consiglio superiore della magistratura a decidere le assegnazioni, i trasferimenti e le assunzioni dei magistrati. Questa scheda diventerà elemento fondante nei movimenti dei magistrati.

Rendere quantomeno obbligatoria e non soltanto discrezionale questa esperienza professionale credo sia il primo punto fermo rispetto ad una decisione del consiglio direttivo che, dopo aver sentito obbligatoriamente sette pareri, non si sa ancora in forza di che cosa deciderà il piano di studi, gli insegnamenti, le materie, i temi e i programmi trattati. Si costruisce così un bel contenitore senza conoscerne il contenuto, attività per la verità importante ma certamente poco utile ai fini di una corretta gestione dell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.105 e 3.107.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 3.104 (testo 2) e 3.106. In merito a quest'ultimo emendamento suggerisco una riformulazione del comma 2-*bis)*, prevedendo la promozione di iniziative e scambi

culturali anche con altre professioni giudiziarie; in questo modo verrebbe assorbito l'emendamento 3.110 di cui il senatore Calvi è primo firmatario.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.108, ritengo sicuramente utile recuperare il testo – peraltro sostanzialmente identico al dettato del disegno di legge – nella parte relativa all'autonomia contabile, ferma restando però, dal mio punto di vista, la necessità di mantenere anche l'autonomia giuridica. Pertanto, il mio parere sull'emendamento sarebbe favorevole se il testo aggiungesse l'autonomia contabile alle altre forme di autonomia.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 3.109, 3.110, 3.111 e 3.112.

L'emendamento 3.500, da me presentato, testimonia un'evidente presa d'atto che di fronte ad un doppio concorso, quindi ad una doppia commissione, la distinzione di funzioni non può non trovare un ulteriore primo momento di attuazione nelle differenti modalità di svolgimento del tirocinio degli uditori giudiziari.

Invito inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento 3.113; diversamente il mio parere è contrario.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 3.300 e 3.115, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 3.114.

L'emendamento 3.501, da me presentato, intende corrispondere alla necessità di prevedere un atto conclusivo del tirocinio che rappresenti la carta d'ingresso all'esercizio delle funzioni.

L'emendamento 3.502 – di cui sono presentatore – va riformulato per consentire il superamento del parere contrario della 5ª Commissione. Si dovrebbe chiarire che il concetto di dispensa è connesso alla cessazione dal servizio.

Il mio parere è contrario sugli emendamenti 3.116, 3.117, 3.118, 3.119, 3.301, 3.120, 3.121, 3.122, 3.123, 3.124, 3.125, 3.126 e 3.127, mentre, ovviamente, è favorevole sugli emendamenti 3.502 e 3.504, di cui sono presentatore.

Infine, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G3.100 del senatore Centaro.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Esprimo, inoltre, particolare apprezzamento per l'emendamento 3.104 (testo 2) perché integrare le finalità cui è deputata la Scuola superiore della magistratura mi sembra quanto mai opportuno.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Zanda, identico all'emendamento 3.103, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.104 (testo 2).

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, avevo chiesta la parola per una dichiarazione di voto sull'emendamento 3.103, ma mi adatterò a farla sull'emendamento 3.104 al quale anche ho apposto la mia firma.

Con questo emendamento si chiede che l'organizzazione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari e l'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale vengano attuate sotto il profilo tecnico, operativo e deontologico.

Naturalmente questo emendamento è in stretta connessione con quello che lo precedeva, il 3.103, nel senso che una formazione che curi anche il profilo deontologico non può essere affidata all'esterno dell'organizzazione giudiziaria. Questo, come è stato ricordato da chi è intervenuto prima di me, è uno dei punti dirimenti sui quali abbiamo chiesto una disponibilità al Governo e alla maggioranza a tornare sui propri passi.

È chiaro che una scuola superiore della magistratura è in grado di offrire una formazione di tipo deontologico e di dare valori nel momento in cui li rappresenti nella forma più organica, quando sia cioè espressione di organi che abbiano un profilo costituzionale.

Nel momento in cui la scuola non ha un rapporto diretto con organi che abbiano un profilo di rilevanza costituzionale, come il Consiglio superiore della magistratura, ma viene prevista «come ente autonomo», dizione che nell'emendamento precedente chiedevamo di cancellare, il compito di intervenire sul profilo deontologico diventa estremamente più a rischio perché un ente autonomo dovrebbe curare il profilo della deontologia istituzionale.

Questa è una contraddizione in termini. Il collega Fassone è intervenuto in precedenza riproponendo qualcosa che ieri avevamo già proposto, la completezza del profilo professionale del magistrato, e ha richiamato oltre al sapere anche il saper fare e il saper essere.

Il saper fare può essere offerto anche da un ente autonomo ma il saper essere ritengo di no, perché i valori sono un bene immateriale e delicatissimo che può essere trasmesso soltanto da coloro che ne siano istituzionalmente portatori.

Questa è la ragione per cui prevedevamo che la formazione avvenisse sotto i profili tecnico, operativo e deontologico. Questo credo sia necessario, perché ogni scuola produce e riproduce valori.

Signor Presidente, lo sanno talmente bene tutti i nostri colleghi che le scuole producono e riproducono valori che anche i teorici della scuola privata sono favorevoli a quel tipo di esperienza formativa, proprio perché ritengono che produca e proponga valori parzialmente diversi, anche se possono essere compatibili con quelli della scuola pubblica.

Se allora pensiamo che i valori ai quali si rifà un magistrato, il suo saper essere, viene forgiato all'interno della scuola superiore della magistratura, questa Scuola superiore non può che essere espressione delle nostre istituzioni e derivare la sua legittimità da un rapporto forte, direi ombelicale con lo spirito della nostra Costituzione.

Questa è la ragione per cui questo emendamento ha una connessione diretta con quello precedente; poiché quest'ultimo è stato bocciato esprimo un voto favorevole sull'emendamento 3.104 condizionato in questo dal punto cui sono giunti così velocemente i nostri lavori.

Vorrei chiederle, signor Presidente, per quanto riguarda determinati emendamenti, una maggiore attenzione, perché ci autoconteniamo ma su alcuni è importante per noi intervenire.

PRESIDENTE. La ringrazio per l'autocontingentamento, ma vorrei ricordare che il Gruppo della Margherita e il Gruppo dei DS, anche rispetto alla divisione equa fra maggioranza e opposizione, hanno già superato il proprio tempo di mezz'ora. Credo vi sia stato spazio per tutti.

Metto ai voti l'emendamento 3.104 (testo 2), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.106.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, anche per recepire alcune indicazioni del senatore Calvi, sarebbe utile riformulare il numero 2-*bis* nel seguente modo: «2-*bis)* alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca».

In buona sostanza, l'intenzione condivisa è quella di agevolare in generale iniziative e scambi culturali, senza limitarli alle professioni giudi-

ziarie, recependo l'indicazione relativa alla funzione generale di incontro culturale di cui dovrebbe essere promotore la Scuola superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono la proposta di modifica.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, accogliamo la modifica che è stata peraltro oggetto di un breve dialogo con il relatore. Il problema da noi posto è quello di dare alla Scuola superiore della magistratura, e quindi ai magistrati, la possibilità di un concorso di ricerca e di studio non solo con le altre professioni giuridiche, ma anche con la cultura giuridica del nostro Paese, quindi con l'università. Mi sembra che la formulazione proposta sia corretta.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, ritira a questo punto l'emendamento 3.110?

CALVI *(DS-U)*. Con dolore lo ritiro, anche se la sostanza viene recepita.

PRESIDENTE. Colgo il dolore sul suo volto.

Metto ai voti l'emendamento 3.106 (testo 2), presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.107, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Chiedo al presentatore dell'emendamento 3.108 se accoglie la modifica proposta dal relatore.

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, accolgo la richiesta del relatore al quale do atto di aver colto il senso della mia proposta, cioè la necessità della minore dispersione possibile di personale giudiziario in funzioni non proprie.

Raccomando pertanto l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.108 (testo 2), presentato dal senatore Zanda.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.109.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, la proposta in votazione non rappresenta un punto di nevralgica importanza, mi sembra però significativa alla stessa stregua secondo la quale sono stati accordati un parere e un voto favorevoli all'emendamento 3.104.

Che la Scuola si presti ad offrire i suoi servizi anche a studenti di altra nazionalità non solo ha il valore simbolico di un respiro europeo e internazionale del quale abbiamo già discorso, ma serve soprattutto a propiziare una relazione di reciprocità. Anche i nostri aspiranti magistrati hanno un fortissimo interesse a completare la loro preparazione attraverso la presenza in scuole di Stati stranieri.

Ricordo soltanto alcune notazioni brevissime a proposito di incontri internazionali organizzati dal Consiglio superiore della magistratura: «Si pone sempre di più, anche in sede di interpretazione dei trattati internazionali, la questione della conoscenza del linguaggio giuridico proprio della lingua straniera nella quale vengono stilati gli atti normativi e le convenzioni internazionali.

Si pensi al controllo che la conoscenza delle lingue consente al magistrato circa l'effettivo rispetto, a garanzia dell'accusato in stato di arresto, del fondamentale dettato dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che gli riconosce il fondamentale diritto ad essere informato».

Confido che queste e altre considerazioni possano suggerire al relatore di modificare il proprio parere.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, credo che la seconda parte dell'emendamento 3.106, già approvato, abbia una certa attinenza con quanto lei richiede nell'emendamento 3.109. Qual è il parere del relatore?

BOBBIO Luigi, *relatore*. Presidente, condivido quello che lei dice e comunque, avendo ascoltato la prospettazione fatta dal collega Fassone, per una maggiore e migliore concretezza di esposizione e per dare coerenza e congruità alla disposizione nel suo complesso, credo di poter mutare la mia opinione sull'emendamento 3.109, sul quale pertanto esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Anche il Governo intende cambiare il proprio parere?

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.109, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 3.110 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 3.111, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, ho auspicato e auspico tuttora un tempo più lungo per l'espletamento del tirocinio. Tale richiesta nasce non da un capriccio o da un pretesto, ma dalla considerazione che sono cresciute di molto le funzioni monocratiche. Con la riforma del giudice unico, sono altissime le probabilità che l'uditore giudiziario che assume funzioni le gestisca da solo.

Ecco perché riteniamo necessario un lungo periodo di apprendimento e di formazione, in coerenza d'altronde con quanto avviene in Europa, alla quale abbiamo dichiarato di volerci omogeneizzare. Ricordo che in Francia il tirocinio ha una durata di 31 mesi (due anni e sette mesi), in Olanda di sei anni, in Germania di due anni (più tre come assessore), in Svezia di due anni e mezzo. In breve, in tutti gli altri Paesi il tirocinio ha una durata superiore a quella che noi proponiamo.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, chiediamo che questo emendamento venga posto in votazione, considerato il suo rilievo istituzionale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.111, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.112.

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, anche l'emendamento 3.112 riguarda la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3. Richiamo l'attenzione del relatore, che ha già espresso parere contrario su questo emendamento, con il quale si prevede che il tirocinio abbia una durata di 18 mesi e sia articolato in sessioni.

Nel testo del disegno di legge, già si evidenzia una indeterminatezza delle sessioni, perché si afferma che le sessioni debbono essere tendenzialmente di uguale durata. Quindi, nel disegno di legge ci si rende conto della difficoltà di precisare la questione in una fase preliminare.

Mi sembra però che – rimanendo sempre questa indicazione della tendenzialità della prescrizione – poter distinguere e dare preferibilmente una maggior durata all'applicazione presso gli uffici giudiziari piuttosto che presso la Scuola, possa essere di grande aiuto per la formazione dell'uditore giudiziario.

Pertanto, raccomanderei al relatore di rivedere il suo giudizio negativo su questo emendamento, che penso possa effettivamente contribuire ad una migliore formazione dell'uditore giudiziario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.112, presentato dal senatore Zanda.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal relatore.

**È approvato.**

L'emendamento 3.113 si intende ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.114, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.115, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.501.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto assolutamente contraria a questo emendamento del relatore. Siamo qui di fronte ad una valutazione di estrema importanza, che ha la conseguenza di estromettere dalla magistratura persone che hanno già superato quel molto difficile concorso, che sappiamo poi essere un doppio concorso. L'emendamento del relatore prevede che ci possa essere anche una valutazione contraria all'idoneità.

Ma non possiamo in una norma di legge affidare questa valutazione di idoneità ad un concetto così atecnico e così approssimativo, visto che non stiamo decidendo di un concorso di bellezza, ma stiamo decidendo se un magistrato che ha superato un concorso sia o meno idoneo a fare il magistrato. Non possiamo affidare una tale scelta alla generica espressione: «tenendo conto di tutti i giudizi espressi».

Ma giudizi espressi da chi? In che termini? Attraverso quali criteri valutativi? Come è possibile che questa così generica espressione «tutti i giudizi espressi» si coaguli poi in una valutazione di inidoneità a fare il magistrato? Siamo di fronte – mi sembra – ad una norma talmente atecnica da meritare il voto contrario di questo Senato della Repubblica.

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo emendamento. Voglio ricordare che già oggi c'è una valutazione all'esito del tirocinio in ordine al conferimento delle funzioni. Ricordo anche che, quando io svolsi il tirocinio, uno dei primi in assoluto del concorso, di fronte ad una fattispecie che era di un tizio che entra in un appartamento privato scassinando, ipotizzò tre tipi di reato: violazione di domicilio, danneggiamento e furto.

Questo dà conto del fatto che, malgrado fosse il quarto del concorso in assoluto, in tutta Italia, non aveva ancora compreso il reato complesso con le circostanze aggravanti. Ipotizziamo anche una persona che sia psicolabile e che dimostri questa sua psicolabilità nel corso del tirocinio. Malgrado possa aver scritto monumenti giuridici nei propri temi, non credo sia il caso di ammetterlo all'esercizio delle funzioni.

E allora, considerato che comunque vi è un coacervo di valutazioni che seguono nel corso del tirocinio, e considerato che già da ora vi è la valutazione ai fini del conferimento delle funzioni, che possono essere e sono state – come ricorderà il collega Fassone – in alcuni casi addirittura ritardate, proprio quando vi erano problemi sotto vari profili, ritengo che questo emendamento debba essere accolto.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Che voleva la votazione elettronica glielo avevo letto negli occhi.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. La psicolabilità va difesa.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.501, presentato dal relatore.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione). (Il tabellone elettronico indica una non omogeneità di voto nei banchi dell'opposizione).*

Vedo un voto un po' strano in questa occasione. Suggerirei una riflessione in una certa ala di quest'Aula.

Dichiaro chiusa la votazione.

**Il Senato approva** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Mi era capitato di dare indicazioni alla maggioranza, ma adesso doverne dare anche all'opposizione mi pare curioso. Si sente la mancanza di disciplina da parte della senatrice Pagano.

PAGANO *(DS-U)*. Siamo quasi in vacanza, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendo presente il presidente Azzollini e quindi in attesa delle determinazioni della Commissione bilancio, accantonerei l'emendamento 3.502 e tornerei sull'argomento appena giunga il parere della stessa Commissione. Senatore Antonino Caruso, concorda?

CARUSO Antonino *(AN)*. Signor Presidente, non so se alla 5ª Commissione può essere utile l'ascolto delle poche cose che ho da dire ad illustrazione anche del nuovo testo dell'emendamento. Però procediamo come lei crede.

PRESIDENTE. Non vedendo il presidente Azzollini, temo che i componenti della Commissione siano riuniti, quindi ci avvarremo del documento cartaceo, eventualmente.

L'emendamento 3.502 è dunque accantonato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.116 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.503, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.117 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.118.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'emendamento 3.118 riesca a limitare i danni; se sposiamo la teoria della riduzione del danno, questo è il momento di applicarla.

A me pare che, quando si parla di una Scuola superiore della magistratura come ente autonomo (lo dicevo prima), si corra il rischio di appaltarle la produzione e anche la riproduzione di valori e deontologie; allora, il raccordo con il Consiglio superiore della magistratura credo debba essere tenuto.

Le parole: «possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura» per definire l'operato della Scuola superiore della magistratura, le proprie strategie didattiche, credo debbano essere sostituite più utilmente con l'espressione: «tenga conto degli indirizzi formulati dal Consiglio superiore della magistratura», perché un conto è consentire a questo Consiglio superiore, che per poco non viene cancellato dalla Costituzione, di fare proposte di cui la Scuola può avvalersi e un conto è, invece, che il Consiglio superiore della magistratura, pur estromesso dalla gestione diretta della Scuola superiore, possa formulare indirizzi che essa ha il dovere di tenere in considerazione. Credo cioè che questa espressione ci consenta di mantenere un minimo filo diretto tra il Consiglio superiore della magistratura e la Scuola.

Mettere il Consiglio superiore della magistratura alla stregua di tutti gli enti e di tutti i soggetti che possono fornire dei consigli dei quali la Scuola può tener conto significa obiettivamente derubricarne il rango costituzionale.

Non so se ci si rende conto degli effetti che si stanno producendo. Penso che questa sia un'operazione grave, poiché il Consiglio superiore della magistratura diventa qualcosa che può essere paragonato all'ordine degli avvocati, oppure a un'università. Non è la stessa cosa.

Fra l'altro, credo in cuor mio che anche nella maggioranza alcuni di questi problemi possano essere capiti. Per esempio, l'intervento che ha svolto prima il senatore Centaro per contrastare ciò che ha detto il senatore Zancan è da me condiviso; ma con il suo intervento, che faceva giustamente riferimento anche alla qualità psicologica del magistrato, smentiva tutto quel castello di concorsi per titoli e per esami, perché sosteneva che il magistrato ha caratteristiche che non si limitano al tipo di conoscenze che ha (anche se poi ha fatto un esempio in cui le conoscenze non c'entravano) e faceva riferimento alla psicolabilità. Dunque, gli stessi princìpi enunciati un giorno vengono smentiti il giorno dopo.

Credo che questo emendamento, per quanto il relatore si sia espresso negativamente sul suo contenuto, ci aiuti a mantenere questo filo. Non è interesse di nessuno spezzare il filo che lega la Scuola superiore – che ormai è consolidato sia un ente autonomo – e il Consiglio superiore della magistratura e fare in modo che il Consiglio superiore formuli degli indirizzi e la Scuola nella sua autonomia ne tenga conto. Mettere il Consiglio alla stregua di un qualsiasi suggeritore, come potrebbe essere ogni ente privato o pubblico, significa cambiare la Costituzione. Rendiamocene conto.

Per questa ragione non solo mi dichiaro a favore, a nome del Gruppo della Margherita e di tutto il centro-sinistra, visto che i firmatari dell'emendamento 3.118 appartengono all'intera area, ma chiedo un ripensamento da parte della maggioranza e del Governo.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, svolgerò l'ultimo intervento su questo articolo, ma non posso fare altrimenti poiché esso contiene il nodo del problema. Conosco le sensazioni e addirittura le manifestazioni di diffidenza, se non di ostilità, verso il Consiglio superiore della magistratura.

Vi sono però quattro ordini di argomenti che giustificano la richiesta avanzata da questo emendamento: il primo è rappresentato dalla dimensione europea della quale abbiamo già più volte parlato e della quale con apprezzamento ho ottenuto conforto attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti. Purtroppo, il tempo non mi permette di diffondermi sull'esame di quanto avviene nel resto d'Europa, ma se posso fare quella sgradevole cosa che è il citare se stessi, ricordo che ho fatto oggetto di lunga attenzione la materia della formazione dei magistrati in Europa e ad essa ho dedicato anni di impegno.

Posso assicurare sinteticamente che le varie scuole della magistratura sono diversamente ubicate nel contesto istituzionale nei vari Paesi d'Europa e non di rado sono alle dipendenze del Ministero della giustizia. In ogni caso, laddove esiste un organo di autogoverno della magistratura, esse operano tutte, sebbene in emanazione del Ministero, in stretto collegamento con gli indirizzi dell'organo di autogoverno.

Ed è talmente evidente che la legislazione che finora ha avuto modo di occuparsi di questa materia lo ha dato come scontato. Ho ricordato già in Commissione – mi perdonerà il Ministro, che dice che non porto argomenti nuovi, ma non ricevo obiezioni nuove ai miei argomenti – che la legge 21 novembre 1991, n. 374, affida al Consiglio superiore della magistratura la formazione dei giudici di pace.

Ho ricordato che il decreto n. 448 del 1988, a proposito del processo penale a carico dei minorenni, stabilisce la competenza del Consiglio superiore in tema di formazione; il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 1988 stabilisce la competenza del Consiglio superiore.

Vi sono quindi un contesto europeo, un contesto normativo e – se mi è consentito citare un'autorità che credo tutti dovremmo riconoscere – le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 2003 presso il Consiglio superiore, che mi accingo a citare: «La consapevolezza dell'avanzamento del contesto europeo impone un salto di qualità nell'attività di formazione e aggiornamento dei magistrati. In tale direzione, anche in collegamento con analoghe istituzioni di altri Paesi, si è mosso il Consiglio superiore in occasione della predisposizione dei programmi di formazione».

Sono costretto ad interrompere la citazione poiché segue una lunga argomentazione di queste esigenze, che, d'altra parte, si sposa con il senso comune, perché chi se non il Consiglio superiore della magistratura può integrare la importante formazione di tipo accademico? Il sapere accademico, però, è un sapere organizzato e sistematico che ha tempi di elaborazione lunghi.

Quando interviene una legge è il Consiglio superiore della magistratura che deve disporre l'aggiornamento immediato e la disamina, lo studio di questa novità, perché dal giorno dopo i magistrati sono chiamati ad ap-

plicarla. Chi, se non il Consiglio superiore della magistratura, è in grado di socializzare le migliori pratiche, le migliori esperienze in materia di riciclaggio, in materia di nuove sensibilità che si formano nella separazione dei coniugi, in tante altre materie nelle quali l'immediatezza dell'esigenza dell'operare è per forza in anticipo sull'organizzazione del sapere accademico? Questo solo il Consiglio superiore della magistratura lo può individuare.

Pertanto, ritengo che si farebbe un grave errore, ispirato a quella intonazione rancorosa che ho detto e che mi è stata obiettata, ma che qui permane e che talora continua ad ispirare questa legge.

Mi auguro un ripensamento anche su questo punto e sono certo che sarebbe apprezzato non solo da me. *(Applausi del senatore Maritati).*

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà contro l'emendamento 3.118 muovendo dal quadro costituzionale attuale.

Il Consiglio superiore della magistratura è un organo di alta amministrazione di rango costituzionale che non ha, tra i suoi compiti, quello della formazione dei magistrati, ma che si è assunto meritoriamente (lo sottolineo), nell'assenza di una normativa e di un ente addetto a questo compito, la formazione e una serie di corsi culturali che si intersecano con il tirocinio degli uditori giudiziari.

Nel momento in cui viene ipotizzato questo organismo, che sarà il centro della formazione e del tirocinio degli uditori giudiziari, è evidente che ipotizzare anche l'obbligo di tener conto delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura sbilancia l'ottica della formazione del magistrato, che a mio parere deve tener conto dell'ottica dell'Università e di quella dell'Avvocatura e delle altre professioni forensi ai fini di una formazione assolutamente omogenea e complessiva, e non, per certi versi, diretta esclusivamente ad avere come base ineliminabile solo il Consiglio superiore della magistratura. Allora, si dovrebbe tener conto anche delle indicazioni del mondo universitario e del Ministero della giustizia, ma così ingesseremmo le possibilità di movimento della Scuola.

D'altro canto, già ora il CSM si avvale di relatori esterni per i propri corsi di formazione, a dimostrazione che la sensibilità alle novità non è solo nel CSM, ma anche nelle Università e nell'Avvocatura, visto che i loro rappresentanti vengono chiamati a svolgere compiti di aggiornamento.

SEMERARO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO *(AN)*. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà decisamente contro l'emendamento 3.118. Riteniamo infatti che il dettato della proposta di legge vada nel segno della realizzazione di un sistema innovativo che non continui ad adagiarsi su quanto finora avvenuto, cioè sulle direttive e i sistemi predisposti e dettati dal Consiglio superiore della magistratura.

Ci rendiamo perfettamente conto che sostituire le parole «possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura» con le altre «tenga conto degli indirizzi» significhi sostanzialmente un totale annullamento dell'autonomia didattica della Scuola e un adagiarsi su quello che il Consiglio superiore della magistratura deve decidere e deve comunicare. D'altra parte, null'altro può significare se non l'adeguarsi agli indirizzi. La parola «indirizzi» significa tracciare i binari lungo i quali devono correre il sistema formativo e l'aggiornamento professionale.

Per questi motivi, proprio perché desideriamo fare un discorso decisamente innovativo e che la Scuola abbia l'autonomia gestionale e di comunicazione che le è propria, voteremo contro l'emendamento 3.118.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, esprimo il fermo convincimento mio e del Gruppo dei Verdi a favore di questo emendamento.

In sostanza, cosa significa che ci si può avvalere delle proposte del Consiglio superiore della magistratura quando già in premessa il suo parere deve essere sempre sentito? Non significa assolutamente niente, perché tali proposte saranno fatte dal Consiglio nazionale forense, dal Ministro e da tutti gli enti esplicitati nell'elencazione fatta in premessa. Il problema non sono i pareri, che sono discrezionali e non vincolanti, ma chi darà gli indirizzi a questa benedetta Scuola superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura dispone, ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione, le assunzioni, le promozioni e i trasferimenti e nel vostro meccanismo dovrà utilizzare quella scheda valutativa che entra nel fascicolo personale del magistrato agli effetti della valutazione dei movimenti di quest'ultimo. Non può altro che essere il Consiglio superiore della magistratura a dare gli indirizzi; gli enti di cui in premessa sono liberi di dare il loro qualificato e ben valutato parere, ma l'indirizzo non può che essere dato dal Consiglio superiore della magistratura.

Da ciò il mio fermo voto favorevole.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.118, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.119, presentato dal senatore Zanda.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.301, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.120 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.504, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.121.

Metto ai voti l'emendamento 3.122, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.123 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.124, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.125, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.126, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.127.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mi riallaccio al parere espresso in precedenza ed anche quest'oggi dal collega Centaro, che spero non me ne voglia se uso in modo massiccio il principio al quale si è rifatto.

Prevedere che i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti siano sottoposti a valutazioni significa che queste ultime non sono necessarie per coloro che invece hanno sostenuto gli stessi concorsi conseguendo l'idoneità. Poiché questi ultimi sono fondati soltanto su un accertamento per esami e per titoli, l'importante principio prima richiamato dal senatore Centaro (secondo cui un magistrato potrebbe essere anche psicolabile e ciò non verrebbe accertato in un concorso per titoli e nemmeno in sede di esame) ritengo escluda la possibilità di pensare che dei magistrati, passati per una valutazione per titoli e per esami, non debbano essere valutati in relazione al complesso delle loro qualità ed attitudini.

Per queste ragioni, confortato dalle stesse parole dei colleghi che ho ascoltato oggi, secondo cui è giusta una valutazione complessiva del magistrato – come abbiamo cercato di richiamare inutilmente ieri – credo che per coerenza questo emendamento possa essere sostenuto anche dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.127, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto in votazione.

Essendo stato accantonato l'emendamento 3.502 (testo 2) non è possibile procedere alla votazione dell'articolo 3.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, ho presentato agli Uffici un emendamento aggiuntivo di un articolo all'articolo 3. Probabilmente è ancora oggetto di parere in sede di 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Sì, senatore Bobbio, è così. Pertanto, l'emendamento 3.0.100 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'articolo 4 affronta due temi molto difficili e oggetto di vibrate e accese discussioni, quello della riforma dei consigli giudiziari e quello dell'istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Il signor Ministro ha dichiarato con entusiasmo e con soddisfazione che attraverso la riforma dei consigli giudiziari questi vengono aperti alla società civile. Rispondo al signor Ministro, di cui apprezzo comunque l'entusiasmo, che sono tutt'affatto contrario a questo tipo di apertura che, sempre con ogni rispetto, mi sembra timida, populistica, demagogica, incapace di ottenere quegli effetti di svecchiamento, rinnovamento, modernizzazione, maggiore efficacia dei consigli giudiziari che sono nei voti di tanti e nei miei personali.

Signor Ministro, che utilità avranno i due rappresentanti regionali all'interno dei consigli giudiziari? Si tratterà di soggetti privi di qualsiasi competenza tecnica. Ricordo, fra l'altro, che avete escluso dalla possibilità di essere eletto chi ha svolto l'attività di avvocato, quanto meno in un periodo pregresso abbastanza lungo.

Poiché non si possono eleggere magistrati e poiché altra categoria è quella degli appartenenti alla carriera universitaria, siamo in presenza di un'anomala partecipazione, sia pure popolare, ad un'attività amministrativa tecnico-giudiziaria.

Sono assolutamente favorevole alla partecipazione del popolo ai giudizi attraverso l'istituzione delle giurie popolari ma non condivido l'eventualità che su problematiche tecniche vengano chiamati ad esprimersi con un parere assolutamente non qualificato, inconferente, inconducente, inconcludente i rappresentanti delle Regioni, privi di quelle nozioni tecniche che consentirebbero loro di non fare i pesci in barile e di non sedere nei

consigli giudiziari solo per acquisire il gettone di presenza, cosa che degrada loro e gli stessi consigli.

Aggiungo, inoltre, che neanche i rappresentanti delle università avrebbero qualcosa in comune con i consigli giudiziari; essi, infatti, passerebbero da un'attività teorica, di docenza, ad un'attività sommamente pratica nella quale è necessario che gli esperti e gli operatori sul campo forniscano indicazioni concrete per consentire il funzionamento della macchina della giustizia regionale, per segnalare la presenza di vuoti, lacune, incertezze, per indicare dove si devono spostare le forze.

Noi abbiamo una visione (forse anche giusta) dell'amministrazione della giustizia come un esercito al servizio dei cittadini e della tutela dei loro diritti, schierato nell'area territoriale distrettuale regionale. Pertanto, sapere dove devono essere spostate le forze è certamente un compito giusto e corretto ma che può essere svolto solo da chi è a conoscenza della situazione di fatto ed è operatore sul campo.

Al contrario, ed è questo il punto fondamentale, è sommamente importante che venga valorizzato il ruolo non di una categoria professionale ma di quei tecnici chiamati dal dettato costituzionale (articolo 24) a rappresentare, difendere, tutelare, esercitare i diritti dei cittadini. Se si vuole finalmente esprimere una valutazione corrispondente a concretezza e a realtà sull'operato dei magistrati, è necessario che questi tecnici intervengano anche in questo ambito.

Mi rendo ben conto di sostenere una tesi che non è accolta unanimemente neppure all'interno dello schieramento dell'opposizione. Forse si risente della propria origine, ma se andiamo a guardare quello che deve essere un risultato di rispondenza alla realtà, perché mai un avvocato non deve pronunciare un giudizio adeguato rispetto all'operato di un magistrato che da anni conosce come onesto, leale e operoso servitore dello Stato e al contrario non esprimere un giudizio di disistima nei confronti di chi non è mai in ufficio, non è mai puntuale, è sgarbato, non fa il suo dovere, deposita le sentenze dopo tre o quattro anni? Questa mi sembra una valutazione che solo un tecnico può dare.

Chiedo quindi al signor Ministro di rivalutare l'esclusione degli avvocati rispetto al parere sui trasferimenti dei magistrati, dal momento che si tratterebbe di un parere sommamente qualificato, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda da ultimo il Consiglio direttivo della Cassazione, non si sa bene quest'organo a cosa servirà, signor Ministro; non c'è un indicazione dei suoi compiti, non è dato sapere quali funzioni avrà. A me sembra, mi scusi il paragone, un cappello su una struttura verticistica priva di utilità, un pennacchio non certamente utile all'amministrazione della giustizia. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti a mia prima firma su questo articolo sono assai pochi e quindi le risparmierò ampi discorsi. Mi sembra però utile fare una considerazione di fondo.

Questo articolo andrebbe molto bene, da tempo si suggerisce la revisione della funzione, della normativa e della disciplina dei consigli giudiziari, se non ci fosse però l'articolo 2. A questo punto diventa quasi un fuor d'opera perché riflettiamo e ricordiamo cosa sono i consigli giudiziari, quando sono nati, quale è stato il compito che progressivamente è stato loro attribuito. I consigli giudiziari esistono da ben prima del Consiglio superiore della magistratura, esistono anche da ben prima della Costituzione repubblicana. Già ai tempi della monarchia esisteva un comitato che aveva il compito di riferire le conoscenze in ambito locale al procuratore generale del Re in sede centrale.

I consigli giudiziari dalla nascita, che ora ha più di un secolo, sono sempre stati il sensore locale di quello che era l'organo di governo della magistratura, o il Ministro, o il Re o l'organo di autogoverno. Sono sempre stati – ripeto – il sensore locale, lo specchio che sente da vicino quello che a livello centrale non si può conoscere ed in questa linea hanno sempre visto aumentare le loro competenze e nascere una serie di sollecitazioni a decentrare attività e competenze nell'ambito locale, una specie di piccolo federalismo giudiziario.

Questa è stata la linea di tendenza ed anche l'articolo 4, che, si badi bene, è nato nella prima stesura della delega che non conteneva ancora l'attuale articolo 2, aveva una sua logica e una sua funzione. Infatti, non essendo prevista quella barocca macchina concorsuale che il maxiemendamento di marzo ha introdotto, aveva un senso ed una razionalità attribuire maggiori competenze al consiglio giudiziario, posto che il meccanismo di avanzamento continuava ad essere quello delle valutazioni di professionalità su come ciascun magistrato svolge la sua attività; quindi il consiglio giudiziario, giustamente, doveva avere un'implementazione delle sue competenze e della sue responsabilità.

Poi è intervenuto l'articolo 2, che sposta radicalmente il baricentro delle valutazioni di professionalità sulla tecnica concorsuale; cosa restano a fare i consigli giudiziari? Tutta questa amplissima macchina, bella e democratica, con la presenza di altre voci ed articolazioni – gli avvocati, i professori, i rappresentanti del Consiglio regionale – girerà in grandissima parte a vuoto.

I nostri emendamenti non possono dare un po' di razionalità alla materia perché, approvato ormai l'articolo 2, lo svuotamento fondamentale di competenze resterà; auspichiamo che quanto meno non vi sia una maggioranza di esterni. Sono perfettamente d'accordo, e non da oggi, che la corporazione non deve amministrarsi da sola e infatti il Consiglio superiore della magistratura, nella saviezza dei Costituenti, fu composto per due terzi da togati e per un terzo da laici, estranei alla magistratura ma di altissimo livello; anche i consigli giudiziari devono avere un analogo arricchimento da parte di voci esterne alla magistratura, ma non tali da mettere i magistrati in minoranza.

Gli emendamenti si propongono di rettificare la composizione affinché la componente esterna non sia paritaria e di evitare un fenomeno estremamente delicato sul quale ho avuto riconoscimenti nel corso dei la-

vori in Commissione. La presenza del foro è certamente importante per arricchire la tavolozza delle voci che devono pronunciare i giudizi sul magistrato, ma è estremamente inopportuno che a pronunciarsi sul magistrato sia l'avvocato fruitore del suo servizio quotidiano, proprio per l'indipendenza del magistrato e la parità degli avvocati; altrimenti si costituirebbe un privilegio nei confronti di colui che ha una qualche leva di influenza sul giudice davanti al quale contende con un altro.

Sotto questo profilo numerosi passi avanti sono già stati fatti; auspico che l'accoglimento degli emendamenti consenta di farne altri.

ZANDA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, il senatore Fassone, illustrando i suoi emendamenti, ha spiegato in modo esauriente anche il senso delle mie proposte, che tendono a riequilibrare la composizione dei consigli giudiziari presso le corti d'appello e i distretti. Come ha ben illustrato il senatore Fassone, i consigli giudiziari debbono mantenere la maggioranza di giudici togati al loro interno. La composizione qui prevista inserisce nell'ordinamento giudiziario un elemento che non da serenità ai giudici e non è idoneo a consentire un esercizio corretto del consiglio giudiziario.

Raccomando l'approvazione di questi emendamenti, signor relatore, perché ritengo sia un modo corretto di affrontare la composizione dei consigli.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, accompagno in modo assai sintetico l'illustrazione dell'emendamento 4.110 con qualche considerazione di carattere più generale, perché i colleghi Fassone e Zanda hanno già esplicitato alcuni punti.

Non c'è dubbio che i consigli giudiziari, che hanno alle spalle la lunga storia di cui si è parlato precedentemente, debbano essere aperti. È questo un pensiero maturato da lungo tempo anche all'interno della magistratura. Vi sono state posizioni talvolta contrapposte, personalmente sono sempre stato convinto della opportunità di aprire i consigli soprattutto all'apporto del mondo dell'avvocatura e non soltanto di esso.

Anche per la mia esperienza personale, sono assolutamente d'accordo con chi sostiene che i migliori giudici degli avvocati sono i giudici e che i migliori giudici dei giudici sono gli avvocati, perché lavoriamo ogni giorno a contatto, quindi ognuna delle due categorie è nelle migliori condizioni per valutare il lavoro dell'altra. Ritengo pertanto che l'apertura dei consigli giudiziari al mondo dell'avvocatura sia un passo avanti, una modernità, per usare un termine di moda.

Più in generale, l'apertura dei consigli giudiziari ad apporti anche estranei al mondo togato va fatta tenendo presente che da 45 anni nel nostro Paese esiste e funziona il Consiglio superiore della magistratura, che certamente non è composto solo da togati: vi è una componente di nomina parlamentare (a parte i membri di diritto, che comunque sono sempre togati, quindi *nulla quaestio*) che ha una sua calibratura di peso numerico, nel senso che è in minoranza rispetto alla componente togata.

Non riesco a vedere la ragione per cui dobbiamo decidere di modellare anche i consigli giudiziari, sulla strada già aperta dal Consiglio superiore della magistratura, sotto il profilo della composizione, e però calibrare diversamente l'origine delle componenti, stabilendo una parità tra togati e non togati. Rispetto le opinioni di tutti, purché abbiano un senso. Sarà un mio tremendo limite, uno dei tanti che mi affliggono, ma non riesco a capire il senso di questa difformità dei consigli giudiziari rispetto al CSM. Ripeto, è una delle tante cose che non riesco a capire, per cui la inserisco nel lungo elenco. La verità è che questo non ha senso.

Nell'ambito della componente non togata (passo così all'emendamento che intendo illustrare), vi sono due membri nominati dal consiglio regionale. Non c'è problema: è una scelta e può essere anche condivisibile. Si potrebbe comunque immaginare di modellarla guardando con un occhio un po' strabico al CSM, dove – come ricordavo prima – c'è una componente di nomina parlamentare; a livello locale, l'organo che più somiglia al Parlamento è il consiglio regionale. Anche in questo caso, quindi, posso seguire l'impostazione scelta.

La mia preoccupazione, che costituisce l'oggetto, la *ratio* e la finalità dell'emendamento, è che si debba procedere con cautela: i membri indicati dal consiglio regionale devono essere nominati con maggioranza qualificata e tra persone che siano estranee al consiglio stesso. Devo spiegarne la ragione? Potrei dire *intelligenti pauca*, ma la spiegherò brevemente.

La maggioranza qualificata ci garantisce tutti dall'eventuale rischio che, in caso di nomina a maggioranza semplice, la maggioranza del consiglio nomini propri esponenti e le altre voci, pur rappresentate democraticamente all'interno del consiglio regionale, non si vedano rappresentate. La dura legge dei numeri che domina la vita delle assemblee comporterebbe una sorta di lottizzazione da parte della maggioranza di questi due posti all'interno del consiglio giudiziario.

Credo che ciò non sia nell'interesse di nessuno, anche perché – lo ricordo con una prospettazione di ordine più generale, che desidero inserire a questo punto – nel nostro Paese, piaccia o non piaccia (e a me personalmente piace molto), ormai si è consolidato il principio dell'alternanza. È quindi un grave errore di carattere ottico, che nella terminologia più appropriata si chiama «miopia», che una maggioranza, che è tale temporaneamente, si faccia le leggi pensando che sarà sempre maggioranza. È un errore, perché domani gli altri diventeranno maggioranza e quegli strumenti che si è pensato di costruire più o meno furbescamente, con una qualche finalità, saranno a disposizione di coloro che oggi sono minoranza e che domani prenderanno il posto dell'attuale maggioranza.

Tale considerazione impone a tutti – non mi riferisco alla maggioranza di oggi, né a quella di ieri – di ragionare con un senso istituzionale ancora più elevato di quello che istintivamente ciascuno di noi si porta dentro.

Questo è uno dei temi; non sembrerà il più importante, forse non lo è, ma di questo stiamo discutendo e nell'ambito di tale questione voglio

invitare i colleghi a votare a favore di questo emendamento. Quando, infatti, stabiliamo l'accesso di rappresentanti del consiglio regionale all'interno del consiglio giudiziario, dobbiamo compiere una seconda, attenta valutazione: chi saranno (non mi riferisco alle presone fisiche, naturalmente), che legittimizzazione democratica e politica avranno questi due membri?

La maggioranza qualificata garantisce che saranno comunque frutto di un largo accordo, non faranno parte del consiglio regionale, quindi saranno dei membri probabilmente prestigiosi, estranei comunque al consiglio regionale, ma se scelti da una maggioranza qualificata, non saranno di nessuno, saranno di tutti. Se poi diversamente opinate, votate così: qualche vostra maggioranza si nominerà i suoi; quando finirete di essere maggioranza vi piangerete quelli degli altri.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Signor Presidente, a mio avviso è necessario riequilibrare le funzioni dei membri non togati all'interno dei consigli giudiziari. Io ritengo che la funzione dei membri non togati debba essere più pregnante, nel senso che debbano essere attribuite anche ai membri non togati tutte le funzioni dei togati. Diversamente ci sarà la possibilità che un vice presidente del consiglio direttivo si ritrovi ad essere un vice presidente addirittura dimezzato, perché ha funzioni e ruoli limitati a pochi aspetti all'interno del consiglio stesso.

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei farvi un discorso serio: non intendo applicare il contingentamento dei tempi, però qui adesso stiamo viaggiando nell'ordine dell'ora di sforamento per Gruppo rispetto ad un orario ancorché teorico. È ovvio che le 15 ore non posso riservarle esclusivamente all'opposizione.

I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.105 (testo corretto), 4.106, 4.104 (testo 2), 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118 e 4.119.

Non posso, ovviamente, che essere favorevole ai miei emendamenti 4.500 e 4.501.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.121, inviterei la presentatrice a riformularlo, sopprimendo dall'elenco numerico di cui alla lettera *b)* i numeri 2) e 3).

Invito al ritiro dell'emendamento 4.123 (testo 2); diversamente il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.124, mentre ritengo che, in caso di riformulazione dell'emendamento 4.121, l'emendamento 4.125 potrebbe essere ritirato dalla senatrice Alberti Casellati.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Concordo particolarmente con la richiesta di riformulazione dell'emendamento 4.121 perché nell'attuale formulazione potrebbe creare problemi di costituzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 4.100 chiedo la soppressione dell'articolo 4. Ho letto con qualche sorpresa le modifiche introdotte circa il consiglio giudiziario e mi sembra che non soltanto si stravolga un sistema che, tutto sommato, aveva dato buoni risultati, ma anche che, invece di migliorarlo, lo si voglia riportare all'inizio del secolo scorso.

Cosa voglio dire? I consigli giudiziari furono istituiti nei primi anni del Novecento ed erano di nomina regia; erano una sorta di commissariati prefettizi che il potere centralizzato, il re e il Governo, avevano *in loco*; in altre parole, erano la *longa manus*, l'orecchio locale sulla magistratura e quindi si sarebbero potute assumere tutte le decisioni centrali, al vertice, avendo raccolto tutte le informazioni necessarie *in loco*. Questo erano i consigli giudiziari all'inizio del Novecento.

Naturalmente, questa struttura non poteva permanere con l'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, perché, essendo stati introdotti il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e il Consiglio superiore della magistratura, quella funzione di *longa manus*, di luogo di ausculto del potere centrale, non poteva permanere.

Lunghe battaglie furono condotte soprattutto negli anni Sessanta, quando si giunse all'elezione degli organismi democraticamente costituiti; penso agli avvocati, che per la prima volta hanno avuto la possibilità di entrare in un consiglio giudiziario e quindi di partecipare alla vita organizzativa della magistratura: è stata una grande conquista.

Questa conquista non viene cancellata, ma viene resa apparente e vana: infatti, non vi è più nessuna esigenza di questo tipo di valutazione (con tutte le prerogative che oggi hanno i consigli giudiziari nella valutazione della condotta del singolo magistrato, questa sì vista direttamente e da vicino) quando le progressioni di carriera vengono demandate a un meccanismo concorsuale che determina una struttura verticistica, piramidale della magistratura; quindi, a questo punto, quella presenza, che era il segno di una partecipazione democratica, ad esempio degli avvocati, nei consigli giudiziari, viene meno. *(Applausi ironici del senatore Tirelli).*

Questo è il problema fondamentale che vogliamo porre.

Perché ho detto all'inizio che ero sorpreso? Perché questa struttura federata, che andava rafforzata, viene invece mantenuta, in modo apparente, attraverso l'approvazione dell'articolo 2, e viene quindi svuotata

di ogni sua effettiva capacità di esprimere valutazioni vere e reali sul processo di valutazione complessiva della magistratura.

Per tale motivo chiedo che sia rivista questa situazione e sia soppresso l'articolo 4. Ancor meglio potrò esporre in seguito, quando interverrò su un altro emendamento da me presentato, come in concreto si potrebbe *(Richiami del Presidente)* rimediare a questa grave violazione dei princìpi di strutturazione democratica nel processo di valutazione del giudice. *(Applausi del senatore Fassone. Applausi ironici del senatore Tirelli).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, abbiamo ripreso i nostri lavori oggi pomeriggio alle ore 15 e abbiamo completato l'esame dell'articolo 3, che riguarda la Scuola superiore della magistratura. Lei sa che anche rispetto a quell'articolo è stato necessario un accantonamento, in attesa dei pareri della 5ª Commissione. Analogo problema abbiamo di fronte per l'articolo 4.

Riterrei ragionevole, a questo punto, incombendo la sessione di bilancio, sospendere la trattazione dei disegni di legge sull'ordinamento giudiziario.

Ci attende l'esame di articoli sui quali il disaccordo è totale. Sarebbe opportuno un rinvio per mantenere il clima di contrapposizione dialettica, anche se aspra. Riprendendo voci che aleggiano in Aula, rassegno a lei questa richiesta, signor Presidente, per verificare l'accordo da parte di tutti i Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Ricordo a tutti che per poter procedere in tal senso è necessario l'accordo unanime dell'Assemblea.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, a Natale siamo tutti buoni e ci vogliamo bene, però, non c'è periodo dell'anno che debba permettere di essere presi per i fondelli. Parliamoci chiaro, signor Presidente! È iniziato l'*iter* di un provvedimento perfettibile nei vari passaggi in un ramo o nell'altro del Parlamento, modificabile a termini di Regolamento, ma sarebbe comunque il primo inizio di un cambiamento. Forse sono troppo semplicistico, ma deve essere chiaro che si sta parlando di chi vuole cambiare qualcosa e chi non vuole alcunché. Non facciamo finta che l'intenzione sia quella di cambiare, ma ognuno a modo suo.

La sinistra ha avuto a disposizione molti anni per attuare la riforma, senza farlo. Al primo accenno di riforma, dopo più di due anni di discus-

sione in Commissione, si accorge della necessità di far sentire la propria voce e la fa sentire quando la maggioranza è determinata a portare a termine il provvedimento al nostro esame. Se la maggioranza viene meno alla sua determinazione, è logico che si finisce per dare ragione a chi ha avanzato la proposta di rinvio. Colleghi, pensateci bene! *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Carrara).*

PELLICINI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI *(AN)*. Signor Presidente, sono un profondo estimatore di parecchi colleghi della sinistra, in particolare di quelli che si occupano del settore della giustizia: i senatori Ayala, Calvi, Fassone, Maritati, Dalla Chiesa. Capisco il loro rovello (senza con ciò ricordare il magistrato Rovello, morto da poco in Sicilia). Capisco il loro punto di vista, perché la magistratura è stata per molti anni un corpo estraneo al Paese, come lo è stato l'Esercito. Sono figlio di un avvocato e i magistrati a quei tempi parlavano poco, erano pagati male, erano spesso mandati al fronte, dove lavoravano, erano persone umili. Per dirla con una frase che mi secca ogni tanto ripetere, visto che sono stato ufficiale di complemento dei Carabinieri nel settore sportivo, erano servitori dello Stato. Forse non bisogna abusare di questo termine. Praticamente, erano lo Stato.

Bisogna però ricordare anche che la magistratura nel 1947 venne capitanata dall'allora ministro di grazia e giustizia Togliatti, il quale vide perfettamente il futuro di una certa parte dello Stato, probabilmente in buona fede. Non voglio dire che Togliatti, in quanto comunista, fosse un anti-italiano. Togliatti era un comunista che pensava che l'Italia dovesse essere amministrata dai comunisti.

Ebbene, qual è oggi il problema? Discutiamo una legge, caro collega Tirelli, che deve essere portata avanti. Oggi cerchiamo la vostra collaborazione. Ho ascoltato ieri discorsi assolutamente sensati, tanto che mi sono, con una punta d'ironia, complimentato con il senatore Ayala, cui ho detto che, per quanto magistrato, fa dei discorsi bellissimi. Ovviamente, è una battuta.

PRESIDENTE. Senatore Pellicini, non intervengo spesso a difesa della magistratura, ma dire che, per quanto magistrato, un collega ha fatto dei discorsi bellissimi è troppo!

PELLICINI *(AN)*. Era una battuta, signor Presidente, che forse lei non ha colto. Noi abbiamo il senso dello Stato, voi forse della Padania. Ho fatto una battuta, della quale mi vergogno e mi scuso. *(Applausi ironici dal Gruppo LP)*. Mi rivolgo anche a voi, che siete una parte importante dello Stato, ancorché forse un po' separata.

Allora, qual è il punto? Il punto è che non va bloccata la legge; il punto è che la riforma della magistratura è la riforma di una parte impor-

tante dello Stato e bisogna avere senso dello Stato. Allora, il problema è che dobbiamo evitare la conservazione. Il senatore Tirelli – che è un leghista *doc*, ma anche *dop* – ha detto che dobbiamo fare qualcosa, non come Governo di centro-destra, bensì come forze innovative, per fissare alcuni princìpi, ad esempio quello dell'incompatibilità. Non è possibile che un magistrato che mi ha inquisito diventi poi giudice di me medesimo inquisito. Ha risposto bene il senatore Ayala dicendo che lo si fa, ma non in secondo grado.

Dobbiamo quindi collaborare perché la magistratura – lo voglio affermare per Alleanza Nazionale – è lo Stato, è la garanzia del cittadino, è la Repubblica.

MARITATI *(DS-U)*. Questa legge la rovina!

PELLICINI *(AN)*. E allora bisogna in qualche modo superare gli schemi di parte e guardarci in faccia tutti, destra e sinistra, perché anche la sinistra è lo Stato. Questo è il punto.

MARITATI *(DS-U)*. Leggila molto bene questa legge!

PELLICINI *(AN)*. Chiedo scusa, senatore Maritati, vorrei terminare il mio intervento.

Vi sono avvocati che dopo vent'anni di onorato esercizio del mestiere di difensore possono essere giudici in Cassazione: è lo stesso principio dell'accesso alla magistratura anche dei giudici onorari, come del resto avviene nel Regno Unito, con la *common law*. Quando si dice che il magistrato va tutelato fino in fondo, si intende va tutelato anche fisicamente, con i carabinieri.

In altre parole, amici, torniamo ad essere il Parlamento repubblicano, il Parlamento che fa le leggi, il Parlamento che difende la Repubblica. Questo è lo scopo del dibattito; il resto, scusate, riguarda emendamenti forse importanti, ma che a volte fanno acqua. In altre parole, uniti per la Repubblica! *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. Senatore Pellicini, devo interpretare il suo intervento come un invito a proseguire nei nostri lavori?

PELLICINI *(AN)*. Signor Presidente, essendo lei padano mi rimetto alla sua saggezza.

PRESIDENTE. Non essendosi registrata l'unanimità di consenso rispetto alla richiesta avanzata dal senatore Manzione, per la contrarietà espressa dal senatore Tirelli, dobbiamo proseguire i nostri lavori, così come stabilito dal calendario.

Metto dunque ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.101.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, prendo atto che il mio appello non ha sortito effetto. È evidente che dobbiamo riprendere regolarmente lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Pertanto sull'emendamento 4.101 chiedo preventivamente la verifica del numero legale per controllarne la sussistenza. *(Applausi ironici dal Gruppo LP e del senatore Carrara).*

**Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. È evidente che, alla luce anche della richiesta di verifica del numero legale, la Presidenza assumerà le determinazioni che erano state già fissate all'inizio del pomeriggio dalla Conferenza dei Capigruppo sul contingentamento dei tempi.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

MARITATI *(DS-U)*. Vi sono molte luci accese cui non corrisponde nessun senatore! *(Proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Colleghi, state un po' tranquilli. *(Proteste dei senatori Ayala e Maritati).*

In certi momenti è proprio il caso di dire che il bue dà del cornuto all'asino perché guardo da una parte e dall'altra. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).*

Il Senato non è in numero legale, ma di pochissimo.

Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,01, è ripresa alle ore 17,22).*

## Presidenza del presidente PERA

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.103 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.104 (testo 2), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.107 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.105 (testo corretto), presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.108 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.109, presentato dal senatore Zanda.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.111.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, con questo «benedetto» intervento della società civile nei consigli giudiziari – per riprendere l'espressione utilizzata dal Ministro – si dà spazio a soggetti nominati dal consiglio regionale ma si richiede che costoro non abbiano svolto nei cinque anni precedenti la professione di avvocato nell'ambito del distretto.

Non ritengo giusta questa esclusione. È vero che l'avvocato è un tecnico, ma è altrettanto vero che fa parte a pieno titolo della società civile e, specialmente se è nella condizione di pensionamento o di prepensionamento, può offrire un forte contributo di esperienza e di conoscenza e, quindi, può utilmente essere nominato dal consiglio regionale. Credo che tale esclusione sottragga persone di competenza e di esperienza e non faccia partecipare la società civile; è un'esclusione che non ha ragion d'essere e non si giustifica.

Per queste ragioni, chiedo che l'emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.111, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.112, presentato dal senatore Zanda.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.113 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.114, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.115, presentato dal senatore Zanda.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.116, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.117.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, questo emendamento si ricollega al discorso che ho avuto occasione di fare proprio pochi minuti fa circa la natura, la storia e le competenze del consiglio giudiziario.

L'emendamento propone di sostituire il comma 1, lettera *s)*, numero 2), che attiene appunto alle competenze.

Noi reputiamo che il decentramento delle competenze rafforzi la territorialità della struttura e quindi a questo punto è opportuno che ci sia una maggiore attenzione e un potenziamento dei poteri delle strutture locali rispetto alla struttura centralizzata.

Ne ho già spiegato le ragioni, indicando la storia di questo istituto e come esso verrebbe, purtroppo, non solo depotenziato ma svuotato di significato. Questo emendamento pertanto tende a conferire nuovi poteri e nuova forza a questo istituto, proprio per restituirgli in qualche modo quelle competenze che l'articolo 2 gli ha sottratto.

In altre parole, alla proposta che è stata formulata nel testo del Governo e nel testo proposto dalla Commissione, dove si afferma che le competenze di cui al numero 2) sono anche la preparazione tecnico-professionale, la laboriosità e la diligenza (che sono certamente momenti essenziali), noi proponiamo di aggiungere che l'organo territoriale di controllo possa interloquire anche a richiesta del Consiglio superiore della magistratura, valutando oltre che l'attività giudiziaria e scientifica, la produttività, la capacità tecnica e l'equilibrio, nonché altri elementi che sono la disponibilità alle esigenze del servizio, il tratto con tutti i soggetti processuali e la deontologia.

Voglio soltanto ricordare che gli avvocati più volte hanno lamentato la condotta dei magistrati nei confronti dei vari soggetti processuali. Quante volte abbiamo visto scritto sulla porta dell'ufficio di alcuni pubblici ministeri che il pubblico e gli avvocati si ricevono soltanto dalle ore 11 alle ore 12 del mercoledì e poi in quell'ora non si trovano mai? Sarebbe necessaria quindi una maggiore severità di controllo nei confronti di costoro. Questa situazione certamente sarà maggiormente visibile ad un

organismo che è sul territorio, rispetto ad un organismo centrale come il CSM.

Quindi, a questo punto, dire che le competenze dell'istituto attengono, oltre a quelle che ho elencato, anche al tratto nei confronti dei soggetti processuali e alla deontologia secondo me significa andare incontro a richieste che vengono dal mondo forense, per un maggior rigore da parte del magistrato che può essere oggetto di attenzione non solo dell'organo centrale ma anche di quello periferico, cioè del consiglio giudiziario.

Questo è il senso dell'emendamento 4.117 e non vedo ragione perché esso non debba essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.117, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.501, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.118, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.119, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 4.121, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e il relatore ha avanzato un invito alla riformulazione.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, mi è stato chiesto di motivare il parere contrario. Il testo prevede che alcuni soggetti distanti dal luogo delle riunioni possano partecipare esclusivamente a certe riunioni e per certi argomenti. L'emendamento 4.121, sopprimendo la parola «esclusivamente» nonché la determinatezza degli argomenti, estende la possibilità di partecipare ad altre riunioni e per altri argomenti: è dunque evidente la mancanza di copertura finanziaria.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Signor Presidente, avrei riformulato l'emendamento secondo le indicazioni del relatore ma, posto il parere contrario della Commissione bilancio, ritiro gli emendamenti 4.121 e 4.125.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.123 (testo 2) è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 4.124, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.124, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.125 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, esprimo il mio voto complessivamente contrario all'articolo 4.

Rispetto alla composizione dei consigli giudiziari, signor Ministro, la sua buona intenzione ha lastricato le vie dell'inferno *(Commenti dal Gruppo AN)*. È un proverbio, colleghi, che ha la sua saggezza. Il tentativo di far entrare nei consigli giudiziari esponenti della società civile si rivela – me lo consenta, signor Ministro – ipocrita. I componenti estranei sono infatti lasciati alla finestra perché nei veri momenti decisionali, quando bisogna esprimere un parere sull'efficienza e l'efficacia degli uffici giudiziari, cioè sui trasferimenti dei magistrati, i rappresentanti dei consigli regionali, dell'università e degli avvocati, fatti entrare con suono di grancassa, sono pregati di uscire. Nel loro conclave esclusivo decidono i magistrati.

Se si vuole fare una riforma, non formale bensì sostanziale, i nuovi componenti devono partecipare in condizioni di parità alla formulazione del parere, altrimenti non si eviterà il fenomeno per cui un magistrato di medio livello diventa un ottimo, eccelso, straordinario, magnifico e indefesso magistrato.

Se vogliamo togliere quelle aggettivazioni che critichiamo, dobbiamo riconoscere un momento decisionale agli esterni che vengono inseriti; non facciamoli entrare solo per dare un contentino, perché sarebbe un palliativo che nella sostanza non risolverebbe il problema.

Il consiglio direttivo della Corte di cassazione non ha un numero di membri prefissato (al riguardo, avevo proposto un emendamento che è stato respinto, ma ripeto la mia osservazione criticando in generale l'articolo 4), perché si è adottato il meccanismo che si applica soltanto agli alti organi costituzionali, secondo cui si stabilisce non il numero dei componenti, ma la percentuale. Ad esempio, nel Consiglio superiore della magistratura una determinata percentuale dei membri è nominata dal Parlamento e la restante da magistrati.

In questo caso, però, ciò non è possibile, perché le categorie che dovrebbero entrare a far parte del consiglio direttivo sono tre. Allora, l'indicazione della percentuale non è risolutiva: siccome vengono chiamati a far parte del consiglio direttivo della Cassazione non solo i magistrati, ma anche i professori universitari e gli avvocati, non si risolve il problema stabilendo che un terzo dei membri appartiene a queste due categorie e gli altri due terzi sono magistrati. Infatti, se i membri sono tre, chi si sceglierà tra il professore e l'avvocato?

Qual è la norma, visto che nel testo avete usato una «e» e non una «o» nell'elencare i componenti del consiglio direttivo? Sottopongo quindi alla vostra attenzione la necessità di cambiare almeno la «e» in «o», altrimenti una delle due categorie non potrà entrare nel consiglio e così si violerebbe la legge ogni volta che si formasse il consiglio direttivo della Cassazione.

Stabilendo un numero prefissato di membri del consiglio direttivo, si avrebbe anche il vantaggio che non vi sarebbero tutti generali e nessun soldato, come spesso succede nei nostri eserciti; infatti, potrebbe accadere che su 200 magistrati di Cassazione ben 195 facciano parte del consiglio direttivo.

Per evitare questo inconveniente, oltre a stabilire un numero prefissato di membri, si dovrebbero anche attribuire compiti ben precisi a questo consiglio direttivo. Si è creato un organo senza dire a cosa serve, cosa fa, quali sono gli indirizzi che deve seguire, visto che ogni magistrato, ogni sezione decide nella sua piena autonomia ed indipendenza.

Non si riesce a capire quali funzioni svolge questo consiglio, quali parametri regolano la sua attività direttiva (ferme restando, ovviamente, l'autonomia e l'indipendenza del singolo magistrato e della singola sezione). Ciò che dico suscita il dissenso del senatore Centaro, il quale però non mi fa cambiare opinione sul fatto che avete creato un apparato esornativo, privo di funzioni, che non è veramente utile all'amministrazione della giustizia.

Per queste ragioni, che ho espresso in sintesi ma in modo assolutamente convinto, il mio Gruppo voterà contro l'articolo 4 del disegno di legge in discussione.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo articolo si manifesta ulteriormente la contraddizione profonda che attraversa il disegno di legge, tra i princìpi che vengono indicati (vi sono state anche polemiche di alto livello prima di questa legge, che ne hanno accompagnato il processo di legittimazione, per quanto questo è riuscito, presso l'opinione pubblica) e le implicazioni effettive della legge.

Uno degli obiettivi che si è dichiarato di voler raggiungere è quello dell'efficienza, dare cioè alla magistratura maggiore efficienza, maggiore determinatezza dei compiti, in modo tale che nessuno possa fuoriuscire dai propri confini e dalle responsabilità che gli sono istituzionalmente assegnate.

Come ricordava prima il collega Zancan, abbiamo un consiglio direttivo della Corte di cassazione del quale è prevista la composizione, ma non le funzioni. Noi stiamo introducendo con questa legge un organismo che non sappiamo a che cosa servirà; sarà un consiglio direttivo, ma non ne conosciamo compiti e confini. E dunque inevitabilmente sarà un organismo che inciderà negativamente sul livello di efficienza, perché o farà sorgere immediatamente conflitti di attribuzione, oppure successivamente nascerà una disputa su quali debbano essere i confini effettivamente riconosciuti.

È possibile che nell'esercizio della delega il Governo riesca a risolvere questo problema, e tuttavia, siccome il Governo non è delegato a definire quali sono i compiti di questo consiglio direttivo, se li definisse andrebbe al di là della delega. Non mi sembra un problema da poco. Noi stiamo introducendo questo consiglio direttivo. Questo consiglio direttivo c'è – e non credo di essere particolarmente malizioso nel pensarlo – per-

ché contribuisce, nel polverone della ridistribuzione vera o presunta dei poteri, ad indebolire la funzione del Consiglio superiore della magistratura che è il vero obiettivo, il vero bersaglio di molti articoli di questa legge.

Questa legge ha un bersaglio costituzionale, e credo che questo debba essere detto con molta chiarezza. I consigli giudiziari tendono, per come sono stati concepiti, a prendersi a loro volta una fettina di questi poteri, che potenzialmente vengono confiscati dall'alto dal consiglio direttivo della Corte di cassazione, che per altro verso vengono usurpati – e uso a ragione questo termine – dalla Scuola superiore della magistratura come ente autonomo, e dall'altra parte vengono rosicchiati dai consigli giudiziari.

E allora anche qui nella composizione dei consigli giudiziari emerge una contraddizione. Scusate, colleghi, da anni si dice che bisogna ridurre il grado di politicizzazione della magistratura. Dopodiché abbiamo fatto una riforma del Consiglio superiore che innalza la percentuale dei componenti di nomina politica, e adesso concepiamo dei consigli giudiziari all'interno dei quali entrano coloro che vengono eletti dalle assemblee regionali, cioè di nuovo dei membri di nomina politica.

Saranno esterni ai consigli regionali, ma l'esperienza che abbiamo noi è che i trombati della politica andranno nei consigli giudiziari; quelli che non sono eletti da una parte rivendicheranno il diritto di entrare nei consigli giudiziari in nome e per conto delle Regioni. Oppure, quelli che hanno ormai un *cursus honorum* esaurito, logoro, sfibrato perché nessuno li vota più, andranno per delega dei partiti nei consigli giudiziari e amministreranno la giustizia. Ma, stante le nostre abitudini, nonché le dichiarazioni di principio che sono state fatte, e cioè che bisogna spoliticizzare la magistratura, vi sembra un bell'approdo? Vi sembra che questo articolo confermi le enunciazioni o le smentisca, come sono già state smentite in altre occasioni?

Questa è la ragione per cui ci sentiamo di votare convintamente contro questo articolo, che naturalmente poi sarà difeso con qualche gioco di parole, dato che si riesce sempre a far passare una cosa per quello che non è. Ma noi stiamo licenziando un articolo che continua ad avere come bersaglio un organo costituzionale, che introduce un principio di inefficienza, perché c'è un organismo nuovo di cui non si dice quali sono i compiti e che alza il livello di politicizzazione della politica. Complimenti! *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei farvi presente un problema. Avevamo detto che ci sarebbe stata una certa elasticità per quanto riguarda i tempi; era stata convenuta in uno stile da *gentlemen agreement*. Qui ci sono dei Gruppi – mi riferisco anche al suo, senatore Dalla Chiesa – che sono già oltre 24 minuti il tempo massimo a loro disposizione. Quindi, occorre un po' di ragionevolezza. La chiedo a tutti, perché un po' di sforamento era previsto, e la Conferenza dei Capigruppo lo aveva concesso – questo va bene! – ma così tanto mi pare eccessivo.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Anche a lei, senatore Calvi, rivolgo la stessa raccomandazione.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, sarò particolarmente sintetico dopo questa sua osservazione.

Perché votiamo contro? Molti argomenti sono stati già esposti e li condivido tutti, ma ce n'è uno, se dovessi fare una sintesi di questa norma, che ritengo di dover sottolineare con forza.

Il consiglio giudiziario, se sarà attuato così come voi lo avete definito, sarà un ente inutile. Mi domando infatti e domando a tutti voi: le decisioni, le valutazioni del consiglio giudiziario oggi, alla luce di questa norma, quali effetti avranno? Nessun effetto significativo. Questo è diventato un ente assolutamente inutile, le sue valutazioni saranno complementari e marginali.

Vedete, noi abbiamo svuotato un istituto che rappresentava un momento di grande democrazia all'interno di una struttura rigida qual era quella del controllo della magistratura e lo abbiamo trasformato in una sorta di parcheggio ove appunto personaggi eletti da organismi istituzionali, quali le Regioni, andranno senza avere nessuna possibilità di incidere effettivamente nel percorso delle carriere e delle valutazioni dei magistrati. Di questo si tratta: avremo un consiglio giudiziario che sarà né più né meno uno dei tanti enti inutili che esistono nel nostro Paese.

Se dovesse esprimere un parere negativo, se dovesse censurare un magistrato, quale effetto otterrebbe? Come inciderebbe per impedire che quel magistrato progredisca in carriera? In nessun modo, per il semplice fatto che, avendo egli superato, alla luce dell'articolo 2, quei concorsi che voi avete fissato, quella valutazione, quella decisione diventerà assolutamente inutile, inefficace, non avrà nessuna possibilità di incidere sul percorso della carriera di quel magistrato. Questo è il punto.

Ho già ricordato che questo istituto, quando nacque all'inizio del secolo scorso, nacque come strumento di controllo e di informazione locale per riferire al centro quelle informazioni che soltanto localmente si potevano acquisire; era una sorta di prefettura della giustizia: era il prefetto che informava il Governo ed era un consiglio giudiziario di nomina regia – mi sembra fosse il 1904 – che informava i vertici dell'apparato statale su come regolarsi nella promozione, nella carriera dei singoli magistrati.

Le lunghe battaglie che sono state fatte per l'attuazione di istituti democratici dopo l'approvazione della Carta costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e l'affermazione dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici hanno fatto sì che questo istituto diventasse invece un momento di controllo di straordinaria efficacia.

Ora bisognava potenziare questo istituto di controllo, bisognava rendere efficace quel controllo territoriale che avrebbe consentito a quegli organi di vertice (il Consiglio superiore della magistratura per primo) di po-

ter decidere in modo efficace circa la carriera, circa le connotazioni professionali e deontologiche di quei magistrati.

Ora voi ci impedite, cioè impedite agli avvocati che sono presenti nei consigli giudiziari, di incidere; e gli avvocati credo che non verranno, perché non avranno tempo da perdere a partecipare a organismi che sono assolutamente inutili. Invece, questi poteri dovevano essere potenziati, occorreva far sì che questi organismi territoriali, nell'esprimere il loro giudizio, incidessero effettivamente sulla carriera dei magistrati. Voi, attraverso l'articolo 2, avete impedito questo processo di giudizi, questo processo che consentiva tale tipo di valutazione.

A questo punto la domanda che pongo è la seguente: se interviene una valutazione negativa del consiglio giudiziario, quali effetti avrà, quando il magistrato potrà superare per altre vie lo sbarramento del concorso e procedere in carriera? Ciò significa che, approvando l'articolo 4, avrete svuotato di qualsiasi contenuto ed efficacia il controllo del consiglio giudiziario.

Questa è la ragione per cui voteremo contro e continueremo ad osteggiarvi ogni qualvolta attraverso dichiarazioni stentoree di controllo della magistratura in effetti approvate leggi come quelle di riforma del Consiglio superiore. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Senatori, grazie a voi per il silenzio e a lei, senatore Calvi, per la conclusione del suo intervento.

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, con l'articolo 4 che il Gruppo Forza Italia dichiara di approvare si vuole cominciare un'attività di decentramento dell'attività del Consiglio superiore della magistratura, che evidentemente vede nei consigli giudiziari dei passacarte che non fanno altro che intasare il lavoro del Consiglio superiore.

Si comincia ad ipotizzare il consiglio direttivo presso la Corte di cassazione che, vorrei dirlo ai colleghi Zancan e Dalla Chiesa, vede tracciati esplicitamente i propri compiti nella lettera *e)* del comma 1, che rinvia alle lettere *s)* e *t)*, cioè i compiti dei consigli giudiziari. Quindi, non si avrà un organo senza compiti bensì provvisto di indicazioni assolutamente dirette e precise. La composizione e l'apertura agli avvocati e ad ai professori universitari comporta la creazione di un Consiglio superiore della magistratura in piccolo, decentrato, in sede periferica.

Ovviamente non si può prevedere, come si fa con il CSM, che in esso siedano un certo numero di avvocati o di professori universitari; si ipotizzano le categorie; poco importa che siano tutti componenti dell'una o dell'altra categoria. L'attuale sistema, che potrà essere sperimentato e ulteriormente accentuato, non penalizza il rapporto avvocato-magistrato.

Non vogliamo di certo che l'avvocato finisca per vendicarsi del magistrato nel momento in cui abbia avuto a che dire con questi, anche per futili motivi, e finisca per scaricare sulla valutazione dei requisiti e delle capacità tecniche ai fini della progressione in carriera questi rapporti esacerbati da momenti attinenti all'attività giurisdizionale.

Ecco perché questo comincia ad essere un primo esempio di decentramento del Consiglio superiore della magistratura per un'istruttoria più approfondita, tale da evitare al Consiglio superiore un'attività che si può svolgere in sede periferica e tale da far sì che le sue decisioni siano basate anche su valutazioni più ampie e approfondite.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, vorrei segnalare che saremmo in grado di sciogliere le riserve sugli emendamenti 1.101 e 2.197, il che ci consentirebbe di votare gli articoli 1 e 2.

In particolare, sull'emendamento 1.101 esprimo parere favorevole perché ho testé presentato l'emendamento 7.0.500 che, se approvato, regolamenterà la parte procedurale del procedimento disciplinare. Credo quindi che l'emendamento 1.101, sul quale ribadisco il mio parere favorevole, possa agevolmente essere approvato così da consentirci di votare l'articolo 1.

AYALA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, prendo atto con soddisfazione dell'accoglimento da parte del relatore di un emendamento da noi presentato all'articolo 1.

Quanto all'emendamento di cui all'articolo 2, ho previsto una formulazione che non comporta grandi cambiamenti ma che sicuramente sarà idonea a far superare al relatore le sue perplessità; quindi, è verosimile che il relatore accolga la nuova formulazione.

A questo punto, signor Presidente, vorrei prospettare un'ipotesi di lavoro: sull'articolo 1 vi era un unico emendamento accantonato, che tale più non è e quindi sarà votato; lo stesso avverrà per l'articolo 2, sempre che, come io auspico – ma ho motivo di credere che così sarà –, il mio emendamento riformulato venga accolto dal relatore e verosimilmente approvato dall'Assemblea.

Ad ogni modo potremo poi votare l'articolo 2 perché non vi saranno più emendamenti accantonati; è inutile ricordare che l'articolo 3 lo abbiamo già votato, e pochi secondi fa abbiamo votato l'articolo 4. A questo punto, signor Presidente, prospetto a lei innanzi tutto, ma anche ai colleghi dell'Assemblea, che avremo – da qui a pochi minuti – votato i primi quattro articoli di questo complesso quanto importante disegno di legge.

Per sottolinearne l'importanza, Presidente, ricordo a tutti che l'articolo 1 attiene al contenuto della delega, quindi segna il percorso di tutti gli altri articoli; l'articolo 2 riguarda l'accesso in carriera, cioè i concorsi per uditore giudiziario, e mi pare di rilevanza notevole; l'articolo 3 riguarda la Scuola superiore della magistratura, che è novità di non secondaria importanza; l'articolo 4 che, ripeto, abbiamo appena votato, riguarda la riforma dei consigli giudiziari e l'istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Credo dunque di poter dire due cose: nel merito continuo a dissentire totalmente da quello che è stato votato – a scanso di equivoci –, ma per un lavoro iniziato ieri mattina si può dire che siamo arrivati a buon punto, senza nessuna soddisfazione da parte mia, ma certamente con soddisfazione da parte della maggioranza che queste norme ha voluto e ha votato.

A questo punto, signor Presidente, credo che vi siano ragioni di opportunità, di buonsenso e di rispetto non di nessuno in particolare, ma del nostro lavoro. Mi riferisco in particolare al successivo articolo 5, che attiene a uno dei temi, a mio parere, ma non soltanto a mio parere, più delicati di questa riforma, perché mette mano alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, che non è cosa di poco conto, anzi è un argomento impegnativo.

Pertanto, proprio perché è impegnativo – e su questo una voce dissenziente in Aula sarà molto difficile trovarla, a prescindere dalle appartenenze – mi permetto di chiudere, una volta votati i primi quattro articoli, e quindi completato il nostro lavoro sugli articoli 1 e 2, se non sia il caso di fermarci per affrontare questo argomento in una condizione diversa dall'attuale. Non è soltanto un problema di giorno o di ora: la finanziaria è incombente, le festività natalizie si avvicinano.

Abbiamo lavorato molto tutti (io purtroppo senza alcun successo, che ci posso fare, mi avete abituato così da due anni e mezzo: me ne farò una ragione prima o poi) però credo sia opportuno, sempre che ci sia l'accordo unanime dei Gruppi, fermarci qui.

PRESIDENTE. Prima di valutare la proposta del senatore Ayala, riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento 1.101, precedentemente accantonato. Ricordo che il relatore si è espresso in senso favorevole su tale proposta di modifica.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati, precedentemente accantonati.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 2.511 (testo 2): «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 2.511 (testo 2), esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario».

Ricordo che sull'emendamento 2.197, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, vi è il parere contrario della 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiedo al senatore Azzollini se intende intervenire a tale proposito.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, sto approfondendo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.511 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.512, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 2.197.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per una migliore comprensione della situazione.

L'emendamento 2.197 è stato accantonato perché era necessaria, ed era stata richiesta, una sua riformulazione da parte del senatore Ayala. Non so se quest'ultimo abbia già presentato il testo riformulato. In ogni caso, è inutile che la 5ª Commissione esprima il proprio parere sul vecchio testo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Azzollini se vuole intervenire.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, la sostituzione della parola «rilevanza» con la parola «complessità» non rappresenta un problema per la Commissione bilancio, per la quale i termini sono assolutamente identici.

Sull'emendamento 2.197 nutro una certa perplessità, a seguito della quale è stato espresso dalla Commissione bilancio un parere contrario. Rivolgo un quesito ai proponenti, al relatore e al Ministro relativo ad un caso specifico, chiedendo il loro parere.

In sostanza, vorrei sapere: se un magistrato impegnato in un certo processo di particolare rilevanza o complessità – entrambi i termini vanno bene – è al termine della carriera e deve andare in pensione, è espressamente escluso da quanto previsto nel vostro emendamento oppure no?

AYALA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA *(DS-U)*. Credo che il relatore, prima di esprimere il suo parere, debba essere a conoscenza della riformulazione dell'emendamento 2.197, che è molto semplice.

Poiché mi rendo conto che dobbiamo procedere per gradazione di problemi, il primo è ovvio a tutti ed è rappresentato dal parere della 5ª Commissione. Se quest'ultimo rimane contrario, ci troviamo di fronte ad una certa situazione; se lo superiamo, proporrò al relatore la riformulazione del testo dell'emendamento.

Credo di poter rispondere alla legittima osservazione avanzata dal presidente Azzollini, il quale peraltro prospetta un caso limite. Se il magistrato deve andare in pensione, è chiaro che ci va, e la norma di cui all'emendamento non si riferisce certamente, né può essere applicata, a quell'ipotesi. Per questo motivo mi stupiva, ma adesso l'ho capita, la ragione in base alla quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

L'emendamento 2.197, in buona sostanza, prospetta la seguente situazione. Un magistrato non può ricoprire per più di dieci anni il medesimo ufficio; può essere prevista una proroga di due anni, non oltre. L'emendamento pone il seguente caso: alla scadenza della proroga, il magistrato compone – ad esempio – un collegio di un processo che deve giudicare un rilevante numero di imputati con molte imputazioni, per il quale sono state celebrate numerose udienze e ne mancano poche alla sua conclusione.

Se quel magistrato non può più comporre il collegio, il processo deve ricominciare da capo. Dobbiamo evitare che ciò avvenga. Mi rendo conto che non possiamo prospettarlo per qualunque processo. Allora, nella prima formulazione, il riferimento era il seguente: «con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare rilevanza nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine».

Il relatore ha ragionevolmente considerato un po' generica l'espressione «di particolare rilevanza». *(Forte brusìo in Aula alle spalle del senatore Ayala)*. Non capisco il nervosismo che serpeggia nel mio Gruppo.

TURCI *(DS-U)*. Si sta parlando di altro.

AYALA *(DS-U)*. Se ascoltassero, sarebbe meglio! *(Applausi del senatore Salvi)*. Non dico che devono ascoltare, ma almeno tacere!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, fate terminare l'intervento al senatore Ayala.

AYALA *(DS-U)*. Confrontandoci informalmente con il relatore – non credo di svelare alcun segreto – abbiamo convenuto che sarebbe sufficiente sostituire l'espressione «particolare rilevanza» con l'altra «particolare complessità» perché in quest'ultima dizione la prospettazione è certamente più precisa (numero di imputati, numero di imputazioni, istruttorie dibattimentali particolarmente rilevanti). Un processo complesso è nozione diversa da un processo rilevante; può essere rilevante un processo a carico di un imputato la cui imputazione per varie ragioni può essere a sua volta rilevante, per esempio per il suo impatto sui *mass media.*

In questo senso propongo al relatore il nuovo testo dell'emendamento 2.197, augurandomi – ritengo di poterlo fare – che il suo parere possa essere favorevole. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.197 (testo 2).

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, anche per il riferimento pronunciato dal senatore Ayala, ritengo che la sostituzione del termine «rilevanza» con il termine «complessità» possa soddisfare le perplessità cui avevo accennato ieri nel corso del dibattito.

Indubbiamente, il concetto di complessità è certamente più tecnico e, peraltro, già appartiene al mondo del processo penale, sia in relazione ad eventuali proroghe di termini di custodie cautelari che in relazione a proroghe di termini di indagini e di durata del dibattimento. È una nozione tecnica che sostanzialmente attiene il tipo e la quantità delle imputazioni e il numero degli imputati.

Pertanto, ritengo che sotto questo profilo si possa esprimere un parere favorevole sull'emendamento 2.197 (testo 2), considerando anche il fatto che la perplessità manifestata dalla 5ª Commissione è indubbiamente superata, sia perché una proroga oltre il termine di pensionamento sarebbe totalmente fuori sistema, sia perché la disposizione in cui si inserisce – la lettera *p)* – fa riferimento alla durata dell'incarico direttivo.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, in questo caso la mia cultura non giuridica mi impone, forse per la prima e unica volta, di non essere d'accordo con il relatore.

Innanzitutto, rispondendo al quesito posto dal senatore Azzollini, affermo che non vi è dubbio che la fattispecie cui si è fatto riferimento non

esiste perché è comunque cogente il termine di settantacinque anni e, quindi, non riguarda la questione in esame.

Al relatore Bobbio dico invece che i termini «rilevanza», «complessità» e quant'altro sono di tipo qualitativo. Mi scuso, ma per mia cultura preferisco parlare sempre in termini quantitativi.

Non vi è dubbio, quindi, che la lettera *p)* del comma 1 dell'articolo 2 stabilisce termini quantitativi precisi (dieci anni più due di proroga). È chiaro che quando abbiamo ideato questa fattispecie ci siamo posti il problema, che non sfugge. Quando in un processo è impegnato un magistrato che è costretto ad abbandonare il proprio incarico per vari motivi, il processo deve riprendere da capo.

Questo ovviamente è estremamente negativo ed il problema si pone già oggi nel caso di magistrati che vanno in pensione, che cambiano funzione: che entrano in ruoli extragiudiziali (moltissimi sono impegnati nell'apparato dello Stato o in missioni internazionali, oppure vengono eletti in Parlamento). Questa malaugurata ipotesi è già un dato fisiologico proprio dell'attività giurisdizionale.

In questo modo si crea un *vulnus* superiore e accogliendo l'emendamento 2.197 (testo 2) si apre la porta su uno spazio di cui non si conoscono bene i confini. Chi decide che il procedimento è di particolare complessità? Penso – non vi è il minimo dubbio sul tema – che sarà il CSM. Diamo in mano al CSM un'arma con la quale si va a svuotare assolutamente questa fattispecie e creiamo delle disparità. Non abbiamo più una norma precisa e cogente, ma una norma soggettiva attraverso la quale si possono anche creare ingiustizie.

Capisco che il problema c'è, però mi pare che l'emendamento 2.197 (testo 2) cerchi di risolverlo aprendo problematiche superiori a quelle da risolvere. Pertanto, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Azzollini di pronunciarsi sull'emendamento 2.197 (testo 2) in qualità di presidente della 5ª Commissione.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, stanti le precisazioni dei colleghi, ed in particolare l'ultima, poiché non si tratta solo del caso in cui il magistrato va in pensione ma di qualunque caso in cui il magistrato cessi dal servizio, e quindi dell'esplicita esclusione di qualsiasi caso in cui il magistrato cessi dal servizio, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento modifico il parere su questo emendamento, che diventa di nulla osta.

Per le altre questioni non vi è nessun rilievo.

PRESIDENTE. Pertanto il problema del parere della 5ª Commissione è superato grazie alla riformulazione da parte del senatore Ayala, che propone di sostituire, nell'emendamento 2.197, la parola «rilevanza» con la parola «complessità».

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, vorrei precisare che il parere negativo non è stato superato in quanto è stata sostituita la parola «rile-

vanza» con l'altra «complessità», cosa che per la 5ª Commissione è totalmente irrilevante. Il parere cambia perché è stato assicurato dai proponenti, dal relatore e dal Governo che questa fattispecie non si applica in qualsiasi caso in cui il magistrato cessi dal servizio.

PRESIDENTE. La sua precisazione è chiarissima, senatore Azzollini.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, vorrei interloquire con il Ministro ed invitarlo a riconsiderare il suo parere contrario, ove possibile.

Pur rendendomi conto delle sue perplessità dal punto di vista generale del sistema organizzativo, bisogna sottolineare in primo luogo che il riferimento al concetto di complessità è realmente tecnico e ben poco si presta, anche nella consolidata lettura della giurisprudenza e degli organi scientifici, a valutazioni così elastiche da renderlo un fattore capace di minare il nuovo sistema che andiamo a costruire.

Va altresì detto che, trattandosi di ipotesi di legge delega, sarà il riferimento meramente concettuale a consentire all'autorità delegata, proprio in relazione ai parametri di lettura del termine «complessità», di definire concretamente e compiutamente, in modo che possa escludersi in radice ogni potenziale di eversione rispetto al sistema generale, il concetto di complessità nella fase applicativa della legge delega.

Credo quindi che il Ministro possa eventualmente riconsiderare il suo parere.

PRESIDENTE. Chiedo al ministro Castelli se, ascoltato l'intervento del relatore, intende aggiungere qualcosa.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, nel corso dell'esame di questo disegno di legge abbiamo cercato di compiere un grande sforzo di mediazione anche con l'opposizione. Mi sembra doveroso farlo anche e soprattutto nei confronti del relatore e pertanto il Governo si rimette all'Aula. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.197 (testo 2), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Chiedo cortesemente, colleghi, dichiarazioni di voto rapide.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, sarò rapido, ma una dichiarazione di voto su un articolo così importante, sul quale abbiamo discusso a lungo la ritengo necessaria.

È necessaria anche per la rapidità, giustificabile, con cui il presidente Calderoli ieri ha condotto la discussione, che mi ha costretto a saltare l'intervento su un paio di emendamenti che, alla luce delle considerazioni fatte oggi, mi sembra interessante ricordare.

Il Ministro si è lasciato scappare, immagino anche per stanchezza, una frase infelice sul CSM.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. La metterei per iscritto.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Per lei, signor Ministro, «non possiamo mettere quest'arma nelle mani del CSM», come si trattasse di una specie di delinquente, è una frase felicissima, che ripeterebbe e metterebbe per iscritto.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Non mi sono espresso così.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Cari colleghi, insisto perché spesso coloro che non seguono la materia non leggono tutti gli emendamenti. Avevamo cercato di garantire una spolicitizzazione della magistratura tramite due proposte che garantivano l'incompatibilità tra l'assunzione di incarichi di rappresentanza di partiti, in Parlamento, nei consigli comunali o regionali, e la permanenza nell'esercizio della funzione di magistrato escludendo, in via subordinata, la possibilità per il magistrato di tornare ad esercitare la funzione nello stesso posto in cui operava precedentemente all'assunzione dell'incarico.

Questi emendamenti, che garantivano una buona incompatibilità tra l'attività politica in campo aperto in rappresentanza di un partito e la funzione di magistrato, sono stati bocciati: perciò continuo a parlare di contraddizione tra i princìpi enunciati e il tipo di normativa che si sta approvando. Ringrazio il Presidente per il tempo concessomi.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, questo articolo è la metà del testo di legge; come testimone storico del percorso del Governo, vorrei dire che il Ministro, a cui piacciono i grafici, non ha tenuto una linea dritta, ma ha zigzagato con punte che si contrappongono. Dopo che il Ministro ha sostenuto per un anno la necessità degli esami, dopo una partenza assolutamente diversa con il maxiemendamento del luglio 2002, all'ultimo momento si passa alla progressione in carriera per titoli.

Signor Ministro, che Dio ce la mandi buona! Purtroppo questa legge è destinata a provocare disorganizzazione, ritardi e inefficienze. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta).*

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo non si è espresso sull'articolo 2, ma l'osservanza che devo al suo invito alla brevità mi costringe, con notevole malessere, a dire soltanto poche proposizioni per motivare il nostro voto fortemente contrario.

Questo è l'articolo dei concorsi e tanto fondate erano le nostre opposizioni di principio che il Governo e il relatore hanno notevolmente modificato l'atteggiamento iniziale. Ciò nonostante, la carriera del magistrato tornerà ad essere valutata esclusivamente sotto il profilo delle sue competenze tecniche; sarà considerato quel che il giudice sa, non quel che il giudice fa e questa è la prospettiva di una magistratura burocratica e conformista. Bisognerebbe dire molto di più, ma per ossequio alla sua richiesta, mi limito a questo, e ce n'è più che a sufficienza per giustificare il nostro no. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Bedin e Soliani).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, proporrei di accantonare l'articolo 5 e di procedere all'esame dell'articolo 6, che è totalmente privo di emendamenti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'articolo 5, con i relativi emendamenti, è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, sono stato informato dagli uffici che è pervenuto il parere della 5ª Commissione sull'emenda-

mento 3.502 (testo 2), precedentemente accantonato. Se potessimo averne conto, si potrebbe procedere alla votazione.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.502 (testo 2), esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Presidente, dal momento che anche questo parere è stato reso ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, lo illustro in Aula.

Poiché il relatore ha cambiato la dizione: «dispensato dal servizio» con l'altra: «cessa il rapporto di impiego», il nostro parere è favorevole. In tal modo, nel caso l'uditore giudiziario dopo un certo periodo di tempo non abbia superato determinate prove, si prevede che egli cessi dall'impiego, anziché consentirne il trasferimento ad un'altra pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.502 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Presidente, propongo di concludere qui l'esame dei disegni di legge in titolo, per riprenderlo dopo la pausa delle festività natalizie.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, mi sembra che il lavoro svolto sia stato proficuo.

Dal momento che non sarò impegnato nelle prossime sedute dell'Aula, colgo l'occasione per augurare a tutti buone feste. *(Applausi).*

PRESIDENTE. La ringraziamo, signor Ministro, e ricambiamo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2092)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2092, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2093)** ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2093, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2376) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2376, già approvato dalla Camera dei deputati.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2490)** ***Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2490, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2550)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2550, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2460)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2460.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2372)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2372, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Provera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, le consegno il testo del mio intervento perché sia accluso agli atti della seduta.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che la prima delle riunioni della Commissione mista prevista dall'accordo in oggetto avvenga in Uruguay, al fine di assicurare la corrispondenza tra la decorrenza degli oneri e quella della relativa copertura, disposta a partire dal 2003, che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo a triennio 2004-2006».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2373)** ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2373, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Provera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, le consegno il testo del mio intervento perché sia accluso agli atti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2487)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2487, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Provera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, le consegno il testo del mio intervento, perché sia accluso agli atti della seduta.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto del carattere eventuale delle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 26, comma 4, della Convenzione in oggetto».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2488)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2488, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Sodano Calogero, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SODANO Calogero, *relatore*. Signor Presidente, le consegno il testo del mio intervento, perché sia accluso agli atti della seduta.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri che, ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione in oggetto, gravano sullo Stato per le responsabilità ad esso derivanti nel caso eventuale di trasporto di civili a bordo di aeromobili noleggiati dallo Stato medesimo, siano regolati all'atto della stipula del relativo contratto di noleggio, sulla base della normativa in vigore per quanto concerne la copertura assicurativa di casi analoghi».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2489)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2489, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Provera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, se lei consente, consegno il testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2547)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2547, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Sodano Calogero, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SODANO Calogero, *relatore*. Signor Presidente, se lei consente consegno il testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2549)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2549, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Provera, relatore facente funzioni in luogo della senatrice Bonfietti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PROVERA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, se lei consente consegno il testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima delle riunioni della Commissione mista prevista dall'accordo in oggetto avvenga in Tunisia, al fine di assicurare la corrispondenza tra la decorrenza degli oneri e quella della relativa copertura, disposta a partire dal 2003, che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2612)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2612, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Martone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARTONE, *relatore*. Signor Presidente, se lei consente consegno il testo della relazione.

Mi limito a ricordare e ad esortare il Governo a depositare lo strumento di ratifica in tempo utile per poter partecipare all'incontro delle parti di Kuala Lumpur di febbraio, in modo che la ratifica che adottiamo oggi abbia un senso, altrimenti l'Italia non potrà partecipare.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo della relazione, senatore Martone.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi rimetto alla relazione del senatore Martone e lo ringrazio del suo appello: senza dubbio quanto da lui richiesto sarà fatto perché oggi il disegno di legge viene approvato definitivamente, in quanto la Camera lo ha già approvato.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 25 del Protocollo di cui al disegno di legge in titolo abbia natura programma-

tica, la cui eventuale attuazione sia oggetto di specifici provvedimenti corredati di apposita copertura finanziaria da sottoporre all'esame del Parlamento».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2613)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2613, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pianetta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, se lei consente consegno il testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2614)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2614, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Sodano Calogero, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SODANO Calogero, *relatore*. Signor Presidente, se lei consente consegno il testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2486)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2486, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Provera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, se lei consente consegno un testo scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo invita a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di conseguenza, parere non ostativo.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PELLICINI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI *(AN)*. Signor Presidente, questo accordo riguarda una parte dell'Africa del Nord. Il bacino del Mediterraneo ha una civiltà antica. Con l'Africa del Nord anche nel passato abbiamo avuto rapporti non buoni; basti pensare alle Repubbliche marinare, a Genova, a Pisa e ai pirati algerini e tunisini. Il bacino del Mediterraneo è un bene comune che oggi ci porta a guardare verso l'Africa con uno spirito nuovo. Torniamo a riunire le nostre civiltà! *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Fasolino).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

## Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno**
**per la seduta di lunedì 22 dicembre 2003**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 22 dicembre, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta *(ore 18,38).*

*Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30*

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296)**

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

**Approvato con emendamenti**

*(Scuola superiore della magistratura. Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati;

*b)* prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

*c)* prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

*d)* prevedere che il tirocinio abbia la durata di diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

*e)* prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti peniten-

ziari, istituti bancari ed altre sedi formative, secondo quanto previsto dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998;

*f)* prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

*g)* prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

*h)* prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla base di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio;

*i)* prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi, e che in caso di ulteriore valutazione negativa l'uditore possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive vacanze;

*l)* prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

*m)* prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l)*;

*n)* prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l)* possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo

della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

*o)* prevedere il diritto del magistrato a partecipare, a sua richiesta e se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare soltanto la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

*p)* stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

*q)* prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

*r)* prevedere che il parere di cui alla lettera *p)* abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;

*s)* prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

*t)* prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dai pareri di cui alla lettera *p)*; prevedere che tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *o)*, della presente legge;

*u)* prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

EMENDAMENTI

**3.100**
CAVALLARO
**Improcedibile**

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. - *(Formazione ed aggiornamento professionale ricorrente dei magistrati).* – 1. Al fine di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale ricorrente dei magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura conclude convenzioni-quadro con il Consiglio Universitario Nazionale al fine di organizzare, in collaborazione con le Facoltà di Giurisprudenza delle Università italiane, corsi destinati agli uditori giudiziari ed ai magistrati in servizio.

2. Tali corsi possono svolgersi anche in contemporanea in più sedi universitarie uniformemente distribuite sul territorio nazionale, al fine di agevolare la frequenza dei magistrati in servizio, con frequenza almeno biennale.

3. Ai corsi sono chiamati, in qualità di docenti, professori universitari di ruolo, magistrati in servizio ed a riposo, avvocati ed esperti nelle materie di volta in volta trattate. La presidenza del corso spetta al Preside della Facoltà di Giurisprudenza nella quale si tiene il corso medesimo.

La nomina dei docenti spetta al Consiglio universitario, per i magistrati; al Preside della Facoltà di Giurisprudenza nella quale si svolge il corso, per i docenti universitari, ed al Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati. Gli esperti vengono nominati d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Preside della Facoltà di Giurisprudenza sede del corso.

4. La Convenzione-quadro di cui al primo comma definisce le materie, la durata di ciascun corso, il numero dei partecipanti e le modalità di partecipazione e frequenza, ivi comprese esperienze applicative presso istituzioni pubbliche o private, anche estere. Particolare attenzione è dedicata al tirocinio degli uditori giudiziari. La convenzione regola anche gli aspetti finanziari legati all'organizzazione dei corsi che gravano sul bilancio del Ministero della Giustizia.

5. A conclusione della frequenza del corso, il collegio dei docenti formula, per ciascun candidato, un giudizio di superamento o meno del corso stesso ed una valutazione complessiva che viene inserita nel fascicolo personale del magistrato. Il giudizio conseguito è considerato in sede di valutazione dei titoli per l'accesso alle funzioni superiori, ai sensi delle norme sull'ordinamento giudiziario.

6. L'uditore od il magistrato che non abbia superato il corso è ammesso a frequentare il corso immediatamente successivo. In caso di ulteriore esito negativo, esso cessa di appartenere al ruolo della magistratura e

viene trasferito, a seguito di deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ad altra amministrazione pubblica.

7. La frequenza ed il superamento di un corso di aggiornamento nei tre anni precedente costituisce requisito necessario per l'accesso alle funzioni superiori rispetto a quelle esercitate. In ogni caso, ogni magistrato deve frequentare un corso di aggiornamento nell'arco massimo di sei anni.

*Conseguentemente, sopprimere il riferimento alla Scuola superiore della magistratura ovunque ricorra nel testo del disegno di legge e sostituirlo con il richiamo ai corsi di cui al presente art. 3 modificato.*

---

**3.101**

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera* a), *con la seguente:*

«*a)* prevedere l'istituzione della Scuola superiore della magistratura dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, quale struttura didattica stabilmente preposta:».

---

**3.102**

ZANDA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* a), *sopprimere le parole:* «come ente autonomo».

---

**3.103**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Id. em. 3.102**

*Al comma 1, lettera* a), *sopprimere le parole:* «come ente autonomo».

---

**3.104** (testo 2)

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera* a), *aggiungere alla fine del numero 1) e alla fine del numero 2) le seguenti parole:* «curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico».

---

**3.105**

FASSONE, MARITATI, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* a), *numero 2), aggiungere dopo la parola:* «formazione» *la seguente:* «permanente».

---

**3.106**

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**V. testo 2**

*Al comma 1, lettera* a), *dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*) alla promozione di iniziative e scambi culturali con le altre professioni giudiziarie;

2-*ter*) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione».

---

**3.106** (testo 2)

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera* a), *dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:*

«2-*bis)* alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

2-*ter)* all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione».

---

**3.107**
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI
**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera* b), *con la seguente:*

«*b)* prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia posta alle dipendenze del Consiglio superiore della Magistratura al quale il Ministro della giustizia formula proposte e pareri sull'organizzazione e sul funzionamento della stessa; prevedere che la Scuola utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia e di altre amministrazioni statali con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero».

---

**3.108**
ZANDA
**V. testo 2**

*Al comma 1, sostituire la lettera* b), *con la seguente:*

«*b)* prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale amministrativo del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero».

---

**3.108** (testo 2)
ZANDA
**Approvato**

*Al comma 1, lettera* b), *dopo la parola*: «autonomia», *inserire la seguente:* «contabile».

---

**3.109**
FASSONE, BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN
**Approvato**

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa contribuire alla formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria».

---

**3.110**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa organizzare incontri di studio e ricerca, e comunque promuovere iniziative culturali su argomenti giuridici e sull'organizzazione di sistemi e uffici giudiziari».

---

**3.111**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* d), *sostituire le parole:* «diciotto mesi», *con le seguenti:* «due anni».

---

**3.112**

ZANDA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* d), *sostituire le parole:* «tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari;», *con le seguenti:* «tendenzialmente della durata di un terzo presso la Scuola Superiore della magistratura e due terzi presso gli uffici giudiziari».

---

**3.500**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere».

---

**3.113**
MONCADA, IERVOLINO
**Ritirato**

*Sopprimere la lettera* e).

---

**3.300**
ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* e), *sostituire la parola:* «possano», *con la seguente:* «debbano».

---

**3.114**
CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Approvato**

*Al comma 1, lettera* f), *sostituire le parole:* «siano seguiti», *con le seguenti:* «ricevano insegnamento», *e prima della parola:* «assiduamente», *aggiungere le seguenti:* «siano seguiti».

---

**3.115**
MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* f), *sostituire le parole:* «scelti tra i docenti della scuola», *con le seguenti:* «di riconosciuta competenza e attitudine didattica».

---

**3.501**
IL RELATORE
**Approvato**

*Al comma 1, sostituire la lettera* h), *con la seguente:*

«*h)* prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie

sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;».

---

**3.502**
IL RELATORE
**V. testo 2**

*Al comma 1, lettera* i), *sostituire le parole:* «a sei mesi», *con le altre:* «a un anno», *e sostituire le parole da:* «l'uditore possa essere, a sua domanda e salvo», *fino alla fine, con le altre:* «egli sia dispensato dal servizio».

---

**3.502** (testo 2)
IL RELATORE
**Approvato**

*Al comma 1, lettera* i), *sostituire le parole:* «a sei mesi», *con le altre:* «a un anno», *e sostituire le parole da:* «in caso di ulteriore valutazione negativa l'uditore possa essere, a sua domanda e salvo», *fino alla fine, con le altre:* «da un'ulteriore valutazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego».

---

**3.116**
CALVI, MARITATI, AYALA, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera* l), *sostituire la parola:* «due», *con la seguente:* «quattro», *e dopo le parole:* «dal Consiglio superiore della magistratura», *inserire le seguenti:* «su domanda, fra i magistrati che abbiano documentato particolare attitudine alla ricerca ed alla didattica».

---

**3.503**
IL RELATORE
**Approvato**

*Al comma 1, lettera* l), *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «prevedere che i componenti del comitato», *aggiungere le seguenti:* «diversi dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati,».

---

**3.117**
MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera* m), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e che i componenti magistrati siano collocati fuori del ruolo organico».

---

**3.118**
FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* n), *sostituire le parole:* «possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura,», *con le seguenti:* «tenga conto degli indirizzi formulati dal Consiglio superiore della Magistratura e possa avvalersi delle proposte».

---

**3.119**
ZANDA
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* n), *sostituire le parole:* «possa avvalersi», *con le seguenti:* «si avvalga».

---

**3.301**
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* n), *sopprimere le parole:* «del Consiglio superiore della magistratura, del Ministero della Giustizia».

---

**3.120**
AYALA, FASSONE, MARITATI, CALVI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera* o), *dopo le parole:* «a funzioni superiori», *aggiungere le seguenti:* «o diverse».

---

**3.504**
IL RELATORE
**Approvato**

*Al comma 1, lettera* p), *sostituire le parole:* «sia rilasciato un parere», *con le altre:* «sia formulata una valutazione».

*Conseguentemente, alla lettera* r), *sostituire le parole:* «il parere», *con le altre:* «la valutazione», *e alla lettera* t), *sostituire le parole:* «dai pareri», *con le altre:* «dalle valutazioni».

---

**3.121**
FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Precluso**

*Al comma 1, lettera* p), *sostituire le parole:* «un parere», *con le altre:* «, da parte dei componenti del comitato di gestione che hanno seguito il corso medesimo, una scheda».

*Conseguentemente, alla lettera* r), *sostituire le parole:* «il parere» *con le altre:* «la scheda», *e alla lettera* t), *sostituire le parole:* «dai pareri», *con le altre:* «dalla scheda».

---

**3.122**
BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, AYALA, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Respinto**

*Al comma 1 sopprimere la lettera* r).

---

**3.123**
FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Improcedibile**

*Al comma 1, sostituire la lettera* s), *con la seguente:*

«*s)* prevedere che la Scuola possa promuovere, coordinare e sostenere corsi di aggiornamento professionale per magistrati su base distrettuale;».

---

**3.124**

MARITATI, CALVI, FASSONE, AYALA, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera* t).

---

**3.125**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* t) *sopprimere le parole:* «, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità».

---

**3.126**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera* u).

---

**3.127**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* u)*, sostituire le parole:* «e non abbiano ottenuto i relativi posti» *con le seguenti:* «e non li abbiano superati»; *e sostituire altresì le parole:* «non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità» *con le altre:* «debbono essere sottoposti alle valutazioni periodiche di professionalità anche prima delle scadenze di cui alla lettera*t).*

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G3.100**
CENTARO
**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

rilevata l'essenziale importanza della funzione svolta dai giudici di pace per il funzionamento del sistema giudiziario,

considerata l'ineludibile esigenza di valorizzare il ruolo della magistratura onoraria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, prevedendo che i giudici di pace possano essere confermati nell'incarico senza alcun limite al numero delle conferme, fermo restando che l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età e stabilendo altresì quale requisito per la conferma per un successivo quadriennio la frequenza di un apposito corso di aggiornamento professionale presso la Scuola di cui all'articolo 3, fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

(*) Accolto dal Governo.

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

**3.0.100**
IL RELATORE
**Accantonato**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Governo deve prevedere che quando nei concorsi previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 sia richiesto, esclusivamente o congiuntamente, l'esame dei titoli, l'esame abbia ad oggetto, oltre che le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, tutti i provvedimenti giudiziari depo-

sitati dal magistrato concorrente in quattro trimestri sorteggiati dalla commissione fra tutti i trimestri gennaio-febbraio-marzo, aprile-maggio-giugno e ottobre-novembre-dicembre dei cinque anni antecedenti».

---

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

**Approvato con emendamenti**

*(Riforma dei consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto per due terzi da magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio presso la medesima Corte e la relativa Procura generale, e per un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione che siano iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

*b)* prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

*c)* prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il Primo Presidente ed il Procuratore generale della medesima Corte;

*d)* prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal Primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

*e)* prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere *o), p), s)* e *t)* per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

*f)* prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *m),* da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale

della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

*g)* prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *m)*, da cinque magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

*h)* prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere *f)* e *g)*, riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f)* e *g)*;

*i)* prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

*l)* prevedere che i componenti nominati dal consiglio regionale non possano svolgere, o aver svolto nei cinque anni precedenti, la professione di avvocato nell'ambito del distretto;

*m)* prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente ed il procuratore generale della corte d'appello;

*n)* prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

*o)* prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

*p)* prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

*q)* prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di carriera non inferiore a venti anni;

*r)* prevedere che la nomina dei componenti supplenti del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

*s)* prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite, oltre quelle già previste, le seguenti competenze:

1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, in occasione della progressione in carriera e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

*t)* prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera *s*), numero 1);

*u)* prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera *s*), numeri 4) e 5);

*v)* prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera *s)*, numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 7, comma 2-*bis*, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

EMENDAMENTI

**4.100**
CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN
**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.101**
ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere l'istituzione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione composto da dodici membri, otto magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio presso la Corte e la relativa Procura Generale e due professori ordinari di Università in materie giuridiche e due avvocati, dopo venti anni di esercizio professionale che siano iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36».

---

**4.102**
FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* e) *sostituire le parole:* «e *t)*» *con le seguenti:* «*t)* e *v)*».

---

**4.103**
ZANDA
**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera* f) *sostituire le parole:* «da tre magistrati in servizio presso» *con le seguenti:* «da cinque magistrati in servizio presso».

---

**4.106**
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* f)*, sopprimere le parole da:* «e due dal consiglio regionale della regione» *fino alle parole:* «tra persone estranee al consiglio medesimo».

*Conseguentemente, alla stessa lettera* f)*, sostituire le parole:* «quattro membri non togati», *con le seguenti:* «due membri non togati», *nonchè sopprimere la lettera* l) *del medesimo comma 1.*

---

**4.104** (testo 2)
FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* f) *sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «tre» *e la parola:* «due» *con la seguente:* «uno».

---

**4.107**
ZANDA
**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera* g) *sostituire le parole:* «da cinque magistrati in servizio presso» *con le seguenti:* «da sette magistrati in servizio presso».

---

**4.105** (testo corretto)
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* g)*, sopprimere le parole da:* «e due nominati dal consiglio regionale della regione» *fino alle parole:* «tra persone estranee al consiglio medesimo».

*Conseguentemente, alla medesima lettera* g)*, sostituire le parole:* «quattro membri non togati», *con le seguenti:* «due membri non togati», *nonchè sopprimere le lettere* l) *e* u) *del medesimo comma 1.*

---

**4.108**

ZANDA

**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera* h)*, sostituire le parole:* «siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto» *con le seguenti:* «siano sei, uno dei quali magistrati che esercitano funzioni requirenti e due giudicanti nel distretto».

---

**4.109**

ZANDA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* i)*, dopo le parole:* «delle università della regione» *aggiungere le seguenti:* «prevedendo altresì quale causa di incompatibilità per gli avvocati lo svolgimento delle funzioni di componente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed incompatibilità con riferimento alla pratiche concernenti magistrati addetti agli uffici giudiziari siti nel circondario del consiglio dell'ordine di provenienza dell'avvocato;».

---

**4.110**

AYALA, FASSONE, CALVI, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* l)*, dopo le parole:* «dal consiglio regionale» *inserire le parole:* «siano nominati con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, e che».

---

**4.111**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* l)*, sopprimere le parole:* «o aver svolto nei cinque anni precedenti».

---

**4.112**

ZANDA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* l), *dopo le parole:* «nell'ambito del distretto», *aggiungere le seguenti:* «e non possano svolgerla nei successivi quattro anni;».

---

**4.113**

ZANDA

**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera* p), *sostituire le parole da:* «in quanto compatibile così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti» *con le seguenti:* «in quanto compatibile così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e cinque seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti».

---

**4.114**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere lettera* q).

---

**4.500**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera* s), *sopprimere le parole:* «; oltre quelle già previste», *e conseguentemente, dopo la lettera* s), *aggiungere la seguente:*

«*s*-bis) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari».

---

**4.115**

ZANDA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* s), *numero 2), dopo le parole:* «formulazione di pareri», *aggiungere le seguenti:* «delle valutazioni previste dal presente disegno di legge,».

---

**4.116**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* s), *numero 2), sopprimere la parola:* «anche».

---

**4.117**

CALVI, FASSONE, MARITATI, AYALA, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* s), *numero 2), sostituire le parole:* «della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni» *con le seguenti:* «dell'attività giudiziaria e scientifica, della produttività, della capacità tecnica, dell'equilibrio, della disponibilità alle esigenze del servizio, del tratto con tutti i soggetti processuali e della deontologia».

---

**4.501**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, alla lettera* s), *al numero 2), sostituire le parole:* «in occasione della progressione in carriera» *con le seguenti:* «e comunque nelle ipotesi previste dall'articolo 2».

---

**4.118**
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* s), *numero 6), dopo la parola:* «adozione», *aggiungere le seguenti:* «su delega del Consiglio Superiore della Magistratura».

---

**4.119**
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* s), *numero 7), sopprimere la parola:* «anche».

---

**4.121**
ALBERTI CASELLATI
**Ritirato**

*Al comma 1, lettera* u), *apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sopprimere la parola: «esclusivamente»;
*b)* sostituire le parole: «4) e 5)» con le seguenti: «1), 2), 3), 4), 5) e 7)».

---

**4.123** (testo 2)
MONCADA, IERVOLINO
**Improcedibile**

*Al comma 1, sostituire la lettera* v), *con la seguente:*

«*v)* gli avvocati che compongono il consiglio giudiziario possono prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera *s)* numero 1), 4) e 5). I professori che compongono il consiglio giudiziario possono prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera *s)* numero 4) e 5). I giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possono prendere parte alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera *s)* numero 4) e 5), nonché a quelle relative alle tabelle degli uffici dei giudici di pace, al tirocinio e alla formazione, alle conferme e ai procedimenti disciplinari e alle decadenze dei giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374».

---

**4.124**
ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 1, lettera* v), *sopprimere le parole:* «gli avvocati,».

---

**4.125**
ALBERTI CASELLATI
**Ritirato**

*Al comma 1, lettera* v), *primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sopprimere la parola: «solo»;

*b)* sostituire le parole: «4) e 5)» con le seguenti: «2), 3), 4), 5) e 7)».

---

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1.
**Approvato con emendamenti e con lo stralcio del comma 2. Cfr anche seduta 510**

*(Contenuto della delega)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi direttia:

*a)* modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

*b)* istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

*c)* disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

*d)* riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;

*e)* modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

*f)* individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e le relative sanzioni, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 7, uno o più decreti legislativi diretti a rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

2-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8-*bis*.

3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria, diretta anche a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi entro cui occorre provvedere, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2-*bis* sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2-*bis*, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8-*bis*.

EMENDAMENTO 1.101 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

**1.101**
CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
**Approvato**

*Al comma 1, lettera* f), *sostituire le parole:* «e le relative sanzioni», *con le seguenti:* «, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione».

---

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
**Approvato con emendamenti. Cfr anche sedute 510 e 511**

*(Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito un concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all'atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;

2) che il concorso sia articolato in distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse, in relazione alla specificità della funzione prescelta;

3) che le commissioni di concorso siano distinte, eventualmente con un unico presidente, disciplinandone la composizione e le modalità di nomina dei componenti;

*b)* prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito;

7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

*c)* prevedere che:

1) la commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123-*ter*, comma 1, dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto, mediante sorteggio effettuato nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; prevedere che in tale caso particolare attenzione sia dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso;

2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

3) il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte;

*d)* prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado;

2) funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;
6) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;
7) funzioni direttive di primo grado;
8) funzioni direttive di secondo grado;
9) funzioni giudicanti di legittimità;
10) funzioni requirenti di legittimità;
11) funzioni direttive di legittimità;
12) funzioni direttive superiori di legittimità;

*e)* prevedere:

1) che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che, dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;

2) che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano attribuite dal Consiglio superiore della magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli;

3) le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione;

*f)*

1) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

2) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 1);

3) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *i)*, numero 6), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

4) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

5) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 4);

6) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata lettera *i)*, numero 5), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

7) prevedere che i corsi di cui ai numeri 1) e 4) debbano essere espletati esclusivamente in occasione del primo passaggio a funzioni diverse;

8) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;

*g)* prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera *l)*, numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

8) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera *l)*, numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

9) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di le-

gittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

10) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

12) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

*h)* prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

*i)*

1) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti;

2) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;

3) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;

4) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;

5) prevedere, ai fini di cui al numero 2), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni giudicanti, costituita da tre magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) prevedere, ai fini di cui al numero 4), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

8) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

8.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;

8.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni

di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

9) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;

10) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

10.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

10.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

11) prevedere, ai fini di cui al numero 8), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

12) prevedere, ai fini di cui al numero 10), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

13) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

14) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;

15) prevedere l'istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requi-

renti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

16) prevedere che i posti di cui ai numeri precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di cui ai numeri precedenti, e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso; che i posti di cui al numero 13) messi a concorso e non coperti vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire ai sensi del numero 14) e viceversa;

*l)* prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella valutazione della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa e in un successivo colloquio;

2) il conferimento degli incarichi semi direttivi sia preceduto da una valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione comunica l'esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *h)*, e gli incarichi semidirettivi abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di anni due;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive e semidirettive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

6) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino le funzioni requi-

renti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; prevedere che la commissione comunichi gli esiti del concorso al Consiglio superiore della magistratura che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;

*m)* prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

*n)* prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *i)* e *l)* siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

*o)* prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
II. seconda classe: da sei mesi a due anni;
III. terza classe: da due a cinque anni;
IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;
V. quinta classe: da tredici a venti anni;
VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;
VII. settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alla lettera *i)*, numeri 8.2) e 10.2), conseguono la quinta classe stipendiale;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *i)*, numero 13), conseguono la sesta classe stipendiale;

*p)* prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due

anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio;

*q)*

1) attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) indicare i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) assegnare al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo ed attribuirgli l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) prevedere che, entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; prevedere che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; prevedere che, nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

## EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 2 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

**2.511** (testo 2)
IL RELATORE
**Approvato**

*Al comma 1, alla lettera* g) *al numero 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «,nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazio-

nale antimafia» *e al numero 12, dopo le parole:* «procuratore generale presso la Corte di appello» *inserire le seguenti:* «e di Procuratore nazionale antimafia».

---

**2.512**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, dopo la lettera* l)*, inserire la seguente:*

«*l*-bis) prevedere, che le disposizioni dei numeri 1, 3, 5 e 6 della lettera *l)* si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3, il magistrato che abbia esercitato le funzioni di procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi, in qualsiasi distretto, escluso quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;».

---

**2.197**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**V. testo 2**

*Al comma 1, lettera* p), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare rilevanza nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine».

---

**2.197** (testo 2)

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera* p), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine».

---

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

**Accantonato con i relativi emendamenti**

*(Riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

*b)* prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;

*c)* prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati ai sensi della lettera *b)* devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri;

*d)* prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale;

*e)* prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;

*f)* prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a)*, acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la Corte di cassazione;

*g)* prevedere l'attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione:

1) nei casi di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, fermo altresì quanto previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e 421-*bis* del codice di procedura penale;

2) nei casi di accertata e grave violazione di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali;

3) nel caso di accertata e grave violazione delle disposizioni, delle procedure e dei provvedimenti in materia di coordinamento nell'ipo-

tesi di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

**Approvato**

*(Modifiche all'organico della Corte di cassazione e alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

*b)* prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

*c)* prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

*d)* prevedere che i magistrati di cui alla lettera *c)*, dopo almeno otto anni di servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo, possano essere nominati a posti vacanti nelle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, numero 13), in seguito a valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura espressa previa acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano un'anzianità non inferiore a quindici anni;

*e)* prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole «di appello e».

RATIFICHE

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambery il 20 dicembre 1994 (2092)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999 (2093)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo stesso Memorandum.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002 (2376)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.235 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000 (2490)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo come emendato.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998 (2550)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII, comma 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in 1.808.000 euro per l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11, comma 3, lettera *i*-quater), e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000 (2460)**

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno 2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001 (2372)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15.790 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (2373)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 13.620 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (2487)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (2488)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2489)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002 (2547)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera *b)* del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (2549)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 6.320 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000 (2612)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 655.145 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 (2613)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 24.570 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002 (2614)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002 (2486)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 509.410 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## *Allegato B*

**Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2372**

L'Accordo di coproduzione cinematografica con l'Uruguay, firmato a Montevideo il 13 marzo 2003, si inserisce nel contesto delle relazioni culturali tra i due Paesi regolate in un Accordo bilaterale del 1o ottobre 1980 e dà seguito alla linea di sviluppo della coproduzione cinematografica tra l'Italia e molti Paesi: sono ben 22, infatti, i *partner* con cui l'Italia ha stipulato accordi analoghi, che hanno una valenza non solo culturale, ma anche economica.

Dal momento che l'Uruguay sta sviluppando una cinematografia di una certa importanza, per cui l'interesse delle produzioni italiane a lavorare in quel paese non poteva non essere regolamentato, l'Accordo recepisce l'evoluzione legislativa nel settore cinematografico a livello sia nazionale che internazionale.

L'articolo 1, in particolare, introduce una nuova definizione di prodotto cinematografico, precisando che, ai fini dell'Accordo, il termine «film» comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di *fiction,* di animazione e documentari, la cui prima diffusione abbia luogo principalmente nelle sale cinematografiche dei due paesi. Inoltre, l'allegato al testo dell'Accordo disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione, allo scopo di ottenerne l'accoglimento da parte delle autorità competenti di ciascun Paese.

La richiesta per l'approvazione dei progetti deve essere presentata simultaneamente dalle due parti almeno quaranta giorni prima dell'inizio delle riprese; alla richiesta vanno allegati la sceneggiatura ed il soggetto del film, la copia del contratto di coproduzione, l'elenco del personale creativo, artistico e tecnico, la programmazione della produzione ed un bilancio preventivo dettagliato.

Prima dell'inizio delle riprese del film, la sceneggiatura definitiva dovrà essere sottoposta alle autorità competenti. Considera tali disposizioni particolarmente importanti, in quanto consentono di dare luogo a finanziamenti oculati e quindi trasparenti.

Per quanto appena esposto, auspico una pronta ratifica dell'Accordo in esame.

*Sen.* PROVERA, *relatore*

**Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2373**

II Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 e già approvato dalla Camera dei deputati, riveste notevole importanza in quanto si inserisce nell'ambito della strategia adottata da tutti i Paesi europei per sviluppare nei Paesi sorti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica la democrazia, l'economia di mercato e maggiori condizioni di sicurezza.

Il Trattato ricalca lo schema già applicato per altri Paesi e contiene tutti i principi sanciti dalla Carta di Helsinki; si presenta come un'intesa di ampio respiro giuridico, che comprende norme programmatiche in tutti i settori suscettibili di collaborazione bilaterale. Segnala peraltro che dovrebbe essere prossimo alla conclusione un accordo bilaterale per la cooperazione culturale e tecnologica, che costituirà un completamento del Trattato in esame.

Venendo ai contenuti dell'Accordo, esso copre un vasto numero di aree, prevedendo, in particolare, la collaborazione economica ed industriale, la cooperazione nel settore della protezione ambientale e quella nel cruciale settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni; è altresì sviluppata una forte cooperazione scientifica e tecnica.

La ratifica dell'accordo consentirà di rinsaldare i rapporti col giovane Paese, tutt'ora sotto la contestata *leadership* del presidente Akaev, come pure di dare un forte contributo di stabilità in una regione particolarmente significativa per la sicurezza internazionale, specie in considerazione della sua prossimità geografica con l'Afghanistan.

In base a questi rilievi, dunque, auspico l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

*Sen.* PROVERA, *relatore*

**Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2487**

Con il disegno di legge si intende ratificare e dare esecuzione alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

Va premesso che il trattamento fiscale, per quanto attiene alle imposte sui redditi dei soggetti non residenti, è regolato dal TUIR (testo unico sull'imposta sul reddito) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, quando non contemplato appositamente da regole poste in essere a livello di diritto internazionale come nel caso in esame.

Fattori quali il progresso tecnologico e lo sviluppo delle comunicazioni hanno reso più frequenti, più dinamiche e soprattutto più produttive le relazioni tra i popoli, specialmente quelle di natura economico-finanziaria. Per tale ragione si sono rese necessarie intese multilaterali o semplicemente bilaterali, quale – ad esempio – quella in esame. Il loro perfezionamento, in sostanza, produce uno strumento flessibile per l'adeguamento del mercato alle dinamiche globali in costante trasformazione. Tra le tante intese, importanza rilevante assume la Convenzione-tipo dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), per mezzo della quale si impedisce che gli operatori vengano gravati da doppia tassazione sulla stessa operazione economico-finanziaria o commerciale. Si tratta di uno schema-tipo bilaterale, nel cui contesto vengono regolate le necessità e le prospettive dei due Paesi contraenti, per offrire le migliori garanzie agli operatori e per non intralciare la competitività.

In particolare, la Convenzione in esame tra l'Italia e l'Uzbekistan appartiene all'attualità storica, in quanto questo Stato è uno dei tanti Paesi che devono la propria indipendenza allo sfaldamento dell'ex Unione Sovietica. In queste realtà vengono proposte allettanti offerte agli investitori italiani, anche in funzione della politica di privatizzazioni che la nuova classe dirigente di quei Paesi ha programmato e intende realizzare.

La Convenzione è composta da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo e mantiene quindi la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE. È un documento che consente al nostro Paese di avviare con questo giovane autonomo Stato rapporti di fiducia, destinati comunque al reciproco sviluppo socio-economico. Il documento in esame, nella sostanza, rende possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto il reddito e Stato di residenza del beneficiario di esso. Naturalmente, la Convenzione vale per i soggetti (persone fisiche, giuridiche e loro associazioni) residenti in uno dei due Stati contraenti o in entrambi. Essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio. Vorrei porre l'accento sulle articolate e ben delineate risoluzioni che si riferiscono ai redditi da lavoro dipendente (articolo 14) e da lavoro subordinato (articolo 15), tassabili rispettivamente nello Stato in cui il beneficiario ha una «base fissa» e nello Stato i cui redditi vengono prodotti.

Quanto convenuto dai due Stati nell'articolato dimostra quale importanza assume la Convenzione nella razionalizzazione dei rapporti fra Stati in tema fiscale e quali possibilità di crescita e di sviluppo essa è chiamata a esercitare. Ciò premesso, nel ricordare che le determinazioni convenute sono applicabili solo dopo la ratifica del documento, raccomando una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

*Sen.* PROVERA, *relatore*

**Relazione orale del senatore Sodano Calogero sul disegno di legge n. 2488**

In materia di unificazione delle norme di diritto privato internazionale relative al trasporto aereo, l'atto internazionale di riferimento è la Convenzione di Varsavia del 1929, successivamente emendata più volte: con il protocollo dell'Aja del 1955, la Convenzione di Guadalajara del 1961, il protocollo del Guatemala e quelli di Montreal del 1975.

Tutti questi interventi avevano creato nella materia un *corpus* giuridico frammentato. Per garantire la chiarezza sulle disposizioni in vigore ed allo stesso tempo attualizzarle, nel 1999, l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), ha convocato una Conferenza internazionale per riscrivere una Convenzione completamente nuova, che aggiornasse e riordinasse l'intera materia.

La Convenzione siglata a Montreal il 28 maggio 1999 si applica a tutti i trasporti internazionali di persone, bagagli e merci effettuati con aeromobile da un'impresa di trasporto aereo, anche se quest'ultima è un soggetto di diritto pubblico.

Il Capitolo II contiene disposizioni puntuali per quel che riguarda la documentazione che deve essere rilasciata in occasione del trasporto di persone, bagagli e merci.

Il nucleo più importante della Convenzione è quello che definisce il regime di responsabilità del vettore nei confronti del passeggero, che sarà illimitata in caso di morte, di lesioni (sia corporali che mentali), di danni ai bagagli o alle merci trasportate per il fatto stesso che 1'evento che li ha causati si sia prodotto a bordo dell'aeromobile o durante le operazioni di imbarco e di sbarco.

Il vettore è responsabile anche dei danni causati dal ritardo nel trasporto, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure possibili per evitare il danno stesso o che tali misure non erano adottabili. Il vettore è sollevato da responsabilità solo nel caso in cui il beneficiario del risarcimento abbia provocato o abbia contribuito al verificarsi del danno. Se le leggi nazionali lo richiedono, il vettore è tenuto al pagamento anticipato di una somma per far fronte a bisogni economici immediati in caso di morte o lesione del passeggero, ma questo non corrisponderà ad un riconoscimento di responsabilità.

Le materie disciplinate dalla Convenzione rientrano in parte nelle competenze che oggi spettano all'Unione europea. A oggi è in vigore il Regolamento CE 2027/97 del Consiglio, avente ad oggetto la «responsabilità del vettore per morte o lesioni del passeggero nell'ambito del trasporto aereo», già sostanzialmente compatibile con la Convenzione. Tuttavia l'Unione europea ha già messo a punto un nuovo regolamento, emendativo del precedente, e pienamente compatibile, anche nell'impianto formale, con la disciplina dettata dalla Convenzione.

L'Unione ratificherà la Convenzione dopo aver approvato tale regolamento, che, a quel punto, sarà di riferimento anche per tutti i Paesi membri.

L'Italia infatti sarà comunque tenuta a conformarsi al regolamento CE che a sua volta è ispirato alla Convenzione di Montreal. Tecnicamente la Convenzione entrerà in vigore dopo la trentunesima ratifica. In proposito, ricordo, come già rilevato dal Governo nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che il disegno di legge di ratifica in esame giunge con quattro anni di ritardo rispetto alla stipula della Convenzione e vede l'Italia come l'ultimo dei Paesi ratificanti nell'ambito dell'Unione europea.

In conclusione, invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge di ratifica, che peraltro non comporta alcun onere per il bilancio statale.

*Sen.* SODANO Calogero, *relatore*

**Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2489**

Il contenuto dell'Accordo italo-francese sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001 tende ad instaurare, al fine di migliorare la capacità di osservazione della Terra, una più proficua cooperazione bilaterale per la messa in orbita di una serie di satelliti.

Sottolineato il carattere di complessità dell'Accordo, che prevede sia obiettivi militari sia obiettivi civili, ciascuno degli Stati contraenti utilizzerà la tecnologia in cui è specializzato, per cui la Francia avrà la gestione di satelliti ottici, mentre l'Italia gestirà quattro satelliti *radar*. L'Accordo costituisce il coronamento di una intensa azione volta all'istituzionalizzazione di livelli di collaborazione, sviluppatisi principalmente tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa e l'Agenzia spaziale italiana, che sono i soggetti che parteciperanno alla gestione dell'Accordo stesso.

Un'altra caratteristica significativa dell'Accordo è rappresentata dal differente impegno finanziario previsto per i due Paesi, quantificato in 440 milioni di euro a carico della parte francese ed in 570 milioni di euro a carico della parte italiana, nel rispetto del principio della contribuzione equilibrata delle Parti. Analogamente, viene affermato, all'articolo VII, il principio generale di equilibrata ripartizione delle risorse del sistema duale in correlazione con i livelli di contribuzione forniti dalle Parti. All'articolo X, in base al quale per procedere a vendite e cessioni o alla concessione di licenze in relazione al programma di cooperazione, è prevista l'applicazione delle normative nazionali che disciplinano l'esportazione di materiale e tecnologie di armamenti.

Peraltro, è stabilito che nessuna delle Parti possa vendere, cedere, divulgare o trasferire a terzi le informazioni prodotte o gli apparati che le contengono senza il consenso dell'altra Parte. L'Accordo è destinato ad estinguersi se entro due anni non sarà stato firmato o non risulterà in vigore alcuna misura di carattere applicativo.

Concludo auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, che rappresenta un significativo passo avanti nei rapporti di collaborazione con la Francia e potrà presentare positive ripercussioni sui sistemi economici dei due Paesi.

*Sen.* PROVERA, *relatore*

**Relazione orale del senatore Sodano Calogero sul disegno di legge n. 2547**

L'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese sui trasporti marittimi è stato firmato nel 1972 e ratificato dal nostro Paese nel 1974. In seguito sono state approvati ed adottati alcuni atti comunitari, in particolare il Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed il Regolamento (CEE) n. 3577/92, anch'esso del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che incidono direttamente od indirettamente sui rapporti regolati dall'Accordo italo-cinese.

In questo contesto, con parere motivato ex articolo 226 del Trattato di Maastricht, la Commissione europea ha ritenuto gli articoli I e IV dell'Accordo italo-cinese non conformi alle disposizioni comunitarie, imponendo di fatto una revisione del trattato.

Da ciò trae origine il Protocollo di modifica in esame, che l'Italia ha provveduto a negoziare, come da indicazioni comunitarie e quindi a firmare nel giugno del 2002.

Le disposizioni contestate dalla Commissione europea concernono, in particolare, all'articolo I del Trattato, la clausola di ripartizione dei carichi, ritenuta lesiva del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi, e, all'articolo IV, l'esclusiva concessa alle navi italiane nell'effettuazione dei servizi di cabotaggio.

Nonostante il «capitolo Cina» in questo momento si presti a considerazioni ampie di carattere economico e politico, dal punto di vista tecnico il Protocollo in esame appare come un atto necessario, stanti le indicazioni provenienti dalla Commissione europea.

Entrando nel merito dell'articolato, innanzitutto viene abrogato e sostituito sostanzialmente l'articolo I, in modo da garantire i princìpi di libertà di navigazione marittima, l'eliminazione di ogni ostacolo a tale navigazione e l'astensione dall'adottare misure discriminatorie in conformità alla normativa internazionale e, per l'Italia, anche alla normativa comunitaria.

Viene altresì garantita la possibilità di partecipazione delle navi possedute o operate dalle società di navigazione dell'altra Parte contraente al trasporto di carichi o passeggeri tra i porti dei due Paesi o tra i porti di ciascuna Parte contraente ed i porti dei Paesi terzi.

Inoltre, l'articolo IV, che stabilisce l'esclusione del cabotaggio, come già previsto nell'Accordo del 1972, è stato integrato, in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri dell'Unione europea (in materia di cabotaggio marittimo), precisando che per l'Italia tale cabotaggio è riservato anche alle navi comunitarie.

Come previsto dall'Accordo del 1972, è stato confermato che non viene considerata cabotaggio la fattispecie in cui le navi mercantili di una Parte navighino da un porto ad un altro nel territorio dell'altra Parte contraente, allo scopo di scaricare merci e/o imbarcare passeggeri in pro-

venienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero.

Il Protocollo avrà le stesse modalità di durata e di denuncia previste dall'Accordo del 1972 ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le due Parti contraenti avranno proceduto a comunicare ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica, pur richiedendosi il parere della Commissione bilancio del Senato, non reca la previsione di oneri finanziari; ne auspico, dunque, una rapida approvazione.

*Sen.* SODANO Calogero, *relatore*

**Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2549**

La Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996, concerne il campo della veterinaria.

In particolare, lo scopo della Convenzione è di promuovere la cooperazione tra i servizi veterinari pubblici per prevenire la diffusione di malattie infettive degli animali allevati nei rispettivi territori e di facilitare, quindi, gli scambi commerciali di animali vivi e di prodotti animali e di origine animale tra l'Italia e la Repubblica tunisina.

La Convenzione si compone di un breve preambolo e di otto articoli; la relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una previsione delle spese derivanti dalla partecipazione di tre funzionari italiani alle riunioni della Commissione veterinaria mista istituita dall'articolo 6 della Convenzione, le cui riunioni sono previste almeno una volta l'anno alternativamente in Italia ed in Tunisia.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: con l'articolo 1, si autorizza alla ratifica il Capo dello Stato; in base all'articolo 2, si dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione; infine, gli articoli 3 e 4 prevedono rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta ufficiale*.

Alla luce di quanto osservato, e nel ribadire che la Convenzione risale al 1996, auspico una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica.

*Sen.* PROVERA, *f.f. relatore*

**Relazione orale del senatore Martone sul disegno di legge n. 2612**

Il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi tecnologici interviene sul testo normativo della Convenzione sulla diversità biologica, entrata in vigore nel 1993 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124.

L'obiettivo del Protocollo in ratifica è quello di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso in sicurezza di organismi viventi modificati che risultano dalle moderne biotecnologie; questi ultimi, come è noto, sono suscettibili potenzialmente di sortire effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, in particolare presentando anche rischi per la salute umana.

Come si vede, dunque, la portata del Protocollo si applica ai movimenti transfrontalieri, al transito, alla manipolazione di qualsiasi organismo vivente modificato che possa avere effetti sfavorevoli sulla preservazione ed il mantenimento della diversità biologica. (articolo 4 del Protocollo).

Sul punto è opportuno ricordare che, salvo la disciplina dei singoli Stati sulla protezione contro i rischi preimportazione, la disciplina in questione non dovrebbe applicarsi ai prodotti farmaceutici la cui circolazione sia tutelata da altri accordi internazionali; ciò in base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 5.

L'aspetto di maggior rilevanza del Protocollo consiste nel distinguere quattro classi di OGM: OGM per uso confinato, OGM considerati farmaci, OGM per rilascio deliberato, OGM per mangimi, alimentazione o lavorazione.

Mentre la prima categoria è trattata solo marginalmente e la seconda è esplicitamente esclusa dal Protocollo, le altre due sono trattate in modo più esteso dal Protocollo medesimo, che prevede, tra l'altro: l'accordo informato preventivo del Paese nel quale vengono importati organismi transgenici destinati al rilascio nell'ambiente; la trasmissione di informazioni definite per quegli OGM contenuti in prodotti destinati all'alimentazione, ai mangimi o alla lavorazione; l'analisi e la valutazione del rischio relativamente anche all'emissione nell'ambiente degli OGM; l'obbligo della chiara identificazione degli OGM; la creazione di un meccanismo ufficiale di scambio di informazioni.

Evidenziata quindi la complessità del contenuto del Protocollo, fortemente connotato da distinzioni e criteri fondati sulle più evolute conoscenze in materia di biotecnologia e biodiversità, auspico la pronta ratifica del Protocollo stesso, la cui ricaduta pratica non può essere in alcun modo sottovalutata sia per le prospettive di sviluppo di una seria politica dell'ambiente e della salute, sia per adeguare la portata della Convenzione sulla diversità biologica.

*Sen.* MARTONE, *relatore*

**Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 2613**

L'Accordo in esame ha l'obiettivo di promuovere ed incentivare i rapporti economici e commerciali tra Italia e Venezuela. Intende quindi rafforzare la cooperazione nelle alte tecnologie, nei settori industriali delle infrastrutture e dei servizi e, inoltre, promuovere l'afflusso di investimenti. La collaborazione dovrà favorire in modo particolare il settore delle piccole e medie imprese e la costituzione di società miste.

L'utilizzazione razionale delle risorse naturali è un altro elemento che si intende rafforzare e promuovere. Il petrolio, come sappiamo, rappresenta oltre l'80 per cento delle esportazioni totali del Venezuela.

È questo un provvedimento che potrà rafforzare, come dicevo, i rapporti tra Italia e Venezuela, paese che ospita una nutrita e anche qualificata comunità di origine italiana. Una rappresentanza di questa comunità italiana è stata incontrata dalla Commissione Esteri del Senato, in una recente missione. In quell'occasione sono stati evidenziati problemi di natura socio-assistenziale che devono essere oggetto di particolare attenzione da parte italiana soprattutto nei confronti di chi si trova in condizioni di maggiori difficoltà.

Del resto, il Venezuela continua a vivere una grave crisi politico-sociale; un fronte eterogeneo di gruppi e di associazioni si contrappone al legittimo presidente Hugo Chavez, le cui riforme, tra cui ricordo quella agraria e la stessa approvazione della Costituzione bolivariana nel 1999, hanno trovato l'opposizione di una parte dell'opinione pubblica venezuelana.

La questione fondamentale è la gestione delle risorse petrolifere, tra chi vorrebbe privatizzare l'azienda di Stato e chi, come il presidente Chavez, vuole mantenerla in mano pubblica a garanzia dell'indipendenza del Venezuela.

La posizione degli investitori italiani *in loco*, e quindi anche delle comunità di origine italiana, merita di essere sostenuta con un'azione politica continua ed efficace.

Per tali ragioni, auspico la pronta ratifica dell'Accordo.

*Sen.* PIANETTA, *relatore*

**Relazione orale del senatore Sodano Calogero sul disegno di legge n. 2614**

L'Accordo in esame mira alla diffusione degli investimenti italiani in Angola ed a favorire la cooperazione economica tra i due Paesi, nel contesto della difficile situazione di ripresa economica e civile del Paese africano. Come è noto, il quadro economico di questo Paese risente ancora del venticinquennio caratterizzato da una guerra civile talvolta violentissima e comunque endemicamente sempre presente.

Una pace stabile è stata almeno in parte conseguita soltanto in seguito alla morte del *leader* dei ribelli Jonas Savimbi nel febbraio 2002, ma ancora oggi l'eredità del conflitto si avverte per le numerose vittime delle mine antiuomo che rappresentano una autentica piaga per il Paese.

L'agricoltura di sussistenza costituisce la principale fonte di sostentamento per 1'85 per cento della popolazione. La produzione di petrolio e le attività correlate, vitali per l'economia del Paese, contribuiscono per circa il 45 per cento del PIL ed a più della metà delle esportazioni.

Se da un lato l'Angola ha fatto progressi riducendo ulteriormente l'inflazione dal 325 per cento nel 2000 a circa il 106 per cento nel 2002, dall'altro lato il Governo non è riuscito a sviluppare un organico progetto di riforme, peraltro raccomandate dal Fondo monetario internazionale.

L'incremento delle riserve di valuta estera e la promozione di una maggiore trasparenza nelle spese di governo nonché l'aumento della produzione di petrolio dovrebbero portare ad una crescita di circa il 6 per cento del PIL nel 2003.

Si tratta quindi di un martoriato Paese che può risultare interessante dal punto di vista della ripresa sia economica che civile, qualora il coefficiente di rischio politico per gli investitori si abbassasse ulteriormente.

Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, esso ricalca numerosi altri Accordi conclusi dall'Italia e volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese *partner* ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica, pertanto, mi limiterò ad evidenziarne gli aspetti più salienti.

In particolare, l'articolo 3 garantisce che gli investimenti effettuati godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini. Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a unioni economiche o a zone di libero scambio. L'articolo 4 prevede il risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.

L'articolo 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qua-

lora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti.

Il disegno di legge è costituito da tre articoli, dei quali il primo contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo in esame non incide sull'assetto costituzionale, legislativo o regolamentare del nostro Paese, né sulle competenze normative delle Regioni e degli enti locali.

Appare evidente l'immediato interesse delle disposizioni dell'Accordo in esame per le numerose imprese italiane già operanti con investimenti in Angola, oltre alle prospettive di maggiore coinvolgimento di aziende del nostro Paese in altri settori promettenti dell'economia angolana, quali, in particolare, le industrie estrattive, del legname e alimentare.

Più in generale, la necessità della ricostruzione del Paese apre prospettive per tutte le imprese che operano nel campo delle infrastrutture di base. Considerando che l'Accordo è stato firmato a Roma il 10 luglio 1997 ed a Luanda il 16 luglio 2002, auspico una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica.

*Sen.* SODANO Calogero, *relatore*

**Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2486**

L'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, sottoscritto il 3 giugno 2002, è finalizzato a migliorare la conoscenza reciproca tra i due Paesi attraverso la collaborazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia.

Nell'osservare che l'Accordo prende in considerazione tutti gli aspetti della collaborazione culturale, vorrei ricordare, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo stesso, relative all'esenzione doganale e fiscale per i beni mobili e immobili necessari all'espletamento delle attività delle istituzioni culturali, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, che prevedono la cooperazione nel campo editoriale e la collaborazione interarchivistica e interbibliotecaria.

Per quanto attiene il disegno di legge di ratifica, l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo ed autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Accordo in esame consolida la presenza culturale dell'Italia in Algeria ed è propedeutico al rilancio del partenariato euromediterraneo, tendendo così al potenziamento dei rapporti culturali, scientifici e tecnologici con la Repubblica algerina.

Alla luce di tali considerazioni e quindi delle prospettive di cooperazione con la Repubblica algerina, auspico una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica.

*Sen.* PROVERA, *relatore*

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 1 | NOM. | Disegno di legge n. 1296. Em. 3.111, Fassone e altri | 181 | 180 | 004 | 059 | 117 | 091 | RESP. |
| 2 | NOM. | Disegno di legge n. 1296. Em. 3.501, Il Relatore | 177 | 175 | 003 | 163 | 009 | 088 | APPR. |
| 3 | NOM. | Disegno di legge n. 1296. Em. 3.118, Fassone e altri | 184 | 182 | 000 | 055 | 127 | 092 | RESP. |
| 4 | NOM. | Disegno di legge n. 1296. Em. 4.124, Zancan e altri | 180 | 177 | 002 | 045 | 130 | 089 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0513 del 18-12-2003 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ACCIARINI MARIA.C | | | F | F | |
| AGOGLIATI ANTONIO | | | C | C | |
| AGONI SERGIO | C | F | C | C | |
| ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB | | F | C | C | |
| AMATO GIULIANO | M | M | M | M | |
| ANDREOTTI GIULIO | | | | C | |
| ANTONIONE ROBERTO | M | M | M | M | |
| ARCHIUTTI GIACOMO | C | F | C | C | |
| ASCIUTTI FRANCO | | F | C | C | |
| AYALA GIUSEPPE MARIA | | | | F | |
| AZZOLLINI ANTONIO | C | F | C | C | |
| BALBONI ALBERTO | C | F | C | C | |
| BALDINI MASSIMO | M | M | M | M | |
| BARATELLA FABIO | F | F | F | F | |
| BARELLI PAOLO | | | | C | |
| BASILE FILADELFIO GUIDO | C | F | C | C | |
| BASSANINI FRANCO | F | F | | F | |
| BASSO MARCELLO | F | | | | |
| BASTIANONI STEFANO | F | F | C | F | |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO | F | F | F | F | |
| BATTAGLIA ANTONIO | C | | C | C | |
| BATTAGLIA GIOVANNI | F | F | F | F | |
| BATTISTI ALESSANDRO | | | F | F | |
| BEDIN TINO | F | F | F | F | |
| BETTA MAURO | | | | F | |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | C | F | C | C | |
| BEVILACQUA FRANCESCO | C | F | C | C | |
| BIANCONI LAURA | C | F | C | C | |
| BOBBIO LUIGI | C | F | C | C | |
| BOBBIO NORBERTO | M | M | M | M | |
| BOLDI ROSSANA LIDIA | C | F | C | C | |
| BONATESTA MICHELE | C | F | C | C | |

Seduta N. 0513 del 18-12-2003 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| BONFIETTI DARIA | F | F | F | F | |
| BONGIORNO GIUSEPPE | C | F | C | | |
| BOREA LEONZIO | | F | C | | |
| BOSCETTO GABRIELE | C | F | C | C | |
| BOSI FRANCESCO | M | M | M | M | |
| BRIGNONE GUIDO | C | F | C | C | |
| BRUTTI MASSIMO | F | F | | | |
| BRUTTI PAOLO | M | M | M | M | |
| BUCCIERO ETTORE | C | | | C | |
| BUDIN MILOS | F | F | F | F | |
| CADDEO ROSSANO | F | F | F | | |
| CALDEROLI ROBERTO | P | P | P | C | |
| CALLEGARO LUCIANO | C | F | C | C | |
| CALVI GUIDO | F | F | F | F | |
| CAMBER GIULIO | A | F | C | C | |
| CAMBURSANO RENATO | M | M | M | M | |
| CANTONI GIAMPIERO CARLO | C | F | C | C | |
| CARRARA VALERIO | C | F | C | C | |
| CARUSO ANTONINO | C | F | C | C | |
| CASTAGNETTI GUGLIELMO | C | F | C | C | |
| CASTELLI ROBERTO | C | M | C | C | |
| CENTARO ROBERTO | C | F | C | C | |
| CHERCHI PIETRO | C | F | C | C | |
| CHINCARINI UMBERTO | M | M | M | M | |
| CHIRILLI FRANCESCO | C | F | C | C | |
| CHIUSOLI FRANCO | F | F | F | A | |
| CICCANTI AMEDEO | C | F | C | C | |
| CICOLANI ANGELO MARIA | C | F | C | C | |
| COLLINO GIOVANNI | | | | C | |
| COMINCIOLI ROMANO | C | F | C | C | |
| COMPAGNA LUIGI | C | F | C | C | |
| CONSOLO GIUSEPPE | C | F | C | C | |

Seduta N. 0513 del 18-12-2003 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 4 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 |
| CONTESTABILE DOMENICO | | | | C |
| CORRADO ANDREA | C | F | C | C |
| COSTA ROSARIO GIORGIO | C | F | C | C |
| COZZOLINO CARMINE | | | C | C |
| CREMA GIOVANNI | | | | F |
| CRINO' FRANCESCO ANTONIO | C | F | C | C |
| CURSI CESARE | M | M | M | M |
| D'ALI' ANTONIO | M | M | M | M |
| DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO) | F | A | F | F |
| DANIELI FRANCO | | | F | |
| DANZI CORRADO | C | F | C | |
| DEBENEDETTI FRANCO | F | F | | |
| DEGENNARO GIUSEPPE | M | M | M | M |
| DELOGU MARIANO | C | F | C | C |
| DEL PENNINO ANTONIO | A | F | C | C |
| DEL TURCO OTTAVIANO | F | F | | |
| DEMASI VINCENZO | C | F | C | C |
| DENTAMARO IDA | M | M | M | M |
| DE PAOLI ELIDIO | F | C | F | F |
| DE PETRIS LOREDANA | F | C | F | F |
| DE RIGO WALTER | C | F | C | C |
| DETTORI BRUNO | F | F | F | F |
| DE ZULUETA CAYETANA | | | F | F |
| DI GIROLAMO LEOPOLDO | F | F | F | F |
| D'IPPOLITO VITALE IDA | C | F | C | C |
| DI SIENA PIERO MICHELE A. | F | F | F | F |
| DONATI ANNA | F | C | | |
| D'ONOFRIO FRANCESCO | C | F | C | C |
| EUFEMI MAURIZIO | C | F | C | C |
| FABBRI LUIGI | C | F | C | C |
| FABRIS MAURO | F | | | |
| FALCIER LUCIANO | C | F | C | C |

Seduta N. 0513 del 18-12-2003 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| FALOMI ANTONIO | F | | F | | |
| FASOLINO GAETANO | C | F | C | C | |
| FASSONE ELVIO | F | F | F | F | |
| FAVARO GIAN PIETRO | C | F | C | C | |
| FEDERICI PASQUALINO LORENZO | C | F | C | C | |
| FERRARA MARIO FRANCESCO | C | F | C | C | |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | C | F | C | C | |
| FISICHELLA DOMENICO | M | M | M | M | |
| FLORINO MICHELE | C | F | C | C | |
| FORLANI ALESSANDRO | C | F | C | | |
| FORMISANO ANIELLO | F | A | F | F | |
| FORTE MICHELE | C | F | C | C | |
| FRANCO PAOLO | C | F | C | C | |
| FRANCO VITTORIA | F | F | F | F | |
| GABURRO GIUSEPPE | C | F | C | C | |
| GARRAFFA COSTANTINO | | | F | | |
| GASBARRI MARIO | F | F | F | F | |
| GENTILE ANTONIO | C | F | C | C | |
| GIOVANELLI FAUSTO | F | | F | | |
| GIRFATTI ANTONIO | C | F | C | C | |
| GIULIANO PASQUALE | C | F | C | C | |
| GRECO MARIO | C | F | C | | |
| GRILLO LUIGI | | | | C | |
| GRILLOTTI LAMBERTO | C | F | C | C | |
| GUASTI VITTORIO | C | F | C | C | |
| GUBERT RENZO | A | F | F | C | |
| GUBETTI FURIO | C | | | C | |
| GUZZANTI PAOLO | | | C | | |
| IANNUZZI RAFFAELE | | | | A | |
| IOANNUCCI MARIA CLAUDIA | C | F | C | C | |
| IOVENE ANTONIO | F | F | F | | |
| IZZO COSIMO | C | F | C | C | |

Seduta N. 0513 del 18-12-2003 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| KAPPLER DOMENICO | C | F | C | C | |
| LABELLARTE GERARDO | | | | F | |
| LA LOGGIA ENRICO | M | M | M | M | |
| LAURO SALVATORE | C | F | C | C | |
| LONGHI ALEANDRO | F | F | F | | |
| MACONI LORIS GIUSEPPE | F | C | F | | |
| MAFFIOLI GRAZIANO | C | F | C | C | |
| MAGNALBO' LUCIANO | | | C | C | |
| MALAN LUCIO | | F | C | C | |
| MANCINO NICOLA | | | F | F | |
| MANFREDI LUIGI | A | F | C | C | |
| MANTICA ALFREDO | M | M | M | M | |
| MANUNZA IGNAZIO | C | F | C | C | |
| MANZIONE ROBERTO | F | | F | F | |
| MARANO SALVATORE | C | F | C | C | |
| MARINO LUIGI | F | F | F | F | |
| MARITATI ALBERTO | F | F | F | F | |
| MARTONE FRANCESCO | F | C | F | F | |
| MASCIONI GIUSEPPE | F | A | F | | |
| MEDURI RENATO | C | F | C | C | |
| MELELEO SALVATORE | | F | C | | |
| MENARDI GIUSEPPE | C | F | C | C | |
| MICHELINI RENZO | | | | F | |
| MINARDO RICCARDO | C | F | C | C | |
| MODICA LUCIANO | F | F | | F | |
| MONCADA LO GIUDICE GINO | M | M | M | M | |
| MONTALBANO ACCURSIO | F | F | F | | |
| MONTI CESARINO | C | F | C | C | |
| MONTICONE ALBERTO | F | F | F | F | |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | | F | | | |
| MORO FRANCESCO | C | F | C | | |
| MORRA CARMELO | C | F | C | C | |

Seduta N. 0513 del 18-12-2003 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| MORSELLI STEFANO | C | F | C | C | |
| MUGNAI FRANCO | C | F | C | C | |
| MULAS GIUSEPPE | C | F | C | C | |
| MURINEDDU GIOVANNI PIETRO | F | F | F | | |
| MUZIO ANGELO | F | F | F | F | |
| NESSA PASQUALE | C | F | C | C | |
| NIEDDU GIANNI | F | F | F | | |
| NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. | C | F | C | C | |
| NOVI EMIDDIO | C | F | | C | |
| OGNIBENE LIBORIO | C | F | C | C | |
| PACE LODOVICO | C | F | C | C | |
| PAGANO MARIA GRAZIA | F | F | F | | |
| PAGLIARULO GIANFRANCO | | | F | F | |
| PALOMBO MARIO | C | F | C | C | |
| PASCARELLA GAETANO | F | F | | | |
| PASINATO ANTONIO DOMENICO | M | M | M | M | |
| PASTORE ANDREA | C | F | C | C | |
| PEDRAZZINI CELESTINO | C | F | C | C | |
| PEDRIZZI RICCARDO | C | F | C | | |
| PELLEGRINO GAETANO ANTONIO | C | F | C | | |
| PERA MARCELLO | | | | P | |
| PERUZZOTTI LUIGI | C | F | C | C | |
| PESSINA VITTORIO | C | F | C | C | |
| PETRINI PIERLUIGI | | | | F | |
| PIANETTA ENRICO | C | F | C | C | |
| PIATTI GIANCARLO | F | F | F | F | |
| PICCIONI LORENZO | C | F | C | C | |
| PIROVANO ETTORE | C | F | C | C | |
| PIZZINATO ANTONIO | F | F | F | | |
| PONTONE FRANCESCO | C | F | C | C | |
| PONZO EGIDIO LUIGI | C | F | C | C | |
| PROVERA FIORELLO | C | F | | C | |

Seduta N. 0513 del 18-12-2003 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| RAGNO SALVATORE | C | F | | C | |
| RIGONI ANDREA | F | F | F | F | |
| RIPAMONTI NATALE | F | C | | | |
| RIZZI ENRICO | C | F | C | C | |
| RONCONI MAURIZIO | | | C | C | |
| ROTONDO ANTONIO | F | F | | | |
| RUVOLO GIUSEPPE | C | F | C | C | |
| SALINI ROCCO | | | | C | |
| SALZANO FRANCESCO | C | F | C | C | |
| SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO | C | F | C | C | |
| SANZARELLO SEBASTIANO | | | | C | |
| SAPORITO LEARCO | M | M | M | M | |
| SCARABOSIO ALDO | C | F | C | C | |
| SCOTTI LUIGI | C | F | C | C | |
| SEMERARO GIUSEPPE | C | F | C | C | |
| SESTINI GRAZIA | M | M | M | M | |
| SILIQUINI MARIA GRAZIA | M | M | M | M | |
| SODANO CALOGERO | C | F | C | C | |
| SOLIANI ALBERTINA | | | F | F | |
| SPECCHIA GIUSEPPE | C | F | C | C | |
| STANISCI ROSA | F | C | F | F | |
| STIFFONI PIERGIORGIO | C | F | C | C | |
| SUDANO DOMENICO | M | M | M | M | |
| TAROLLI IVO | C | F | C | C | |
| TIRELLI FRANCESCO | C | F | C | C | |
| TOFANI ORESTE | C | F | C | C | |
| TOMASSINI ANTONIO | | F | C | C | |
| TRAVAGLIA SERGIO | C | F | C | C | |
| TREDESE FLAVIO | C | F | C | C | |
| TREMATERRA GINO | C | F | C | C | |
| TUNIS GIANFRANCO | M | M | M | M | |
| TURCI LANFRANCO | F | F | F | F | |

Seduta N. 0513 del 18-12-2003 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| TURRONI SAURO | F | C | F | F | |
| ULIVI ROBERTO | C | F | C | C | |
| VALDITARA GIUSEPPE | C | F | C | C | |
| VALLONE GIUSEPPE | F | F | | | |
| VANZO ANTONIO GIANFRANCO | C | F | C | C | |
| VEGAS GIUSEPPE | M | M | M | M | |
| VENTUCCI COSIMO | M | M | M | M | |
| VERALDI DONATO TOMMASO | | | F | | |
| VICINI ANTONIO | F | F | | | |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO | F | | F | | |
| VIVIANI LUIGI | F | | F | | |
| VIZZINI CARLO | C | F | C | C | |
| ZANCAN GIAMPAOLO | F | C | F | F | |
| ZANDA LUIGI ENRICO | F | | F | F | |
| ZAPPACOSTA LUCIO | C | F | C | C | |
| ZICCONE GUIDO | C | F | C | C | |
| ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA | C | F | C | C | |

## Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Economia e finanze
(Governo Berlusconi-II)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512-B)
*S.2512 approvato dal Senato della Repubblica; C.4489 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;*
(presentato in data **18/12/2003**)

Ministro Economia e finanze
(Governo Berlusconi-II)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513-B)
*S.2513 approvato dal Senato della Repubblica; C.4490 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (integrato con la terza nota di variazione (C. 4490-QUATER) (S. 2513-QUATER))*
(presentato in data **18/12/2003**)

## Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Dettori Bruno, Caddeo Rossano, Cavallaro Mario, Dalla Chiesa Nando, Magistrelli Marina, Manzione Roberto, Murineddu Giovanni Pietro, Nieddu Gianni, Zanda Luigi Enrico
Istituzione di una sezione del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna (2665)
(presentato in data **18/12/2003**)

## Disegni di legge, assegnazione

### In sede referente

*5ª Commissione permanente Bilancio*
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512-B)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 4ª Difesa, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanita', 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
*S.2512 approvato dal Senato della Repubblica; C.4489 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;*
(assegnato in data **18/12/2003**)

*5ª Commissione permanente Bilancio*
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513-B)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 4ª Difesa, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanita', 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
*S.2513 approvato dal Senato della Repubblica; C.4490 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (integrato con la terza nota di variazione (C. 4490-QUATER) (S. 2513-QUATER))*
(assegnato in data **18/12/2003**)

## Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 12 dicembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del Consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Pollino (n. 82).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

## Corte costituzionale, composizione

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera del 16 dicembre 2003, ha comunicato che il Collegio del Consiglio stesso, appositamente convocato in pari data, ha eletto giudice della Corte Costituzionale l'avvocato Alfonso Quaranta.

## Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 16 dicembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 32/2003/G, concernente la relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale sui beni archeologici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 400. Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

la deliberazione n. 33/2003/G, concernente la relazione sulla gestione dei programmi di recupero e utilizzazione dei beni culturali con quota degli utili derivanti dal gioco del lotto. Detta deliberazione è stata

trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª e alla 7ª Commissione permanente.

## Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Tonini ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00021, dei senatori Martone ed altri.

## Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Crinò ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05816, dei senatori Iovene ed altri.

## Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 4-05609, dei senatori Falcier ed altri, rivolta al Ministro delle attività produttive, è rivolta anche al Ministro dell'economia e delle finanze.

## Mozioni

PEDRAZZINI, PEDRINI, VERALDI, FABRIS, FILIPPELLI, DONATI, DE PETRIS, CALDEROLI, CREMA, BRUTTI Paolo, BERGAMO, FORTE, TUNIS, MONTINO. – Il Senato,

premesso che:

vi è l'urgenza di promuovere una strategia complessiva di rilancio del trasposto aereo, puntando anche a difendere il ruolo delle piccole compagnie che hanno dimostrato di saper attrarre traffico aggiuntivo a quello convogliato dall'Alitalia e che potrebbero svolgere il ruolo di ammortizzatori in un piano di sviluppo centrato sui vettori di maggiori dimensioni;

il trasporto aereo appartiene ad un comparto in cui, accanto ai servizi, si pongono l'infrastruttura e le costruzioni aeronautiche con gli investimenti connessi anche al ricorso al sistema satellitario;

la crisi del trasporto aereo, legata alle vicende internazionali, ha, di fatto, accelerato la ristrutturazione del settore;

si è constatato che tra le compagnie aeree europee vi sarebbe un diverso rapporto tra l'offerta e l'aumento del fattore di riempimento e i posti trasportati;

si è assistito a diverse ricapitalizzazioni concesse al vettore pubblico;

vi sono stati rapporti nelle alleanze che si sono rivelati insoddisfacenti sia sul piano internazionale che su quello interno;

vi è la necessità di un più chiaro indirizzo governativo in tema di trasporto aereo, anche in vista di un improrogabile potenziamento dei due

aeroporti di Roma e Milano, nonché della valorizzazione degli aeroporti minori, con particolare riferimento a quelli di montagna e periferici, migliorando altresì la professionalità degli Enti di governo del trasporto aereo;

la stessa audizione dei vertici della Compagnia Alitalia alla 8ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni), avvenuta il 6 novembre 2003, nella quale sono state presentate alcune linee guida del Piano industriale 2004/2006, ha lasciato in sospeso quali scelte strategiche si intenda intraprendere,

impegna il Governo a:

presentare un atto d'indirizzo che indichi le strategie per il superamento della crisi e lo sviluppo del traffico aereo in Italia, con particolare riguardo all'Alitalia:

ripensare alla prevista privatizzazione dell'Alitalia che, qualora fosse ricollocata temporalmente in una fase di estrema instabilità determinata dalla strutturale debolezza della Compagnia, rappresenterebbe un'incomprensibile operazione di smembramento societario e di svendita di *asset* strategico per il Paese;

presentare al Parlamento un piano contenente linee programmatiche per il settore aereo italiano basato sulla qualità dei servizi, a partire dai livelli di sicurezza, anche in ottemperanza ai principi internazionali che regolano la materia, nonché del dettato costituzionale relativo alla mobilità del cittadino.

(1-00221)

## Interrogazioni

MARTONE. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

il sacerdote cattolico guatemalteco José Maria Ruiz Furlan, che nei mesi scorsi aveva duramente criticato il governo di destra del presidente Alfonso Portillo per le ripetute violazioni di diritti umani nel paese centroamericano, è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a pochi metri dalla sua parrocchia nel popoloso quartiere Cinque della capitale, la sera del 14 dicembre 2003;

il prete, chiamato dai suoi fedeli affettuosamente «padre Chemita», è stato ucciso con quattro colpi di pistola alla testa, secondo quanto rivelato da un portavoce della polizia;

Padre Ruiz Furlan sarebbe stato ucciso, secondo le fonti, mentre tornava in parrocchia dopo aver celebrato una funzione religiosa;

il sacerdote, noto per il suo attivismo in difesa dei diritti umani e schierato apertamente contro la crescente corruzione e criminalità organizzata che attacca la sicurezza delle persone e le basi della convivenza sociale, criticò al principio degli anni Novanta, in piena guerra civile (1960-1996), il Vaticano per la sua scelta di non condannare pubblicamente i massacri della popolazione civile compiuti dall'esercito e dalle bande di paramilitari create dal governo per combattere la guerriglia marxista;

Padre Ruiz Furlan era considerato dalla popolazione guatemalteca l'erede morale del vescovo Juan Josè Gerardi, trucidato nel 1998 dopo aver pubblicato un rapporto sulle violazioni dei diritti umani da parte dell'esercito;

per l'omicidio del vescovo Gerardi sono stati condannati in primo grado due ufficiali ed un sottufficiale dell'esercito oltre ad un prete considerato loro complice,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare presso le istituzioni guatemalteche affinché vengano rispettati anche in quel Paese i principi internazionali del rispetto della persona;

se non si ritenga opportuno richiedere al Governo del Guatemala un impegno davanti al mondo democratico per assicurare alla giustizia gli esecutori del tremendo atto.

(3-01361)

DANIELI FRANCO, BONFIETTI, MARTONE, DE ZULUETA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

non si conoscono i motivi dell'annullamento, all'interno del cartellone del Festival Europalia 2003 in corso a Bruxelles dal 19 novembre 2003, della mostra «Italy in Space»;

la mostra, citata in tutto il materiale divulgativo già da tempo in programmazione ed in distribuzione, era la sola esposizione nell'ambito del settore scientifico ed aerospaziale prevista nel corso del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea;

la cancellazione di «Italy in Space» assesta un duro colpo all'immagine del settore aerospaziale italiano, già peraltro compromessa dalla protratta situazione di paralisi in cui versa da tempo l'ASI della gestione del commissario Vetrella,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati non ritengano necessario chiarire i motivi della cancellazione della mostra «Italy in Space» dal cartellone di Festival Europalia;

se non ritengano inoltre opportuno verificare se la cancellazione abbia comportato oneri per l'amministrazione dello Stato e, qualora ciò fosse accertato, a chi siano imputabili eventuali responsabilità.

(3-01362)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali*. – Per sapere quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo relativamente ad una modifica, ovvero all'interpretazione autentica, del 20 comma dell'art. 27 del decreto legislativo n. 267/2000 («i rappresentanti dei comuni della comunità montana sono

eletti dai consigli dei comuni rappresentati con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze»), anche attraverso un'iniziativa legislativa, al fine di stabilire che il voto limitato a un consigliere si esprima con votazione separata, in maniera tale che i consiglieri eletti nella o nelle liste di maggioranza votino per eleggere i due consiglieri della maggioranza e i consiglieri eletti nelle liste di minoranza votino per eleggere un consigliere di minoranza.

(4-05831)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che nei mesi di maggio e giugno 2004 si rinnoveranno vari Consigli Comunali e Provinciali;

che l'art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, consente a chiunque voglia candidarsi di raccogliere le firme occorrenti per sottoscrivere la presentazione delle candidature, nei 180 giorni che precedono le elezioni,

si chiede di conoscere:

se si sia a conoscenza dei motivi per cui il Comune di Firenze, Direzione Sviluppo Economico, nella persona del dottor Roberto Castelli, ha di fatto bloccato la richiesta, presentata in data 02-12-2003 (pratica O. P. 1024 - 2003) dal signor Luigi Cartei, legale rappresentante del Movimento Federalisti Toscana Granducale, tesa ad ottenere la licenza di occupazione di suolo pubblico in date prefissate per la raccolta delle firme in oggetto;

se si sia inoltre a conoscenza delle motivazioni addotte per questo diniego che palesemente, ad avviso dell'interrogante, manifesta omissione di atti d'ufficio da parte del funzionario preposto.

(4-05832)

FLAMMIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

la FIAT Energia SPA ha in programma la realizzazione di una centrale elettrica a ciclo combinato di 400 megawatt nel comune di Flumeri (Avellino);

rispetto alla centrale, la regione Campania non ha finora espresso alcun parere di merito, l'Amministrazione provinciale di Avellino ed il Comune di Flumeri hanno espresso parere negativo, le Amministrazioni centrali hanno espresso parere positivo ma con prescrizioni;

nella Conferenza di servizi del 24 Novembre 2003 non si è concluso l'*iter* previsto per la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti;

considerato che:

tutta l'area nella quale è stata ipotizzata la realizzazione della centrale presenta una considerevole produzione agricola di qualità;

nell'area sono operanti interessanti insediamenti industriali ed artigianali di carattere alimentare;

le risorse idriche della zona riescono appena a soddisfare le esigenze irrigue dell'attività agricola;

la realizzazione della centrale comprometterebbe inevitabilmente le attività esistenti, con pesanti ricadute negative sull'occupazione;

nella provincia di Avellino già c'è un'ampia produzione di energia elettrica attraverso impianti eolici,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo al riguardo e se non ritengano giunto il momento di negare definitivamente l'autorizzazione alla realizzazione delle centrale alla FIAT Energia SPA, al fine di salvaguardare l'integrità ambientale della zona – che è ormai l'unica cosa che resta alle popolazioni del posto –, salvare le attività produttive esistenti e difendere i già scarsi livelli occupazionali della zona.

(4-05833)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

il giorno 11-12-2003 i lavoratori del gruppo Alitalia (Alitalia, Atitech, Az/Airport) hanno manifestato all'interno dell'aeroporto di Capodichino, Napoli, per protestare contro il piano di riorganizzazione che il Consiglio di Amministrazione di Alitalia ha riconfermato di voler attuare per il riordino del gruppo;

il piano ha avuto un giudizio negativo da parte di tutte le organizzazioni sindacali;

i sindacati di categoria giudicano la proposta del Consiglio di Amministrazione di Alitalia irricevibile perché prevede la frammentazione totale del personale di terra del gruppo, mettendo in atto dismissioni di attività, esternalizzazioni, *outsorcing*, e la vendita di Az/Aiport e con l'intenzione dichiarata, da parte del gruppo, di ricercare una *partnership* industriale per Atitech;

per i sindacati se venisse messo in atto il piano proposto dal Consiglio di Amministrazione di Alitalia si rischierebbero esuberi e posti di lavoro, con l'eventualità di una scomparsa definitiva di Alitalia dal Centro-Sud;

per Atitech il piano di rilancio sembrerebbe essere, ormai, arenato;

per Atitech si era previsto un ruolo di punta nel settore della manutenzione e nella logistica del gruppo e in questo senso erano stati fatti investimenti allo stabilimento di Grottaglie e nuove assunzioni;

erano previste misure per il mantenimento dei livelli occupazionali dell'organico Alitalia (personale ex Ati) da accordi sottoscritti negli anni scorsi; invece, non risulta essere stato effettuato nessun rinnovo del *turnover*;

si prevede per il personale Alitalia il trasferimento presso il Centro Direzionale di Napoli, con una spesa per il fitto di circa 600.000 euro, a fronte del fatto che all'interno degli edifici Atitech, situati all'interno dell'aeroporto di Napoli, risulta esserci la disponibilità di spazio per ospitare i circa 150 dipendenti di Alitalia,

si chiede di sapere:

se non si ritenga, alla luce di quanto esposto, di ritenere il Consiglio di Amministrazione di Alitalia inadeguato per affrontare i problemi di rilancio dell'azienda e del sito di Napoli;

quali misure si intenda intraprendere per garantire i livelli occupazionali nell'aeroporto di Capodichino e quali misure si intenda adottare per assicurare che nel Mezzogiorno sia rafforzata la presenza del gruppo Alitalia.

(4-05834)

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, SAMBIN, CARRARA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

in data 09.12.75 il Comune di Caorle ha chiesto in concessione un terreno di proprietà demaniale in località Falconera, contraddistinto in catasto terreni col mappale 23 del foglio 34 e mappale 40 del foglio 34, al fine di realizzare un piano di urbanizzazione per il risanamento della zona;

l'istanza è stata più volte ripetuta, in data 19.04.82 e 25.06.84;

in data 21.03.85 l'Intendenza di Finanza interessata dalla richiesta ha chiesto: al Comune di Caorle il progetto di risanamento; alla Sovrintendenza per i beni architettonici il parere di competenza; all'UTE la determinazione del canone da richiedere;

l'UTE con nota del 05.09.88 ha dato riscontro individuando le ditte occupanti le aree demaniali in località Casoni di Falco;

in data 12.10.88 il Comune di Caorle ha chiesto all'ex Intendenza di Finanza di Venezia il nulla osta in sanatoria per l'esecuzione di lavori di pavimentazione di un tratto di strada denominata "Via dei casoni" in località Falconera;

in data 18.01.89 il Ministero della marina mercantile – Capitaneria di Porto – ha dato il proprio parere favorevole, ponendo alcune condizioni per le opere abusive sopraccitate;

in data 13.02.93 il Comune di Caorle ha nuovamente richiesto la sdemanializzazione dei terreni interessati da un piano di recupero;

in data 14.06.97 l'Ufficio circondariale marittimo di Caorle ha richiesto al Comune alcuni documenti, come pure in data 12.02.02 l'Agenzia del Demanio;

in data 19.09.02, 15.03.02 e 04.04.02 il Comune ha rinnovato la richiesta di cessione dell'area trasmettendo la documentazione richiesta, assumendo formale delibera del consiglio comunale e ribadendo la richiesta di sdemanializzazione dell'area «Compendio Falconera»;

in data 02.10.02 l'Agenzia del Demanio di Venezia ha chiarito che l'area in questione è di pertinenza del demanio pubblico marittimo e che vi è quindi la necessità del nulla osta della Capitaneria di Porto;

in data 28.10.02 il Comune ha rinnovato la richiesta alla Capitaneria di Porto che, dando riscontro il 05.03.03, ha richiesto le indennità pregresse per occupazioni abusive, richiedendo la documentazione relativa al-

l'esatta estensione dell'area e la regolarizzazione amministrativa delle occupazioni avvenute;

in data 17.10.03 l'Agenzia del Demanio ha comunicato che la legge n. 212/2003, relativa ad alienazioni di aree appartenenti allo Stato, ha fissato al 07.02.04 il termine per la presentazione delle relative domande;

la determinazione delle eventuali indennità pregresse potrebbe essere contestuale alla cessione del terreno,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sulle vicende sopra citate e se non ritengano opportuno intervenire presso l'Agenzia del Demanio e la Capitaneria di Porto per verificare che siano predisposti tutti gli adempimenti per la cessione al Comune di Caorle delle aree in località Falconera, onde permettere un piano di risanamento dell'intera area.

(4-05835)

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla provincia di Lecce, e più in particolare nel triangolo territoriale di Gallipoli-Otranto-S.Maria di Leuca, una forte ondata di maltempo con ingenti nevicate e gelate;

che il territorio salentino era già stato gravemente danneggiato nel corso di quest'anno da intense gelate che avevano colpito soprattutto i vigneti, gli uliveti ed altre colture ortofrutticole, con danni che si aggiravano su percentuali dell'80%;

che le ultime gelate hanno distrutto quella parte dei suddetti prodotti risparmiata precedentemente;

che tali avversità atmosferiche hanno procurato dei danni notevoli ai territori dei comuni del triangolo territoriale succitato;

che ancora una volta gli agricoltori della provincia di Lecce sono stati fortemente penalizzati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza dichiarando lo stato di calamità naturale nei suddetti comuni nella provincia di Lecce.

(4-05836)

*Errata corrige*

Nel Resoconto sommario e stenografico della 511ª seduta pubblica, del 17 dicembre 2003, a pagina 148, sotto il titolo: «Inchieste parlamentari, deferimento», sostituire il quarto capoverso con il seguente:

«Falomi ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Rai Way *(Doc*. XXII, n. 22), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione permanente»

€ 7,68